

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 18 novembre 1996)

INDICE

BARRILE: sulla strada a scorrimento veloce n. 624 Sciacca-Palermo (4-00136) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	Pag. 449	BIASCO: sulla costruzione della superstrada Garganica (4-00638) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	Pag. 460
BATTAFARANO: sulla casa circondariale di Taranto (4-00648) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	450	BONATESTA: sulle spese per l'acquisto di libri scolastici (4-01808) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	461
BATTAFARANO, LORETO: sugli allagamenti verificatisi in provincia di Taranto nel gennaio 1996 (4-01097) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	452	BORNACIN: sulla destinazione dei proventi contravvenzionali (4-00352) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	463
BERGONZI: sulla soppressione della sezione staccata della scuola media di Dattilo (Trapani) (4-00791) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	455	sulla prima classe elementare ubicata nel plesso scolastico della frazione Sant'Ambrogio nel comune di Zoagli (Genova) (4-01294) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	465
BEVILACQUA: sul provveditorato agli studi di Vibo Valentia (4-00313) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	456	sul piano portuale di Imperia (4-02050) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	466
sul trattamento dei detenuti tossicodipendenti (4-01018) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	457	BORTOLOTTO ed altri: sui progetti di varianti della strada statale n. 47 (4-01231) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	467
sul mancato pagamento degli stipendi agli insegnanti supplenti delle province di Catanzaro e Vibo Valentia (4-01082) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	459	sul blocco delle istituzioni di nuove classi a tempo pieno nella scuola elementare «Da	

Porto» di Vicenza (4-01043) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 470	(4-00233) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 490
BOSI: sulla strada statale n. 64 Porrettana (4-02598) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	471	DE LUCA Athos: sulla vendita di fabbricati immobiliari nella città di Roma (4-00591) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	491
BRIGNONE: sul pericolo dovuto alle alberature presenti sulla strada statale n. 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja (4-01255) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	472	DE LUCA Michele: sul servizio giustizia in provincia di Parma (4-00594) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	492
BUCCIERO: sul regime di semilibertà concesso al detenuto Francesco Pontiero (4-01510) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	473	DI BENEDETTO: sulla prevenzione delle tossicodipendenze in Abruzzo (4-00932) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	495
CAMPUS: sul trasferimento di detenuti alle strutture carcerarie ubicate nell'isola dell'Asinara (4-00039) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	476	DONDEYNAZ: sulla casa circondariale di Aosta (4-00631) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	498
CAMPUS ed altri: sul concorso a posti di direttore didattico nelle scuole elementari (4-01244) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	477	FERRANTE: sulla strada statale n. 4 Salaria (4-00573) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	499
CORRAO: sulla giornata della promozione dei musei d'Europa in Sicilia (4-02201) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	478	sulla scuola materna statale della frazione Capparuccia nel comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) (4-01581) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	501
COSTA: sul diritto di adozione dei minori (4-00842) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	479	FUMAGALLI CARULLI ed altri: sulla Acciai Speciali Terni (4-00883) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	502
sullo status degli insegnanti di religione (4-01057) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	482	LAURICELLA: sulla casa circondariale di San Vito di Agrigento (4-01118) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	504
sulla strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca (4-01856) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	483	LAURO: sulla riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi (4-00835) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	505
COZZOLINO, DEMASI: sulle infrastrutture campane in vista del Giubileo (4-00639) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	483	LO CURZIO: sul dissesto del Porto grande di Siracusa (4-01649) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	507
DE CORATO: sulle commissioni per la manutenzione e la conservazione dei palazzi di giustizia (4-00189) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	485	LORETO: sul progetto di variante alla strada statale n. 7 nell'abitato di Laterza (Taranto) (4-00048) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	508
sulla commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali (4-00214) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	486	sulla commissione tributaria regionale di Bari (4-00794) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	511
DE CORATO ed altri: sul provvedimento cautelare nei confronti dell'assessore all'economato di Milano Cristina Gandolfi		sull'istituto professionale alberghiero di Crispiano (Taranto) (4-00795) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e</i>	

<i>dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	Pag. 513	MONTELEONE: sull'insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari della Basilicata (4-00901) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	Pag. 540
sulle classi a tempo prolungato della scuola media statale «G. Battaglini» di Martina Franca (Taranto) (4-00944) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	514	sul servizio Televideo in Basilicata (4-01807) (risp. MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	542
MANCONI ed altri: sul regime di isolamento della detenuta Milena Ladu (4-00283) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	515	MULAS: sui plessi scolastici del circolo di Benetutti (Sassari) (4-00171) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	544
MANZI, MARCHETTI: sullo svincolo di Al-mese e Avigliana (Torino) della strada statale n. 25 (4-00164) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	518	sulla realizzazione della strada Olbia-Tempio (4-00624) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	545
sulla SITAF (4-00823) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	521	sull'incidente mortale verificatosi sulla strada statale n. 597 «Saccargia-Oschiri» (4-00628) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	546
MARINO ed altri: sulle rate di ammortamento relative a mutui a tasso agevolato (4-00657) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)	524	sulla realizzazione della strada Olbia-Tempio (4-00630) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	547
sulla procura della Repubblica di Nola (Napoli) (4-00686) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	527	OCCHIPINTI: sull'istituzione di corsi serali presso l'istituto tecnico industriale statale «Michelangelo Bartolo» di Pachino (Siracusa) (4-00554) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	548
MARRI: sulla strada di grande comunicazione E 78 «La due mari» (4-01159) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	531	PEDRIZZI: sull'ospedale civile di Sezze (Latina) (4-01342) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	549
sulle competenze professionali dei geologi (4-01496) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	532	PELLEGRINO: sull'assunzione a carico del bilancio statale delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole (4-00409) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali)	550
MEDURI: sullo stato di applicazione della legge n. 246 del 1989 (4-00752) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	534	PERA: sulla domanda di autorizzazione alla sperimentazione presentata dalla scuola elementare «Luigi Einaudi» di Milano (4-01611) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	552
sulla sospensione dall'incarico di assessore all'annona di Reggio Calabria del dottor Massimo Libri (4-01476) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	537	PIERONI: sul centro radar installato nella caserma dell'Aeronautica di Potenza Picena (Macerata) (4-01830) (risp. BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità)	557
MICELE: sull'anticipazione IVA per interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81 (4-01794) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	538	PINTO: sull'interruzione della strada statale n. 267 in località Pistacchio (Salerno) (4-00079) (risp. DI PIETRO, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane)	560
MINARDO, CIRAMI: sull'aumento del costo dei libri scolastici (4-01692) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	539		

PREIONI: sugli uffici giudiziari del circondario di Verbania (4-00096) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 562	<i>stro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	Pag. 583
sugli uffici giudiziari del circondario di Verbania (4-00097) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	562	SPERONI: sui cartelli indicanti diversi limiti di velocità posti sulla tangenziale est di Milano (4-00019) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	584
sugli uffici giudiziari del circondario di Verbania (4-00098) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	563	sulla mancanza di illuminazione nel tratto dell'autostrada A8 che collega l'aeroporto della Malpensa con Milano (4-00021) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	585
sulla modifica della variante alle strade statali nn. 142 e 229 (4-00663) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	568	sugli eventuali flussi finanziari diretti a Bettino Craxi (4-00032) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	585
RECCIA ed altri: sull'UNCCEM (4-01225) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	571	TERRACINI: sulle tariffe postali per la stampa periodica (4-02186) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	586
RONCONI: sull'anagrafe informatizzata degli archivi italiani (4-00571) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	572	UCCHIELLI: sulla richiesta di trasferimento negli Stati Uniti del detenuto statunitense Robert Venetucci (4-00129) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	588
SCIVOLETTO ed altri: sulla chiesa di Santa Maria del Gesù di Modica (Ragusa) (4-01385) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	573	VALLETTA: sull'inquadramento nella categoria superiore dell'ex cantoniere dell'ANAS Clemente Carlucci (4-00834) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	590
SCOPELLITI: sugli uffici giudiziari di Ascoli Piceno (4-00011) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	575	VEDOVATO: sulla situazione degli uffici giudiziari di Verbania (4-00546) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	564
SERENA: sui contributi dell'UNIRE a riviste ippiche (4-01536) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	578	WILDE: sulla Nuova INA (4-00380) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	590
sul viadotto della Val di Sangro (4-01670) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	580	sulla costruzione della tangenziale Desenzano-Sirmione-Peschiera-Castelnuovo (4-00519) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	593
SPECCHIA: sulla sezione distaccata di Ostuni della pretura circondariale di Brindisi (4-00605) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	581	sulla variante Peschiera-Rovizza (4-01065) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	594
sugli incidenti verificatisi sulla strada statale n. 16 all'altezza dello svincolo Brindisi-San Pietro (4-01072) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	582	sul servizio di trasporti da Bagolino (Brescia) al Gaver effettuato dalla società SIA (4-01308) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	597
sul pagamento degli stipendi ai docenti di religione (4-01189) (risp. BERLINGUER, <i>mini-</i>			

BARRILE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la strada a scorrimento veloce n. 624 Sciacca-Palermo rappresenta un'arteria di primaria importanza nella rete viaria della Sicilia occidentale che interessa il collegamento di molti comuni delle province di Agrigento e Palermo;

che i lavori di costruzione di tale strada iniziarono immediatamente dopo il sisma del 1968, che si abbattè sulle popolazioni del Belice, al fine di creare una struttura portante dello sviluppo agricolo e turistico delle zone interessate rendendo più agevole sia il trasporto dei prodotti agricoli che il flusso turistico tra Palermo e Sciacca e viceversa; considerato:

che attualmente, in piena stagione alberghiero-turistica, le difficoltà del collegamento tra Punta Raisi e Palermo-Sciacca sono aggravate per la chiusura della strada Menfi-Sciacca;

che a 28 anni dall'inizio della costruzione della strada il non avere completato l'opera rappresenta uno scandalo a cui bisogna porre immediatamente fine;

che in tutti questi anni, e maggiormente negli ultimi tempi, intensa è stata l'azione dei sindaci, dei parlamentari, dei prefetti e delle organizzazioni sindacali per sollecitare il completamento dei lavori,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la strada in questione sia al più presto completata e aperta regolarmente al traffico.

(4-00136)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con lettere del 27 maggio 1996 e del 3 settembre 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltrare delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota protocollo n. 1162 del 27 settembre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste con note del 27 maggio 1996 e 3 settembre 1996.

Con tale nota l'ANAS informa che la costruzione della strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, che si sviluppa tra la circonwallazione di Palermo ed il bivio per Sciacca per una lunghezza complessiva di chilometri 82+571, fu iniziata negli anni '60 con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

I tratti di estremità di estesa pari a chilometri 64 sono stati realizzati in parte dall'ANAS ed in parte da altre amministrazioni; l'ANAS ne ha assunto la gestione diretta ed essi sono già da tempo in esercizio.

Per quanto riguarda la rimanente parte intermedia di estesa pari a chilometri 18+500 da Ponte Pernice a Portella della Paglia, i lavori, iniziati negli anni '70 dalla Cassa per il Mezzogiorno, vennero sospesi negli anni '80 per mancanza di fondi.

Nel dicembre 1987 la Agensud, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, affidò la realizzazione del completamento del suddetto tratto stradale all'amministrazione provinciale di Palermo che aveva già curato anche la realizzazione dei lavori principali.

I lavori, appaltati direttamente dalla suddetta amministrazione provinciale nel 1990, iniziarono nel gennaio 1991 e a seguito di varie vicissitudini sono stati completati sempre dalla stessa amministrazione provinciale solo il 9 agosto 1996, ma limitatamente ad un tratto di chilometri 14, tra lo svincolo di Ponte Pernice e quello di Piana degli Albanesi, che in data 30 agosto 1996 veniva consegnato all'ANAS. In data 2 settembre 1996, con ordinanza n. 89, è stata ordinata l'apertura al traffico del tratto in questione, ma con limitazione (limite di velocità a chilometri orari 50 e limite di peso a 50 tonnellate).

Per quanto riguarda il tratto ancora da completare dell'estesa di chilometri 4+500 tra lo svincolo per Piana degli Albanesi e Portella della Paglia, si è in attesa che l'amministrazione provinciale provveda a completare i lavori. Soltanto quando saranno completati i lavori potrà essere consegnato all'ANAS e, quindi, aperto al traffico.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportata, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, all'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

BATTAFARANO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che negli ultimi dieci anni si è verificato un frenetico ed irrazionale avvicendamento dei direttori della casa circondariale di Taranto;

che tale fenomeno ha nuociuto e nuoce al buon funzionamento della struttura e sottrae autorevolezza e prestigio alla direzione dell'istituto;

che, tale clima di precarietà vengono fortemente penalizzate le possibilità rieducative del carcere, attraverso le attività sociali previste dalla legge;

che, allo stato, sono presenti un'unica sezione di scuola elementare e una di scuola media, frequentata da pochissimi detenuti;

che l'istituto alberghiero, particolarmente idoneo a fornire una qualificazione lavorativa per il dopo carcere, è stato soppresso;

che la proposta di istituire una sezione del liceo artistico, fortemente caldeggiata dal preside dello stesso liceo, non è stata presa in considerazione;

che i corsi professionali di elettrotecnica, falegnameria, modellismo, disegno e pittura non funzionano;

che il corso di educazione socio-sanitaria è interrotto, mentre quello di «recupero della parola» e di «primi elementi di lingua inglese» funzionano a mala pena, come pure i due gruppi di educazione religiosa;

che il campo di calcio, nel quale pure in passato avevano giocato squadre esterne per affermare una volontà di apertura, oggi è dominato dalla crescita selvaggia dell'erba gramigna;

che, rispetto, alle richiamate volontà di apertura di un decennio fa, oggi la struttura carceraria appare del tutto chiusa rispetto alla realtà cittadina;

che i cattivi rapporti tra alcuni agenti di polizia penitenziaria e i detenuti rendono ancora più insopportabile la detenzione, già così pesante,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di nominare al più presto un direttore stabile che intenda impegnarsi per attuare i contenuti innovativi della riforma penitenziaria, che allacci rapporti con le istituzioni pubbliche (comune, provincia, regione, ASL, ufficio di collocamento) affinché le stesse applichino la normativa che le impegna nei confronti dei cittadini detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie, mettendo a disposizione strutture e beni inutilizzati, e che garantisca ai volontari l'effettiva possibilità di svolgere il loro servizio, in pienezza e libertà, all'interno del carcere, nel rispetto integrale del regolamento penitenziario, superando arbitrarie interpretazioni restrittive del personale dirigente locale.

(4-00648)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - A far data dal 1° ottobre 1996, la titolarità della casa circondariale di Taranto risulta affidata ad un funzionario destinato a prestarvi servizio in pianta stabile (l'istituto era, in precedenza, retto da un direttore che vi si recava in missione dalla casa di reclusione di Lecce).

Per quanto concerne le attività trattamentali, si fa presente che i corsi di scuola media funzionano regolarmente: il basso numero dei detenuti iscritti è dovuto al forte *turn-over* della popolazione detenuta, fisiologico per una casa circondariale dove sia i frequenti spostamenti per

problemi di giustizia che l'entità delle pene, generalmente di breve durata, non inducono, comprensibilmente, i detenuti ad assumere impegni a lunga scadenza.

L'istituto alberghiero non risulta soppresso, sebbene debba registrarsi un sostanziale insuccesso di tale iniziativa, soprattutto a causa della difficoltà di reperire detenuti motivati e in possesso dei requisiti oggettivi necessari per partecipare ai corsi.

A questa difficoltà deve aggiungersi quella costituita dalla scarsa disponibilità ad un rapporto di collaborazione manifestata dalle autorità scolastiche, che ha impedito l'apertura di taluni corsi per i quali si era ottenuto un discreto numero di adesioni.

Quest'ultimo motivo è anche alla base della mancata istituzione di una sezione del liceo artistico all'interno dell'istituto.

Relativamente al mancato funzionamento dei corsi professionali di falegnameria, elettrotecnica, modellismo, disegno e pittura, si fa presente che l'ente regione, benchè sollecitato dalla direzione dell'istituto, è rimasto inattivo.

La mancata utilizzazione del campo sportivo è, invece, dovuta alla particolare tipologia di detenuti che è ristretta presso la casa circondariale di Taranto.

Appartenendo, infatti, la maggior parte di costoro alla criminalità organizzata, vigono reciproche contrapposizioni e divieti d'incontro che rendono problematica l'organizzazione di turni di fruizione del campo.

Va evidenziato, comunque, che la presenza all'interno dell'istituto di Taranto di diversi detenuti ad alto indice di pericolosità sociale, dovuta sia allo svolgimento di due maxi-processi contro la criminalità organizzata, sia all'esecuzione di alcune operazioni di polizia coordinate dalla procura della Repubblica di Taranto e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha richiesto al personale penitenziario una particolare attenzione alle esigenze di sicurezza, influenzando, necessariamente, sull'operatività dei vari settori dell'istituto e sullo sviluppo delle iniziative trattamentali.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

BATTAFFARANO, LORETO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 28 e 29 gennaio 1996 la provincia di Taranto è stata colpita da piogge di elevata intensità e durata; i danni di questo evento straordinario sono stati ingenti e di tipologia diversa su tutto il territorio della provincia, causati dai diversi meccanismi di azione della enorme quantità di acqua piovana (erosione superficiale, smottamenti, sradicamento di alberi di grossa mole, crollo di muri e costruzioni, inondazioni, allagamenti);

che le manifestazioni più devastanti del passaggio e dell'accumulo delle acque piovane si sono verificate nelle aree costiere a ridosso del confine intercomunale Taranto-Massafra per la presenza di alcuni elementi caratterizzanti il territorio;

che il fiume Tara geomorfologicamente rappresenta il tratto finale di collegamento di una serie di depressioni del territorio a partire dalle zone collinari di Statte-Crispiano fino ad attraversare la parte est di Massafra;

che il Canale Maestro, principale defluente del fiume Tara, scorrendo in direzione ovest nel territorio di Massafra svolge due importantissime funzioni: regolare il livello dell'acqua dello stesso fiume e raccogliere le acque di drenaggio di una vasta area paludosa, non a caso denominata Pantano;

che la strada statale n. 106, così come è stata ricostruita, rappresenta una dorsale artificiale che ha stravolto il regolare convogliamento delle acque superficiali attraverso la miriade di scoline e fossi interpoderali che ben hanno funzionato da diversi decenni; all'eccezionalità dell'evento meteorologico di fine gennaio si sono aggiunti dei fatti non casuali e permanenti che di per sè sono la causa principale della serie di danni nell'areale sopra indicato:

1) all'epoca dell'evento calamitoso il fiume Tara non svolgeva la sua regolare funzione di deflusso a mare per la presenza di tre occlusioni:

a) sbarramento dell'alveo nella stazione di pompaggio dell'Ilva, principale utilizzatore del fiume;

b) ostruzione della foce del fiume, in corrispondenza del molo polisettoriale, ridotta a 2 tubi di 1.000 millimetri di diametro;

c) ostruzione dell'alveo in corrispondenza del viadotto della strada statale n. 106 che con i suoi piloni ha raccolto e trattenuto tutto il materiale trasportato dalle acque a monte (pietrame di grossa dimensione, alberi fino a 10-15 metri di altezza); tutto ciò ha fatto sì che il fiume perdesse la sua naturale capacità di deflusso a mare delle acque che pertanto hanno superato gli argini allagando la frazione di Taranto Lido Azzurro, densamente abitata, ed invadendo i campi prospicienti fino ad interessare la località Marina di Ferrara - sezione Elena Marina del comune di Massafra, distante circa un chilometro, che trovandosi ad una quota di livello più bassa di tutto il comprensorio e per la natura prevalentemente sabbiosa del terreno ha drenato o raccolto le acque delle aree circostanti;

2) sbarramento con muro di cemento dello sbocco naturale del Canale Maestro nel fiume Patemisco in seguito alla ricostruzione dell'alveo di quest'ultimo ad una quota di livello più alta di circa 2 metri; pertanto, il deflusso del Maestro viene effettuato per mezzo di idrovore che il 28 e 29 gennaio non hanno funzionato per l'eccessiva pioggia con il conseguente innalzamento del livello dell'acqua oltre i 2 metri e l'allagamento dei campi adiacenti fino a 50 metri di distanza dall'alveo, che ha distrutto tutte le colture orticole e compromesso la coltivazione delle arboree, degli agrumi e degli ulivi in modo particolare;

3) mancato funzionamento della esistente rete di scoline, per mancata pluriennale manutenzione; essa avrebbe garantito il rapido rientro delle acque subito dopo gli allagamenti;

4) stravolgimento nell'assetto generale della rete di canali, che in passato hanno garantito la bonifica di tutto il comprensorio, in seguito alla ricostruzione della strada statale n. 106 che ha interrotto in più tratti i collegamenti ed i deflussi al Canale Maestro; eclatante il tratto in cui è ubicata la frazione Lido Azzurro in cui non esiste nemmeno uno sbocco verso il suddetto canale; ciò ha determinato l'allagamento di tutto il centro abitato con particolare gravità nella zona limitrofa allo svincolo della strada statale n. 106 con Lido Azzurro, via Calata Paolo Cocuvio, dove addirittura l'unica cunetta, tra l'altro colma di sabbia ed erbacce, non ha nessuno sbocco fermandosi a circa 15 metri dal Maestro che all'epoca dell'alluvione ha paradossalmente convogliato le acque straripanti nelle abitazioni senza poi allontanarle o prosciugarle; pertanto, le piogge di fine gennaio hanno messo in evidenza che tutta la frazione Lido Azzurro non è dotata di nessun sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane pur essendo ubicata a pochi metri dal mare, a ridosso del fiume Tara e del Canale Maestro, che la strada statale n. 106 non è stata dotata di necessari canali di raccolta e regimazione delle acque piovane e che quando esistono sono insufficienti nel numero, sottodimensionati, senza manutenzione ordinaria e soprattutto privi di collegamento con i principali defluenti;

5) incompleta bonifica del comprensorio costiero nonostante i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi 20 anni; per tutti è significativo il caso della località Marina di Ferrara - sezione Elena Marina in agro Massafra in cui più evidente è stato il miglioramento dei siti da incolti e/o macchia a terreni agricoli a produzione intensiva ed il continuo insediamento di residenti fissi; eppure questa zona non è mai stata oggetto di minima attenzione da parte delle istituzioni locali e degli enti territoriali ai fini della tutela e salvaguardia dei beni oggetto di miglioramento; l'evento piovoso di gennaio ha evidenziato per questa zona la necessità di realizzare piccoli interventi di limitata portata, uno fra tutti la realizzazione di un canale di drenaggio e raccolta delle acque da questa zona posta ad una quota di livello più basso rispetto a tutto il comprensorio (che per capillarità ha funto da vaso comunicante drenando le acque di un'area vasta diverse decine di ettari straripate dal fiume Tara nella frazione Lido Azzurro e dal Canale Maestro) per convogliarle allo stesso Canale Maestro distante circa 500 metri;

che quindi una parte dei problemi suindicati dipende dal modo in cui l'ENAS (ex ANAS) ha ricostruito la strada statale n. 106 a Lido Azzurro,

si chiede di sapere se non si intenda invitare l'ENAS ad intervenire urgentemente per eliminare i problemi provocati dal suo intervento nel territorio di Lido Azzurro a Taranto.

(4-01097)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia - sede di Bari - con nota del 3 settembre 1996, a disposizione degli onorevoli interroganti, informa che i corsi d'acqua interessanti il

territorio della provincia di Taranto hanno rilevanza regionale; pertanto questo istituto non possiede specifiche competenze in ordine alla regimentazione dello scolo delle acque superficiali di tali bacini.

In occasione degli eventi calamitosi in parola si è avuto modo di accertare solo gli effetti degli allagamenti verificatisi in prossimità delle foci dei fiumi Tara e Patemisco e lungo la parte terminale del canale maestro, ove il livello delle acque ha superato gli argini di circa 70 centimetri.

Dal verbale della riunione tenutasi presso la prefettura di Taranto, alla quale ha partecipato anche il funzionario designato per la provincia di Taranto, e dal verbale della riunione tenutasi presso l'assessorato ai lavori pubblici della regione Puglia, risulta che gli enti interessati, ognuno negli ambiti della propria competenza, hanno assunto l'impegno ad eseguire gli interventi necessari per normalizzare la situazione contingente, nonché ad attivarsi per realizzare alcune opere che potranno contenere in futuro gli effetti di simili eventi.

Per quanto di competenza l'ANAS con nota del 3 ottobre 1996, a disposizione degli onorevoli interroganti, informa di quanto di seguito.

La strada statale n. 106 nel tratto che attraversa il fiume Tara è in gestione all'ANAS dal 1947. Il primo attraversamento fu realizzato con un ponte a tre luci con pile in muratura e travate in cemento armato, attualmente a servizio della complanare di monte.

Detto ponte è stato sempre sufficiente allo smaltimento delle acque.

Nello scorso decennio la strada statale n. 106 è stata organizzata ad asse attrezzato (via principale di scorrimento a due carreggiate separate e complanari laterali di servizio). In corrispondenza del fiume Tara la via principale e la complanare lato mare, ambedue a valle della vecchia sede, attraversano il corso d'acqua mediante un ponte ad unica travata mista della lunghezza di circa 32 metri che consente una luce libera di deflusso superiore a quella del vecchio ponte di cui si è detto, tuttora esistente lato monte.

Anche le nuove opere, riferisce la nota, non hanno costituito ostacolo al deflusso delle acque.

La strada statale n. 106, così come ammodernata, riferisce l'ANAS, non ha creato nessun stravolgimento delle acque superficiali in quanto l'allargamento della strada già esistente è stato operato conservando la continuità dei canali e corsi d'acqua già in essere.

Da ultimo l'arteria è dotata di cunette per l'allontanamento delle fluviali defluenti sulla proprietà stradale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in riferimento al piano di razionalizzazione della rete scolastica per

l'anno 1996-1997 il provveditorato agli studi di Trapani ha deciso di sopprimere la sezione staccata della scuola media di Dattilo (Trapani); considerato:

che esistono i requisiti previsti dalla normativa vigente perchè la scuola continui ad assolvere alla sua funzione;

che la soppressione della scuola media di Dattilo reca un danno gravissimo ad una comunità di 817 persone che rimarrebbero private dell'unico punto di riferimento culturale, progettuale ed umano, non solo in riferimento agli studenti ma per tutto il contesto territoriale che lavora per la scuola,

si chiede di sapere quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al riguardo.

(4-00791)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, premesso che gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica delle province della Sicilia rientrano nella competenza della regione, la quale adotta i relativi provvedimenti dopo aver assunto, al riguardo, l'intesa con questo Ministero, si comunica che il provveditore agli studi di Trapani non ha proposto alcun provvedimento di soppressione nei riguardi della sezione staccata della scuola media di Dattilo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BEVILACQUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso:

che nella nuova provincia di Vibo Valentia è stato recentemente istituito il provveditorato agli studi;

che gran parte delle sue competenze continua ad essere, in realtà, svolta dal provveditorato di Catanzaro;

che quanto sopra determina prevedibili disfunzioni e rallentamenti nello svolgimento dei molteplici compiti e delle varie funzioni proprie del nuovo provveditorato;

che in alcuni settori anche attività di modesto rilievo incontrano ostacoli che impediscono il conseguimento di risultati facilmente raggiungibili,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per la piena ed autonoma operatività del provveditorato agli studi di Vibo Valentia e, in particolare, se non si ritenga con la massima celerità di rendere operanti almeno gli uffici studi e programmazione e quello relativo agli organici.

(4-00313)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione riguardante il funzionamento del provveditorato agli studi di Vibo Valentia, di cui all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che le difficoltà che hanno impedito l'operatività dell'ufficio scolastico in parola, come anche degli altri uffici scolastici di nuova istituzione, sono state determinate dal reperimento e dall'attrezzaggio dei locali da parte della provincia di nuova istituzione.

I problemi di sistemazione logistica dell'ufficio hanno condizionato qualsiasi altra operazione di trasferimento di competenze, comprese quelle riguardanti la determinazione degli organici provinciali, proprie di ogni provincia.

Nelle more di espletamento delle procedure per l'acquisto delle apparecchiature informatiche, la carenza di strumenti idonei non ha consentito di affidare al nuovo ufficio la gestione di quelle procedure che operano attraverso il centro elaborazione dati, quali trasferimenti di personale direttivo, docente ed ATA, organici, supplenze.

Per questi motivi l'ufficio scolastico provinciale di Catanzaro, dal cui ambito territoriale è sorto il nuovo provveditorato, ha continuato ad agire anche per la parte di territorio non più di sua competenza.

Detti problemi sono comunque in via di soluzione in quanto in questi giorni si sta provvedendo alla installazione delle apparecchiature ed al collegamento con il sistema di trasmissione dati.

Si desidera, infine, far presente che questo Ministero, che ha assegnato all'ufficio scolastico in parola una adeguata dotazione di personale, non mancherà di assumere ogni iniziativa idonea a superare eventuali nuovi inconvenienti e opererà, con il massimo impegno, affinché il provveditorato in parola e tutti gli altri di nuova istituzione possano quanto prima avere piena funzionalità.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la realtà carceraria versa in condizioni sempre più drammatiche, soprattutto sotto l'aspetto sanitario che ne rappresenta una emergenza in espansione;

che degli attuali 51.000 detenuti circa il 40 per cento è costituito da tossicodipendenti, di cui 7.500 sieropositivi per HIV e 2.500 portatori di disagio mentale;

che il prospettato ridimensionamento, ai fini di un risparmio economico, del presidio delle tossicodipendenze è affidato alle figure del medico e dell'infermiere incaricati;

che i SERT – che nel territorio rappresentano il servizio pubblico per le tossicodipendenze – hanno dimostrato una larga incapacità d'integrazione, d'intervento e di operatività;

che la minacciata disarticolazione, all'interno della struttura carceraria, delle figure del medico e dell'infermiere incaricati del presidio porterebbe ad una ulteriore spinta della emergenza sanitaria che da campo delle tossicodipendenze si sposterebbe sull'insieme dei servizi sanitari penitenziari affidati ad un personale che già fa fronte, con grande professionalità e spirito di sacrificio, a carenze ed inadeguatezze di ogni genere,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover attribuire una configurazione giuridica e normativa alle suddette figure professionali, dando al presidio delle tossicodipendenze una stabilizzazione che contempli un proprio capitolo di bilancio.

(4-01018)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - Presso i presidi per tossicodipendenti degli istituti di pena risultano attualmente operare, con rapporto libero-professionale scaturente da apposita convenzione con l'amministrazione, 204 medici, 167 infermieri e 261 esperti, retribuiti con compensi orari lordi rispettivamente di lire 30.000, lire 18.500 (infermiere generico), lire 19.000 (infermiere professionale) e lire 27.800 per gli esperti.

Il possibile ridimensionamento del servizio del presidio sanitario e psicologico per i detenuti tossicodipendenti dipende dalla riduzione degli stanziamenti di bilancio apportata sul capitolo 2120 del corrente esercizio finanziario. Infatti, a fronte di una dotazione complessiva, per il 1995, di circa 30 miliardi (di cui 10 integrati in sede di assestamento di bilancio), la previsione di spesa per il 1996 è stata portata a soli 10 miliardi.

La limitatezza delle risorse disponibili rende, evidentemente, più gravoso l'impegno che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sta approfondendo per potenziare i centri clinici, per attivare i reparti di degenza e cura dei detenuti affetti da AIDS (si richiamano, al riguardo, le note sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 25 ottobre 1995 in tema di compatibilità della condizione detentiva con le patologie prodotte dalla infezione da HIV) e per sorvegliare e contenere il fenomeno delle malattie diffuse (epatite e TBC polmonare).

Va rilevata, fra l'altro, una certa difficoltà nell'instaurare un proficuo rapporto con il Servizio sanitario nazionale, per cui il servizio di presidio sanitario per i detenuti tossicodipendenti spesso si trova a dover supplire, più che integrare, l'opera dei Sert delle USL.

Si vuole, tuttavia sottolineare che, pur in presenza delle suddette riduzioni operate sul capitolo di bilancio, l'amministrazione penitenziaria si è, comunque, impegnata a destinare le risorse disponibili proprio per il personale del presidio tossicodipendenti.

Sarebbe, peraltro, auspicabile, al fine di garantire gli attuali livelli del servizio, prevedere una integrazione dello stanziamento di bilancio dell'ordine di circa 5 miliardi.

Agli ulteriori interventi strutturali, logistici e di formazione del personale, l'amministrazione farà fronte con i fondi residui del decorso

esercizio finanziario, così come previsto dalla normativa vigente per i progetti finalizzati già approvati.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 novembre 1996)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, da qualche mese, i provveditorati agli studi di Catanzaro e di Vibo Valentia non effettuano il pagamento degli stipendi agli insegnanti supplenti;

che a giustificazione di tale inadempienza si dice che il Ministero non eroghi i fondi all'uopo dovuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se tali notizie rispondano al vero;

se tale situazione sia limitata ai suddetti provveditorati;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di risolvere tale incresciosa situazione.

(4-01082)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare, in oggetto indicata, si premette che gli stanziamenti approvati in sede di bilancio del corrente esercizio finanziario sia sul capitolo 1030 (destinato al pagamento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche) sia sul capitolo 1032 (destinato alle supplenze brevi) non sono stati sufficienti a soddisfare la totalità delle specifiche esigenze cui si è dovuto fin qui far fronte, in quanto sono stati utilizzati prioritariamente per la copertura delle retribuzioni rimaste da pagare relativamente all'ultimo trimestre dell'esercizio precedente.

Allo scopo, comunque, di evitare i deprecabili disagi che, di solito, si profilano per i docenti precari nel caso di mancata corresponsione delle spettanze già maturate, sono state attivate le procedure straordinarie per il pagamento in conto sospeso, che hanno comportato il ricorso alle anticipazioni da parte della Banca d'Italia, con la conseguente liquidazione al personale interessato delle competenze arretrate.

Al momento i problemi concernenti i pagamenti in questione sono stati quasi completamente risolti con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge di assestamento del bilancio dello Stato del 1996 e sono *in itinere* le provviste finanziarie per i provveditorati agli studi a saldo dei fabbisogni segnalati per le varie tipologie di supplenze.

Si coglie l'occasione per segnalare che in prospettiva, con il trasferimento alle direzioni provinciali del tesoro della competenza ad ordinare il pagamento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, non dovrebbero più ripresentarsi le disfunzioni

circa la regolarità mensile della liquidazione delle retribuzioni, disfunzioni che hanno negativamente caratterizzato il corrente anno ed il precedente.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BIASCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Con riferimento alla costruzione della superstrada garganica relativamente ai tronchi Vico-Peschici, Peschici-Vieste e Vieste-Mattinata, nonchè per il completamento dell'itinerario garganico;

premessò:

che si tratta di opere la cui progettazione risale agli anni 1980, finalizzate a conseguire una migliore accessibilità alla fascia costiera interessata allo sviluppo turistico e a rendere più agevoli i collegamenti con il capoluogo Foggia, con il sistema viario nazionale, con i centri interni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, interessati a flussi di turismo religioso;

che a seguito della ordinanza del Ministero dell'ambiente del 22 aprile 1993, con la quale veniva istituito il Parco nazionale del Gargano, sono venute a determinarsi gravi situazioni di stallo che impediscono il completamento delle opere in questione con grave danno per l'economia della intera zona,

si chiede di sapere:

quali atti si intenda assumere al fine di contemperare le esigenze operative del Ministero dei lavori pubblici finalizzate al completamento delle opere con quelle del Ministero dell'ambiente che di fatto ha bloccato la realizzazione di alcune opere per le quali erano già intervenuti i prescritti atti di assenso della regione Puglia e della sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e per le quali era stata già avviata anche la relativa gara di appalto;

se si ritenga opportuno sollecitare il tempestivo intervento coordinato dei tre organismi istituzionali per dirimere tutte le controversie che investono l'intera area garganica, interessata a nord tra Peschici e Vieste e a sud tra Mattinata e Baia delle Zagare, in relazione anche alla impossibilità di poter individuare soluzioni alternative, improponibili, per la particolare configurazione del territorio;

quali iniziative si ritenga opportuno intraprendere onde, nel rispetto di una corretta valutazione di impatto ambientale, non perdere di vista le esigenze di crescita civile e di sviluppo economico legate all'importante opera viaria che, peraltro, assume carattere trainante, per la intera provincia di Foggia, alla ricerca di sbocchiolutivi per lo sviluppo e l'occupazione, in presenza, sull'intero territorio della Capitanata, di oltre 110.000 disoccupati.

(4-00638)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade con nota protocollo n. 1132 del 23 settembre 1990, a disposizione dell'onorevole interrogante, ha comunicato quanto segue.

Il tronco Rodi-Vico (due lotti) della superstrada in oggetto è stato completato e aperto al traffico il 25 giugno 1996.

I progetti redatti dal compartimento della viabilità di Bari e relativi al tronco Vico-Peschici (due lotti) sono attualmente ostacolati nella prosecuzione esecutiva dalla costituzione del Parco naturale del Gargano. Il compartimento stesso, fin dal febbraio 1996, ha trasmesso alla direzione del Parco il tracciato di massima del tronco per una valutazione di fattibilità, ma a tutt'oggi è ancora in attesa del parere richiesto. Detti progetti (per l'importo di circa 190 miliardi) sono inseriti nella proposta del programma triennale 1997-1999, attualmente in corso di definizione.

Per quanto concerne il tronco Peschici-Vieste (quattro lotti) si è in possesso dei progetti esecutivi del primo e quarto lotto e dei progetti preliminari del secondo e terzo lotto. Allo stato nessun lotto è stato ancora appaltato.

Infine, per il tronco Vieste-Manfredonia (sette lotti) i primi tre lotti sono già stati realizzati, mentre i rimanenti sono ostacolati nella loro realizzazione dagli identici motivi segnalati nel secondo punto della presente.

Si assicura che è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere una riunione di coordinamento con il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate al fine di superare i contrasti insorti in sede di valutazione di impatto ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la scuola italiana è in una grave situazione di crisi sia per l'inefficienza nella gestione delle risorse sia per l'inadeguatezza e l'indisponibilità, troppo spesso, di attrezzature e strumentazioni didattiche;

che i principi ispiratori del diritto allo studio e al sapere dovrebbero concretizzarsi nel diritto di cittadinanza e nella uguaglianza delle opportunità;

che l'indebitamento finanziario delle famiglie è cresciuto, nel 1995, dell'8,5 per cento confermando il difficile momento dell'economia italiana;

che presumibilmente si avrà un incremento complessivo del «debito di famiglia» il quale graverà pesantemente sui già magri bilanci domestici, ingenerando una ulteriore diminuzione dei consumi;

che l'accrescimento del debito è indice di una significativa diminuzione del tenore di vita e di una sempre maggiore difficoltà

a «tirare avanti» per arrivare alla fine del mese in attesa della busta paga;

che, mediamente, le famiglie spendono per l'istruzione dalle 500.000 lire ad un milione per l'acquisto dei testi scolastici,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti immediati si intenda adottare per risolvere la situazione di grave crisi in cui versa la scuola italiana;

se non si intenda adeguare la spesa per libri scolastici alle esigenze di numerosissime famiglie con figli in età di scuola dell'obbligo e non solo, recuperando la progressività dell'IRPEF con maggiori e ulteriori detrazioni e potenziando ulteriormente gli assegni per i nuclei familiari monoreddito o con numerosi componenti a carico e comunque meno favoriti economicamente;

se in ogni caso gli interventi sollecitati potranno trovare pratica attuazione già con la prossima legge finanziaria.

(4-01808)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la problematica riguardante il costo dei testi scolastici, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, è stata e continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questa amministrazione.

Nelle annuali circolari che disciplinano le operazioni per l'adozione dei libri scolastici l'amministrazione scolastica ha, infatti, sempre raccomandato al collegio docenti cui la vigente normativa demanda, sentiti i consigli di classe, l'adozione di detti testi di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi,

Della questione è stato anche investito l'apposito comitato permanente, istituito con decreto ministeriale n. 168 del 1993, nel quale accanto ad operatori scolastici sono rappresentate le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali del personale delle scuole, le famiglie, il mondo dell'editoria, della distribuzione e della vendita dei testi scolastici.

Tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte in merito formulate da detto comitato è stata predisposta la circolare n. 9 del 9 gennaio 1996 sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole secondarie, la quale reca indicazioni molto circostanziate riguardo all'aspetto del prezzo.

In particolare, si prevede che in sede di adozione si debba tenere conto dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie e che possano essere presi in considerazione solo i libri per i quali risulta fissato il prezzo di copertina desunto dal listino editoriale e, per le novità non ancora incluse in tale listino, il prezzo indicato sulle copie di saggio.

È stata inoltre prevista la possibilità di revoca delle adozioni disposte qualora, successivamente alla deliberazione del collegio dei docenti, dovessero verificarsi aumenti di prezzo.

Nell'intento poi di seguire, per esigenze di conoscenze e di informativa, l'andamento dei prezzi, la medesima circolare impegna poi le case editrici a rimettere all'amministrazione, per il tramite delle associazioni di categoria, i listini riferiti ai libri proposti in adozione.

La recente vertenza tra associazioni editori e associazioni librai, in tema di determinazione di prezzi dei libri scolastici che potrebbe comportare aumenti dei prezzi di copertina rispetto a quelli indicati nell'elenco affisso all'albo delle scuole nonchè i dubbi insorti, circa le compatibilità delle indicazioni fornite dalla succitata circolare con la normativa a tutela della concorrenza, hanno indotto questo Ministero a richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato parere sia in merito alla possibilità di mediazione, da parte di questa amministrazione, nella vertenza in corso che in merito alla legittimità delle disposizioni emanate.

In data 11 luglio 1996 il succitato organo ha espresso l'avviso che la circolare n. 9/89 non contiene misure ingiustamente restrittive della concorrenza; ha escluso invece ogni possibilità di mediazione tra le associazioni di categoria degli editori e dei librai ai fini della composizione della vertenza in atto ritenendo che «la remunerazione dell'attività di vendita svolta dalle singole librerie debba essere lasciata alla libera contrattazione tra le stesse e i singoli editori».

In data 23 luglio 1996, con circolare n. 360, nel portare a conoscenza il parere espresso dall'Autorità garante, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni che prevedono la revoca e la sostituzione dei testi adottati ove dovessero determinarsi aumenti dei prezzi di copertina dei testi scolastici successivi alle adozioni.

Questo Ministero infine, tenuto conto dell'orientamento del comitato permanente, ha prospettato alle associazioni degli istituti di credito più rappresentativi l'opportunità di prevedere adeguate forme di sostegno per l'acquisto da parte della famiglie dei testi scolastici.

Tale iniziativa è stata resa nota con circolare ministeriale n. 508 del 3 settembre 1996.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e per le aree urbane, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che i commi 2 e 4 dell'articolo 208 del nuovo codice della strada stabiliscono che i comuni devono destinare i proventi delle contravvenzioni inflitte agli automobilisti secondo precise finalità, da individuarsi con apposita delibera soggetta ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici;

che il comune di Genova si è reso inadempiente in merito a quanto sopraccitato, non avendo, a tutt'oggi, inviato al Ministero competente la delibera relativa all'anno 1994;

che in sede di bilancio preventivo per l'esercizio 1994 la giunta comunale di Genova ha deciso di destinare il 16 per cento degli incassi derivanti dalle sanzioni amministrative al miglioramento della circolazione stradale, senza nulla specificare in merito alla destinazione del restante 84 per cento;

che in sede di bilancio preventivo dell'esercizio 1995 la suddetta quota è stata ulteriormente ridotta al 9,68 per cento;

che tutto ciò è in contrasto con il dettato del sopracitato articolo 208 che impone l'utilizzo del totale degli incassi (ammontanti, nel caso del comune di Genova, ad oltre dieci miliardi annui) per finalità connesse alla circolazione ed alla sicurezza stradale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere affinché il comune di Genova ottemperi agli adempimenti in questione;

se, ad avviso dei Ministri in indirizzo, nel comportamento del sindaco e della giunta comunale di Genova non siano ravvisabili gli estremi di illecito amministrativo, se non addirittura penale.

(4-00352)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, sono state richieste informazioni all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale con note del 18 giugno e 16 luglio 1996.

L'ispettorato circolazione e traffico, dopo aver espletato l'istruttoria presso il comune di Genova, ha fornito con nota n. 4518 dell'8 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, le seguenti informazioni.

L'articolo 208, comma 4, del nuovo codice della strada prevede la comunicazione al Ministero dei lavori pubblici da parte dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti delle determinazioni assunte con delibera di giunta, sulla ripartizione delle quote dei proventi contravvenzionali derivanti dagli accertamenti sulle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ai comuni stessi.

Il comune di Genova in data 30 agosto 1996 con nota n. 8890/SP ha inviato copia della delibera n. 355 del 29 febbraio 1996 con le previsioni di bilancio per il 1996.

Da tali previsioni si evince che su un totale di 13 miliardi il 99 per cento «pari a lire 12.840.300.000» dei proventi contravvenzionali è destinato a:

servizi di vigilanza urbana (6.348.000.000)

interventi per la viabilità (3.794.000.000)

interventi per la circolazione e la segnaletica (2.698.300.000).

Con la stessa nota n. 8890/SP il comune di Genova ha inviato i prospetti predisposti dal «Civico servizio programmazione, bilancio di analisi economica» per gli anni 1994 e 1995 dai quali si evincono i seguenti dati:

anno 1994

servizi di vigilanza urbana	1.994.850.000
interventi per la viabilità	3.859.300.000
interventi per la circolazione e la segnaletica	2.227.581.500
TOTALE	8.081.731.500

percentuale su 13.000.000.000 = 62 per cento

anno 1995

servizi di vigilanza urbana	4.335.959.320
interventi per la viabilità	4.544.426.000
interventi per la circolazione e la segnaletica	2.614.822.000
TOTALE	11.495.207.320

percentuale su 13.000.000.000 = 88 per cento

Dai dati trasmessi dal comune di Genova si evincono pertanto percentuali diverse da quelle riportate dall'onorevole interrogante pari al 16 per cento per il 1994 e al 9,68 per cento per il 1995.

Si rileva che il comma 4 dell'articolo 128 non prevede alcun tipo di approvazione da parte di questo Ministero, ma solo la constatazione dei dati riguardanti la ripartizione degli introiti derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada.

Questo Ministro ha dato incarico all'ufficio di emanare precise disposizioni alle amministrazioni comunali al fine di omogeneizzare i comportamenti per un utilizzo dei proventi contravvenzionali secondo il dettato dell'articolo 208 del nuovo codice della strada.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(11 novembre 1996)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Genova ha comunicato all'amministrazione comunale di Zoagli (Genova) l'accorpamento dei bambini residenti presso una sola prima classe elementare ubicata nel plesso scolastico della frazione Sant'Ambrogio – scuola «Rossetti» – dello stesso comune;

che questo provvedimento comporterà il trasferimento di alcuni alunni dal centro del comune – scuola «T. Piaggio» – alla periferia, con particolari problemi per un bambino colpito da grave *handicap*;

che gli abitanti e il sindaco hanno esposto le conseguenze negative del provvedimento in questione agli organi competenti, dal Ministero della pubblica istruzione, al provveditore agli studi di Genova, alla direzione didattica del competente I circolo, al presidente del consiglio di circolo di Rapallo,

si chiede di sapere in quale modo si intenda dare risposta alle legittime istanze avanzate dagli abitanti di Zoagli.

(4-01294)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il provveditore agli studi di Genova, nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-1997, in considerazione dell'interesse dei genitori della frazione Sant'Ambrogio a far frequentare ai propri figli la scuola locale e del calo ulteriore della popolazione scolastica della scuola «T. Piaggio», ha autorizzato l'attivazione a Sant'Ambrogio di 2 pluriclassi nella scuola elementare «Rossetti» ed una organizzazione didattica flessibile per la scuola «T. Piaggio», mantenendo inalterato l'organico di 6 posti, ai sensi della circolare ministeriale n. 116 del 22 marzo 1996, «Orientamenti per l'organizzazione didattica della scuola elementare».

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BORNACIN. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che, dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale e della capitaneria di porto, il piano portuale di Imperia attende il benessere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

che Imperia attende da anni di veder attuare una struttura che prevede una zona turistica per il bacino di Porto Maurizio, a ponente della città, e un bacino commerciale ad Oneglia, mentre tra i due centri – Porto Maurizio ed Oneglia – sorgerà invece una zona adibita allo sviluppo della cantieristica,

si chiede di sapere quali siano i termini temporali più solleciti per il benessere mancante.

(4-02050)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Questo ufficio ha richiesto informazioni al Consiglio superiore dei lavori pubblici con lettera del 10 ottobre 1996.

Detto ufficio ha fornito le informazioni richieste con nota protocollo n. 2206 del 29 ottobre 1996.

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante con la citata nota è stato precisato che il piano regolatore del porto di Imperia, recentemente presentato all'esame del predetto consesso, verrà trattato nella prossima adunanza dell'assemblea generale prevista per il 22 novembre 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

BORTOLOTTO, LAGO, SARTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il tratto di valle che conduce da Bassano a Pergine Valsugana, percorso dal fiume Brenta, ed il successivo, che da Pergine scende a Trento, percorso dal torrente Fersina, sono i solchi naturali su cui insistono sia la strada statale n. 47 che la ferrovia Venezia-Trento, nell'ambito della direttrice che dal Brennero conduce nel cuore del Veneto;

che si tratta di un percorso che dal punto di vista storico-ambientale ha visto lo stratificarsi, proprio per la sua antica natura di via di comunicazione e militare, di notevoli realtà paesaggistiche, ambientali e culturali (ne sono testimonianza i notevoli terrazzamenti coltivati sulla mezza costa, le fortificazioni, le pievi, le abbazie, i reperti di archeologia industriale e le stesse vie di comunicazione compresa la vecchia ferrovia i cui primi progetti risalgono al 1848); inoltre il complesso di questo territorio è da anni oggetto di studio anche con seminari residenziali organizzati da università straniere e studiosi di varia nazionalità;

che nella pluridecennale storia della trasformazione della strada statale n. 47 in superstrada, che ha causato enormi danni all'ambiente, rimangono da attrezzare, nel territorio del Veneto, ormai solo la variante di Pove del Grappa (in provincia di Vicenza) tra il chilometro 46+600 ed il chilometro 48+300, nonché le varianti di Solagna e San Nazario tra il chilometro 49+400 ed il chilometro 57+200;

che queste sono oggetto di progettazione dal 1982 a cura di un professionista che ha redatto numerose versioni di entrambe le varianti menzionate per conto della locale comunità montana e, dal 1987, per conto della regione Veneto;

che sono stati realizzati nello stesso tempo altri intervalli di tale superstrada, in particolare la variante di San Marino tra il chilometro 59+600 ed il chilometro 63+200;

che questa ha dato luogo ad uno scempio paesaggistico che è servito alle rappresentanze politiche succedutesi nel tempo (che pure erano tutt'altro che estranee alla genesi di tale oscenità) per sostenere che ulteriori esempi del genere non dovevano più ripetersi e ciò ha innescato un sin troppo facile appello alla risoluzione della variante di Solagna e San Nazario, impiegando al massimo tracciati entro le gallerie;

che è rimasta intentata, nella progettazione sino ad ora sostenuta dalla regione Veneto per le due varianti da realizzare, un'indagine mirante a ricavare una soluzione complessiva del problema viabilistico del tratto di valle, mirando al miglioramento simultaneo dei tracciati sia della strada che della ferrovia;

che gli scopi da conseguire – oltre al necessario miglioramento della strada statale e all'avvio del potenziamento del vettore ferroviario – possono senz'altro comprendere anche un risparmio globale di risorse da raggiungere attraverso scambi di sedimi tra intervalli di linea ferroviaria e tratte di superstrada da realizzare all'aperto;

che ciò potrebbe portare alla diminuzione del costo di realizzazione del complesso degli interventi stradale-ferroviario anche rispetto alle soluzioni sino ad ora avanzate (una proposta che va in questa dire-

zione è stata realizzata dall'ingegner Alberto Baccega e presentata in regione);

sottolineando che secondo le progettazioni avviate sotto il controllo della regione Veneto sono emerse proposte che si affidano, per la soluzione della tratta di Solagna e San Nazario, all'impiego pressochè uniforme di tracciati in galleria, quando non implicino, per attraversare indebitamente il fiume – in località altrimenti pregevoli – lunghi, brutti e costosi viadotti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire a sostegno del «progetto Baccega» che con la simultanea progettazione di una superstrada e un miglioramento del tracciato ferroviario – in linea con gli intenti esposti in premessa – riesce a comporre in un unico quadro di riferimento le esigenze di entrambi con esiti vantaggiosi sia dal punto di vista territoriale che finanziario.

(4-01231)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con note del 24 luglio e 23 settembre 1996.

Il predetto ente, con nota n. 1380/1422 dell'11 ottobre 1996 ed allegata relazione, a disposizione degli onorevoli interroganti, ha riferito che in ordine alle varianti di Solagna e San Nazario sulla strada statale n. 47 sono in fase di sviluppo altri due progetti preliminari approntati allo scopo di approfondire il tema della valutazione di impatto ambientale relativa a diverse possibili soluzioni di tracciato.

Il primo di essi, redatto a cura dell'ingegner Mazzalai, nell'ambito di un incarico affidatogli dalla comunità montana del Brenta, prevede due lotti funzionali di cui:

il primo in sinistra Brenta, totalmente in galleria, con estesa del tratto di circa 5.400 metri, 400 dei quali costituiscono la rampa di raccordo terminale a sud;

il secondo, in destra Brenta, risulta esteso per circa 3.300 metri e comprende il ponte sul fiume Brenta (attraverso una soluzione meno estesa di quella assunta nel precedente progetto Berti) e le gallerie per un'estesa media di 2.510 metri. Tale lotto si conclude, analogamente al progetto Berti, alla medesima progressiva, conseguendo un esito diverso circa il posizionamento del superamento del Brenta in località apparentemente più adatta dal punto di vista paesaggistico e sicuramente migliore da quello urbanistico.

In tale soluzione il progettista offre una valutazione legata alle cifre proposte dall'ingegner Berti e ricondotte alla stessa data di computazione dello stesso (dicembre 1991) per poter raffrontare le due soluzioni anche dal punto di vista economico. Ne deriva una stima del costo di costruzione di poco inferiore a quella proposta nel progetto Berti ammontante a lire 325-337 miliardi.

Entrambi i lotti, una volta conclusi, rimettono l'attuale tracciato della strada statale n. 47 all'uso dei movimenti locali proponendone il declassamento.

Un secondo tracciato è stato proposto a cura di associazioni locali in vista di una risoluzione contestuale del tracciato della superstrada tenendo conto anche di talune asserite esigenze di miglioramento del tracciato della parallela linea ferroviaria Trento-Venezia, indicato come «Progetto ingegner Baccega».

Tale progettazione prende in esame la possibilità di eseguire all'aperto una maggiore estesa del tracciato della variante alla strada statale n. 47 tramite lo scambio di alcuni sedimi ora attribuiti al tracciato della parallela linea ferroviaria Trento-Venezia. Questo metodo comporta dei vantaggi in quanto ipotizza una soluzione complessiva del problema viabilistico nel tratto di valle, mirando al miglioramento simultaneo dei tracciati sia della strada che della ferrovia.

Tale proposta progettuale permette di dar corpo a soluzioni coordinate in partenza tra di loro, sia dal punto di vista urbanistico che da quello ambientale.

In particolare il coordinamento simultaneo delle due soluzioni può conseguire i seguenti obiettivi:

in ambito stradale:

ridurre a zero l'estensione di nuovi viadotti;

ridurre a zero l'estensione delle rampe di accesso alle gallerie della superstrada;

ridurre al minimo l'abbandono di tratte di statale già a quattro corsie;

ridurre al minimo il costo delle connessioni tra la superstrada e la viabilità ordinaria (svincolo di Rivalta, svincolo a nord di Carpanè, svincolo di Campese);

ridurre - stante un profilo di compatibilità ambientale di livello appropriato - il costo di costruzione e i costi di esercizio al minimo;

in ambito ferroviario:

coinvolgere modifiche del tracciato ferroviario ove queste risultino utili a migliorarne le caratteristiche (raggio delle curve, sagoma delle gallerie) in maniera significativa, in vista del traguardo dell'elettrificazione della linea, nell'ambito del suo auspicato potenziamento, sia nel settore del trasporto passeggeri che in quello strategico delle merci del quadrante della rete ferroviaria che faccia riferimento al valico del Brennero;

configurare varianti capaci di confermare la facoltà di rendere servizi passeggeri presso le attuali fermate (da pensare potenzialmente dotabili di adeguate attrezzature nel caso in cui siano provviste di binario di incrocio);

mantenere la facoltà di operare il raddoppio del binario in fasi e tempi successivi;

raggiungere gli *standard* geometrici del tracciato per permettere l'impostazione dei servizi alla massima velocità compatibile per convogli in rango A e in rango B e mantenere un margine di ulteriore aumento di velocità per il rango P.

Il tracciato della variante di cui trattasi si sviluppa in modo da non introdurre nuove partizioni territoriali o segregazioni di zone altrimenti da ricompattare.

Nel caso del comune di Solagna, attraverso l'introduzione della variante ferroviaria indicata, si consegue la completa ricucitura del territorio di fondovalle. Questa soluzione che prevede la permanenza all'aperto del tracciato della superstrada e il trasferimento in galleria della linea ferroviaria è in grado di apportare dei miglioramenti agli insediamenti dello stesso comune.

L'introduzione di opere concernenti il nuovo tracciato - della superstrada e quello della ferrovia - richiede il coordinamento delle due strutture e delle due progettazioni secondo un intento gestionale che indica uno sviluppo parallelo di entrambe su accordo preliminare tra i due enti competenti che preveda la ripartizione dei costi e delle modalità di completamento delle parti di rispettiva competenza.

Tale variante ha un'estesa complessiva di 7.850 metri contro gli 8.330 del progetto Mazalai cui vanno sommate tratte a perdere per ulteriori 400 metri e contro entità del tutto analoghe del progetto Berti che prevedeva anche tratte a perdere per 630 (da costruire e abbandonare per l'esecuzione di stralci funzionali).

L'estesa totale delle gallerie si riduce di almeno due chilometri e compare distribuita in quattro tratti (1.620 metri, 640 metri, 2.250 metri e 320 metri) che possono costituire due lotti funzionali.

L'estesa dei viadotti è complessivamente, a causa della sostituzione dei ponti a nord del comune di Solagna, pari a complessivi 270 metri per carreggiata.

Le varianti ferroviarie sono estese rispettivamente per metri 3.351 (variante della Corda) e 3.060 metri (variante dei Fontanazzi). Di esse un totale di 3.350 metri è previsto in galleria con sede a semplice binario e i tratti rimanenti all'aperto su sede in terrapieno o trincea. Il loro costo è stato stimato in 45 miliardi di lire a prezzi attuali tenuto conto che alcuni sedimi risultano oggetto di scambio con altri appartenenti alla strada statale n. 47.

La stima dei costi del progetto complessivo è pari a circa 300 miliardi a prezzi odierni.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

BORTOLOTTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la legge n. 148 del 1990 ha bloccato l'organico e l'istituzione di nuove classi di scuola elementare a tempo pieno, consentendo la continuazione di quelle esistenti;

che ciò ha provocato evidenti disparità sul territorio nazionale: nel Nord-Ovest le classi a tempo pieno sono il 27 per cento, nel Nord-Est il 15 per cento;

che la domanda di scuola a tempo pieno (40 ore compresa la mensa su 5 giorni, sabato libero) rimana elevata, come risulta dal «Rapporto sull'attuazione della riforma della scuola elementare» del marzo 1996, a cura del Ministero della pubblica istruzione;

che il tempo pieno non risponde solo ad esigenze di organizzazione familiare, ma permette al bambino tempi più distesi per l'apprendimento e maggior tempo per stare insieme ai compagni imparando, giocando, sfuggendo alla televisione;

che il comitato genitori della scuola elementare «Da Porto» del quarto circolo di Vicenza ha raccolto nel marzo 1996 quasi 3.000 firme, solo in quella provincia, per chiedere l'istituzione di nuove classi a tempo pieno dove c'è la richiesta dell'utenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di aderire alla richiesta dei genitori.

(4-01043)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 425 del 1996, il provveditore agli studi di Vicenza, in relazione alle accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali, ha autorizzato l'istituzione di ulteriori 13 posti di tempo pieno rispetto a quelli previsti nell'organico di diritto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

BOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* —
Premesso:

che i collegamenti su gomma Nord-Sud non sono rispondenti alle esigenze attuali del paese;

che la realizzazione della variante di valico fra Bologna e Firenze non potrà effettuarsi in tempi ragionevolmente brevi;

che si avvicina celermente l'evento del Giubileo per il quale, secondo le stime, è previsto un copioso afflusso di pellegrini;

che risulta utile favorire un flusso alla circolazione di tipo trasversale alternativo alla dorsale appenninica;

che già allo stato attuale il traffico in Toscana, in particolare dei mezzi pesanti provenienti da ovest (costa tirrenica e porto di Livorno), raggiunge l'Emilia da Pistoia attraverso la vecchia Porrettana;

che la statale n. 64 Porrettana, che collega Bologna con Pistoia, è oggetto di un progetto finanziato con un contributo della Comunità europea, per un importo complessivo di lire 120 miliardi, da realizzarsi sul versante emiliano;

che il versante toscano della Porrettana è abbandonato da anni ed attualmente in pessimo stato di manutenzione, si presenta ad alta pericolosità ed è largamente insufficiente alle esigenze della circolazione;

che la statale anzidetta si collega con l'autostrada A1 presso Sasso Marconi,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno dare priorità all'esecuzione di opere atte a modernizzare l'arteria suddetta affinché possa essere utilizzata come valida alternativa al tracciato autostradale.

(4-02598)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto questa amministrazione con nota del 24 luglio 1996 ha richiesto all'ANAS le informazioni utili per la risposta al suddetto atto parlamentare.

L'ANAS con nota n. 703-889 del 25 ottobre 1996 rappresenta che la strada statale n. 64 «Porrettana» di vetusta costruzione è stata oggetto da parte dell'ANAS stesso – compartimento per la viabilità della Toscana – di interventi di manutenzione nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie, in considerazione della viabilità a maggiore intensità di traffico nella regione Toscana.

Nel piano stralcio 1996 di completamento del piano decennale della grande viabilità, che terminerà con l'anno in corso, è stata destinata la somma di lire 25 miliardi per l'eliminazione dei cosiddetti «punti neri» (strettoie, curve pericolose e tratti con alta incidentalità); del piano è previsto un intervento per l'importo di 500 milioni finalizzato alla eliminazione di una strettoia con curva pericolosa al chilometro 24+400 della strada statale n. 64 «Porrettana». Il progetto di tale intervento è all'esame degli uffici tecnici dell'ANAS.

Per l'anno 1997 una quota parte delle assegnazioni all'ufficio compartimentale competente verrà destinata alla manutenzione ordinaria e naturalmente a quella straordinaria della predetta statale.

Per le sue caratteristiche plano-altimetriche la statale in oggetto – secondo l'ANAS – non può essere considerata valida alternativa al tracciato autostradale se non a seguito di interventi di notevole impegno finanziario, attualmente non previsti nei progetti redatti d'intesa con la regione e che, comunque, comporterebbero difficoltà d'ordine ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

BRIGNONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che sulla strada statale del Colle di Tenda e della Valle Roja, nel tratto compreso fra il confine delle province di Torino e di Cuneo e

l'abitato del comune di Cavallermaggiore (dal chilometro 17 al chilometro 31 circa), negli ultimi venticinque anni hanno perso la vita 130 persone a causa della presenza di numerosi alberi ancora radicati in banchina, nonostante gli appelli da più parti e a vari livelli sollevati;

che nell'avversa stagione, compresa fra i mesi di ottobre e di marzo, la presenza di questi alberi, piantati circa sessanta anni fa, quando il volume del traffico era notevolmente più ridotto e lento, aggrava ulteriormente i pericoli derivanti dalla nebbia frequente e dal fondo stradale viscido e ghiacciato;

che questo tratto è un tipico esempio della inadeguatezza in provincia di Cuneo della viabilità statale, che necessita ormai da decenni di un generale ammodernamento,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno effettuare un'attenta ed approfondita valutazione della situazione esposta al fine di adottare al più presto i necessari ed improrogabili provvedimenti atti ad evitare la perdita di ulteriori vite umane.

(4-01255)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha richiesto informazioni all'ANAS con nota del 24 luglio 1996.

L'ANAS ha fornito le informazioni richieste con nota del 28 agosto 1996 a disposizione dell'onorevole interrogante.

Con tale nota l'ANAS fa presente che l'eventuale taglio delle alberature è condizionato al parere del Corpo forestale e del Ministero per i beni culturali e ambientali, oltre che alla ripiantumazione, difficilmente fattibile, a detta dell'ANAS, poichè i nuovi alberi dovrebbero essere riportati ad una distanza tale da cadere in ambito di proprietà privata con obbligo di oneri espropriativi.

Questo Ministro, in considerazione delle gravissime motivazioni che hanno ispirato l'interrogazione in oggetto, ha sollecitato l'ANAS, con contestuale coinvolgimento del competente provveditorato, affinché in tempi stretti e certi si adottino i necessari provvedimenti al fine di evitare l'ulteriore perdita di vite umane.

Quanto sopra in collaborazione con gli enti istituzionali interessati.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dalla stampa quotidiana («Puglia» del 27 luglio 1996) si è appreso che il SIULP ha denunciato ai Ministri in indirizzo quanto segue: «Il regime di semilibertà concesso a Francesco Pontiero, 46 anni, il detenuto che lo scorso 10 luglio ha ucciso l'agente di polizia Francesco

Tammone, 26 anni, al quartiere «Serpentone» di Potenza, avrebbe dovuto essere revocato a maggio, due mesi prima dell'omicidio del poliziotto» e che «Pontiero, in ottemperanza agli obblighi del regime di semilibertà, non avrebbe potuto avere contatti con altri pregiudicati»; invece, il 13 maggio scorso fu «sorpreso dal personale della questura in compagnia del pluripregiudicato Carlo Troia» (anche lui arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Francesco Tammone per resistenza a pubblico ufficiale); «Per tale motivo in data 16 maggio la questura di Potenza segnalava al magistrato di sorveglianza la violazione in cui era incorso il Pontiero. Sulla base degli atti ufficiali è possibile affermare con certezza che il consiglio deliberante sulla revoca della semilibertà al Pontiero si è riunito il 9 luglio: il giorno prima dell'uccisione del poliziotto e quasi due mesi dopo la segnalazione della questura. La decisione del collegio giudicante, che si è pronunciato sulla revoca dei benefici al Pontiero, riteniamo che abbia vagato per tre giorni nel palazzo di giustizia, approdando in cancelleria alle 13,15 del 12 luglio 1996: beffa della sorte, due giorni dopo la morte dell'agente Tammone»,

si chiede di sapere se si intenda accertare eventuali responsabilità per i tempi di revoca della semilibertà a Pontiero o, nel caso si sia a tanto già provveduto, quali esse siano.

(4-01510)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il presidente del tribunale di sorveglianza e il prefetto di Potenza (tramite il Ministero dell'interno) hanno comunicato quanto segue.

Il 16 aprile 1996 il tribunale di sorveglianza di Potenza ammetteva Francesco Pontiero alla misura alternativa della semilibertà, sulla scorta dell'osservazione penitenziaria che evidenziava indubbi progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento in vista di un graduale reinserimento sociale, nonchè dell'esito positivo dei permessi-premio, più volte concessigli.

All'epoca, il Pontiero era soggetto all'esecuzione di una sentenza di condanna ad anni 4, mesi 8, giorni 10 di reclusione, dei quali aveva espiato oltre 4 anni, con un fine pena al 28 giugno 1996.

Il 23 aprile 1996 il tribunale di sorveglianza citato disponeva l'estensione della propria ordinanza anche in riferimento a due sentenze di condanna per il reato di guida senza patente.

Il 16 maggio 1996 la questura di Potenza segnalava che il Pontiero era stato identificato in compagnia di un pregiudicato, tale Carlo Troia, condannato per emissione di assegni a vuoto e per detenzione abusiva di arma commessa nel 1992.

Il magistrato di sorveglianza di Potenza, ritenendo che non vi fossero gli estremi per la sospensione provvisoria della misura alternativa, disponeva la trasmissione degli atti al tribunale per la valutazione nel merito. Ordinava, altresì, la comparizione del Pontiero, che forniva giustificazione del suo comportamento.

Il Pontiero veniva diffidato a tenere comportamenti più consoni al suo stato di semilibero.

Fissata al 9 luglio 1996 l'udienza per l'eventuale revoca della misura alternativa il relativo provvedimento veniva depositato il 12 luglio 1996.

Il presidente del tribunale di sorveglianza ha fatto presente che, nel caso di specie, non erano ravvisabili motivi di urgenza tali da comportare l'esecuzione immediata del provvedimento (pervenuto alla questura di Potenza il giorno successivo al deposito). In particolare, il presidente ha evidenziato che i più recenti rapporti informativi dei carabinieri della stazione di Potenza (del 21 giugno e del 1° luglio 1996), nonché il rapporto proveniente dalla casa circondariale di quella città, esprimevano concordi valutazioni positive sull'andamento della misura alternativa, rispetto alle quali l'episodio segnalato dalla questura poteva considerarsi un caso isolato.

Alla luce degli elementi forniti dall'autorità giudiziaria interpellata, non ritiene il Ministro di dover ravvisare, nella vicenda come ora ricostruita, comportamenti violativi della deontologia professionale da parte di magistrati.

Ed invero, quanto al provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza competente non ha ritenuto di attribuire all'incontro del 13 maggio 1996 tra il Pontiero e il pregiudicato Troia una rilevanza tale da determinare la sospensione provvisoria del regime di semilibertà per il primo (articolo 51-ter dell'ordinamento penitenziario), nessun giudizio il Ministro può formulare, essendogli - com'è noto - precluso il sindacato sul merito di provvedimenti giurisdizionali motivati.

Giova, d'altra parte, osservare che il provvedimento in questione (sospensione provvisoria della misura alternativa) non è configurabile come atto dovuto, collegato automaticamente al verificarsi di determinati presupposti, bensì come atto discrezionale, con il quale il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare se un certo comportamento ascrivibile al detenuto semilibero - comportamento che, peraltro, la legge (articolo 53-ter dell'ordinamento penitenziario citato) non codifica in precise tipologie - appalesi o meno la inidoneità del medesimo al trattamento (articolo 51 dell'ordinamento penitenziario) e, conseguentemente, giustifichi o meno, in prospettiva, la revoca della misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza.

Non può, pertanto, aderirsi alla prospettazione dell'onorevole interrogante, secondo cui detta revoca sarebbe intervenuta con «ritardo» di circa due mesi rispetto alla data della segnalazione, da parte della questura di Potenza, dell'incontro tra il semilibero Pontiero e il pregiudicato Troia, atteso che, per quanto sopra osservato, tale ultimo fatto non poteva determinare, in via immediata, l'adozione di atti dovuti da parte dell'organo monocratico (sospensione provvisoria della misura) o dell'organo collegiale (revoca della misura).

Nè di «ritardo» può parlarsi con riferimento ai tempi di deposito del provvedimento di revoca della semilibertà emesso dal tribunale di sorveglianza di Potenza in data 9 luglio 1996: detto provvedimento risulta, infatti, depositato 3 giorni dopo la decisione (12 luglio), vale a di-

re nel rispetto del termine di 5 giorni previsto dalla legge per i procedimenti camerati (articolo 128 del codice di procedura penale).

L'accertata regolarità della procedura conclusasi con la revoca della semilibertà per il Pontiero non fa, evidentemente, venir meno il rammarrico e l'esecrazione per il grave delitto da costui commesso proprio nei pochi giorni intercorsi tra la decisione del tribunale di sorveglianza e la sua esecuzione; delitto che, peraltro, si presenta come evento radicalmente contraddittorio e imprevedibile rispetto a un percorso trattamentale e di reinserimento del Pontiero che le stesse forze di polizia avevano, sino a pochi giorni prima del fatto, definito in termini del tutto positivi.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 novembre 1996)

CAMPUS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – L'interrogante chiede di sapere se corrisponda a realtà quanto riferito da organi di stampa circa il trasferimento in atto di detenuti da alcuni penitenziari della penisola alle strutture carcerarie ubicate nell'isola dell'Asinara;

si chiede inoltre di sapere se tale evenienza non debba essere più opportunamente sospesa non essendo stato ancora convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, per la proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara e, pertanto, il decreto essendo ancora suscettibile di modifiche da parte del Parlamento, sulla base di quelle istanze che più volte, e con vigore, sono state rappresentate sia da parte del territorio che degli enti locali interessati. Ciò anche al fine che tale aumento nel numero dei detenuti non possa essere interpretato come una forma di pressione nei confronti delle decisioni del Parlamento oltrechè come un ulteriore aggravio della penalizzazione del territorio di Porto Torres e di Stintino proprio agli inizi della stagione turistica.

(4-00039)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di ovviare alla preoccupante situazione di sovraffollamento in cui versa la casa circondariale di Milano-San Vittore, è stato indotto a programmare, in tempi rapidi, un trasferimento di oltre 1.000 detenuti dal predetto istituto, individuando i posti all'uopo disponibili su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito del suddetto piano 140 detenuti sono stati assegnati alla sezione di reclusione dell'Asinara destinata ai cosiddetti «comuni».

Si precisa che trattasi di soggetti con posizione giuridica definitiva e con un fine pena assai ridotto, per cui la loro detenzione sull'isola non incide sull'*iter* della realizzazione del Parco dell'Asinara.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(11 novembre 1996)

CAMPUS, MARTELLI, MULAS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 10 ottobre 1995 è stato pubblicato il decreto ministeriale per il bando di concorso, per titoli e per esami, a 503 posti di direttore didattico nelle scuole elementari ivi comprese le scuole elementari della provincia di Bolzano in lingua italiana;

che le domande di partecipazione sono state circa 9.000 in tutta Italia, mentre i partecipanti effettivi sono stati circa 7.500;

che gli ammessi alla prova orale sono stati 694, pari al 9,26 per cento dei candidati;

che dei 260 candidati provenienti dalla Sardegna solo 8 hanno superato la prova scritta, con un rapporto per i sardi tra i partecipanti alla prova scritta e gli ammessi alla prova orale pari al 3 per cento, valore questo di due terzi inferiore rispetto a quello del 9,26 per cento che deve intendersi come una media nazionale e che comunque rappresenta solo lo 0,1 per cento del numero complessivo degli aspiranti,

considerando che dei 503 posti messi a concorso oltre 100 sono destinati a ricoprire le sedi vacanti in Sardegna;

preso atto che la sproporzione nel rapporto tra i candidati e idonei alla prova orale per i concorrenti di origine sarda e quelli di altre regioni appare evidentemente eclatante,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di conoscere la composizione della commissione d'esame, con particolare riguardo alle regioni e città di nascita e di provenienza dei singoli commissari e le regioni e città di provenienza dei candidati che hanno superato la prova scritta; ciò al fine di fugare il dubbio di ingerenze «geografiche» nelle valutazioni di merito dei candidati e poter così programmare quindi idonei e necessari interventi sul piano socioculturale da parte del competente Ministero per superare un così evidente divario culturale tra la Sardegna e le altre regioni.

(4-01244)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alle rimostranze espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata – a proposito dell'esiguo numero di candidati provenienti dalla Sardegna che hanno superato le prove del concorso a 503 posti di direttore didattico – si premette che gli elementi di valutazione al riguardo acquisiti escludono che tale circostanza sia da attribuire ad irregolarità procedurali o ad inosservanza delle disposizioni normative, in atto regolanti la materia.

In particolare, l'assoluta garanzia, offerta dall'anonimato dei candidati, rigorosamente rispettata, come ha avuto modo di accertare la Direzione generale cui è devoluta la vigilanza in materia di istruzione elementare, è stata tale da fugare ogni dubbio circa possibili interferenze tra le zone di origine dei commissari e i concorrenti di origine sarda.

Quanto ai componenti della commissione esaminatrice, essi sono stati scelti e nominati nella piena osservanza dell'articolo 414 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 che – per i concorsi di accesso a posti di personale direttivo – stabilisce che le relative commissioni siano composte da un docente universitario, con funzione di presidente, da un ispettore tecnico del contingente appartenente al settore di scuola cui si riferisce il concorso, da due direttori didattici (o presidi) e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con la qualifica di dirigente.

Sempre in ottemperanza del suindicato articolo (commi 2 e 4), il presidente e i direttori didattici sono stati scelti tra i docenti universitari e gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo scolastico, iscritti negli appositi elenchi, compilati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Premesso che la relativa documentazione può essere visionata presso l'anzidetta Direzione generale di questo Ministero, si precisa poi che i 261 candidati sardi presenti alla prova scritta costituiscono il 3,38 per cento dei partecipanti, mentre le sedi disponibili in Sardegna sono il 18 per cento dei posti disponibili.

Certo il Ministero non ignora la situazione del personale direttivo della scuola elementare nativo e residente nella regione Sardegna, ma la vigente legislazione non consente di limitare l'accesso ai concorsi di cui trattasi ai soli cittadini della predetta o di altre regioni.

Si tratta di un problema che, in prospettiva, potrà trovare soluzione solo nella competente sede legislativa.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

CORRAO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la giornata della promozione dei musei d'Europa inspiegabilmente non è stata adottata dalla regione Sicilia perchè – a suo dire – l'assessore regionale ai beni culturali non ne era stato informato;

che il risultato è stato la penalizzazione dei numerosi turisti e cittadini che non hanno potuto fruire della prevista facoltà d'ingresso gratuito ai musei pubblici,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto di stabilire opportune intese con la regione Sicilia.

(4-02201)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che è stata un'iniziativa di questa amministrazione

fissare per il giorno 29 settembre 1996 la data della «Giornata europea del patrimonio», disponendo, in occasione di tale giornata, l'ingresso gratuito in tutti i musei, gallerie, aree archeologiche e monumenti statali, ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Nel contempo, con circolare del 1° agosto 1996, indirizzata anche a tutte le regioni, si è provveduto ad invitare gli altri enti a voler partecipare a detta manifestazione ognuno con almeno una propria iniziativa.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e per lo sport*

VELTRONI

(18 novembre 1996)

COSTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere se, in occasione delle celebrazioni della giornata dei diritti dei bambini, il prossimo 20 novembre, data della Convenzione ONU dei diritti dei bambini, non intenda attivarsi per divulgare una cultura a favore dell'infanzia in un paese che ormai vanta un primato mondiale della diminuzione delle nascite e se non intenda emanare provvedimenti legislativi più agili per rendere celere e cioè effettivo il diritto di adottare da parte di chi vuole accogliere i bambini strappandoli dagli istituti sicuramente inadeguati, molto costosi e spesso assai diseducativi.

(4-00842)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia ha già assunto iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per la diffusione della conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo tra gli operatori e nelle strutture della giustizia minorile. Il lavoro avviato in tal senso continuerà nel prossimo futuro, anche attraverso iniziative locali per l'aggiornamento degli operatori.

La diffusione di una specifica cultura a favore dell'infanzia è, di certo, un'esigenza profondamente sentita nel nostro paese. La stessa ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione predetta comporta, d'altra parte, specifici impegni in tal senso da parte delle istituzioni pubbliche. A questo riguardo, va evidenziata la sollecitudine con la quale l'Ufficio centrale per la giustizia minorile si è mostrato pronto a partecipare ad ogni iniziativa interistituzionale volta a diffondere tale cultura dell'infanzia. In particolare, vanno sottolineate le specifiche competenze di coordinamento svolte presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione minorile, al quale i rappresentanti del predetto Ufficio centrale partecipano attivamente da tempo. Sarebbe, quindi, auspicabile che le istituzioni e gli organismi preposti a funzioni di coordinamento e di sen-

sibilizzazione degli operatori scolastici, sociali e della giustizia, nonché dell'opinione pubblica, continuino l'attività già intrapresa nel recente passato, anche su sollecitazione dello stesso Comitato delle Nazioni Unite per l'attuazione della Convenzione menzionata, e individuino ulteriori prospettive di collaborazione.

Per quanto concerne la specifica questione dei provvedimenti legislativi in materia di affidamento dei minori ed il ricorso alla misura dell'affidamento ad istituti di accoglienza di minori in stato di abbandono o di grave disagio affettivo, familiare e sociale, occorre precisare che l'attuale normativa (in particolare la legge 4 maggio 1983, n. 184) prevede il collocamento dei minori abbandonati in istituto soltanto come misura temporanea e residuale, quando, cioè, non sia possibile l'inserimento del minore in una famiglia affidataria o presso una comunità di tipo familiare.

Attualmente il numero dei minori collocati in istituto nel nostro paese è ancora molto alto, nonostante siano passati oltre tredici anni dall'entrata in vigore dell'attuale normativa sull'adozione e sull'affidamento. La situazione è stata indubbiamente determinata, come risulta dalle numerose ricerche ed analisi svolte in questi anni da numerose istituzioni pubbliche e private (università, fondazioni scientifiche, organismi di coordinamento del privato sociale, lo stesso Ufficio centrale succitato), dalla disomogeneità delle politiche sociali attuate a livello centrale e periferico nel nostro paese. Da una situazione di partenza già molto variegata e contraddittoria, caratterizzata da un forte squilibrio Nord-Sud sia per quanto riguarda l'incidenza del fenomeno dell'abbandono di minori, sia per ciò che concerne le tipologie dell'intervento sociale, si è passati, nel corso dell'ultimo decennio soprattutto, ad una situazione di maggiore flessibilità dei servizi educativo-assistenziali per minori in difficoltà, condizionata, tuttavia, negativamente dalla distribuzione disomogenea delle risorse umane ed economiche disponibili localmente.

Più dettagliatamente, fino agli anni Settanta l'indirizzo prevalente nel settore dell'intervento sociale a sostegno dell'infanzia nel nostro paese è rimasto incentrato su un approccio «assistenzialistico», basato su una rete di grandi istituti d'accoglienza e sull'erogazione di «rette» *procapite* per i loro ospiti d'importo alquanto ridotto.

La modificazione dei paradigmi d'intervento, conseguente ai nuovi indirizzi assunti in altri settori del lavoro sociale (in particolare per quanto riguarda la salute mentale), fece sì, negli anni Settanta-Ottanta, che anche nel campo dell'assistenza all'infanzia si attuassero localmente esperienze molto significative di affidamento di minori in difficoltà a famiglie affidatarie, a strutture di dimensioni ridotte o a comunità di tipo familiare. Tali esperienze si sono diffuse in modo capillare soprattutto in alcune regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana), mentre sono ancora limitate in gran parte delle regioni meridionali. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che, a fronte di un numero elevato di minori in stato di abbandono, le risorse economiche non consentono a tutti gli enti locali di quelle regioni di farsi carico di servizi estremamente costosi quali i servizi di affidamento etero-fami-

liare e le case-famiglia. D'altra parte, in alcune zone non è ancora diffusa la cultura dell'affido e sono tuttora troppo poche le famiglie disposte a farsi carico dei problemi di quelle in difficoltà, accogliendo al proprio interno i loro figli. Alcuni enti locali (per esempio, il comune di Roma) hanno, recentemente, avviato campagne di sensibilizzazione molto meritorie in questa direzione, dalle quali si attendono i frutti nel prossimo futuro.

Occorre precisare, d'altra parte, che pur nell'attuale persistenza del fenomeno del collocamento di minori abbandonati in istituti (comunque drasticamente ridotto nel corso del tempo: il numero medio dei minori istituzionalizzati negli anni Sessanta e Settanta è circa triplo di quello attuale), non si possono generalizzare le valutazioni negative sugli *standard* educativi degli istituti oggi operativi; a fronte di una generale inadeguatezza dell'istituto di grandi dimensioni, che costituisce intrinsecamente un ambiente di vita spersonalizzante, alcuni degli enti gestori di questo tipo di strutture hanno operato profonde ristrutturazioni interne, organizzandosi in piccole comunità più rispondenti agli obiettivi di protezione affettiva e di educazione dei loro piccoli ospiti.

È indubbio, tuttavia, che occorre compiere oggi uno sforzo complessivo di coordinamento della normativa vigente a livello locale, che presenta notevoli differenziazioni, sia per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie strutturali (dimensioni, numero massimo di ospiti, rapporto numerico operatori/minori accolti, indirizzi educativi adottati, eccetera, sia per quanto riguarda l'importo delle sovvenzioni erogate dalle istituzioni pubbliche (che può variare grandemente da comune a comune).

Queste misure di razionalizzazione dovrebbero essere destinate ad un miglioramento del servizio d'accoglienza dei minori abbandonati, ma non avrebbero, comunque, alcun effetto sulla riduzione del numero complessivo di tali minori. Infatti, nella grande maggioranza dei casi, il collocamento in istituto o in casa-famiglia o presso una famiglia affidataria risulta l'unico provvedimento adottabile da parte del giudice, in quanto non è possibile attivare la procedura di adottabilità. Moltissimi tra i minori che versano in situazioni di grave disagio non sono del tutto privi di parenti di grado prossimo: per questo motivo, pur registrandosi situazioni di notevole inadempienza e inadeguatezza genitoriale, non è possibile, nè opportuno, troncare i legami di parentela naturale, ma occorre assumere provvedimenti temporanei di affidamento che possono protrarsi nel tempo, in attesa e nella speranza (purtroppo, il più delle volte frustrata) che le famiglie naturali riescano, grazie al sostegno collaterale dei servizi sociali, a risolvere le proprie problematiche.

Per ovviare a molte situazioni di affido protratto per anni e, spesso, fino alla maggiore età, sono state presentate, nella XII legislatura, numerose proposte di riforma della legge n. 184 del 1983, che non hanno trovato attuazione per l'interruzione anticipata dei lavori parlamentari.

È auspicabile che in sede parlamentare – certamente la più appropriata per una revisione complessiva della normativa in materia di adozione e di affidamento – il problema possa essere affrontato nella sua globalità, in modo da approdare ad una riforma che si

riveli conforme alle attese di tutti gli operatori e gli esperti del settore.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

COSTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il contratto nazionale del comparto-scuola, recentemente sottoscritto, non prevede alcuna innovazione circa lo *status* dei docenti di religione;

che tale categoria da anni si batte per essere considerata alla pari degli altri insegnanti;

che, nel quadro dell'auspicata riforma, va altresì tenuto conto dell'esiguità dell'attuale insegnamento, confinato in una sola ora settimanale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per la soluzione di tali problemi.

(4-01057)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che sulle problematiche concernenti lo *status* dei docenti di religione cattolica ampi chiarimenti sono stati forniti al Senato in data 24 settembre 1996 dal sottosegretario Soliani, in sede di discussione in Aula dell'interrogazione di analogo contenuto 3-00076 del senatore Gubert.

Nel rimandare pertanto a quanto in quella sede affermato circa le iniziative di carattere amministrativo sin qui adottate, in relazione all'esigenza di ampliare – compatibilmente con la specifica normativa di riferimento – la sfera di garanzia propria dei suddetti docenti, non può che ribadirsi l'impegno, nella medesima sede assunto, affinché si pervenga, nelle forme e nei termini che saranno ritenuti possibili, alla piena assimilazione degli insegnanti di religione cattolica al restante personale insegnante con nomina a tempo indeterminato.

Si ricorda intanto che, per venire incontro alle legittime aspettative degli interessati, l'articolo 47, comma 7, del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola impegna a costituire il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica «possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondenti all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Si intende, ovviamente, che la definitiva soluzione del problema sollevato potrà avvenire solo attraverso la predisposizione di un apposito stato giuridico, che dovrà essere peraltro approfondito sotto taluni aspet-

ti specifici, quali quelli connessi alle modalità di reclutamento che, per i docenti in parola, prevedono, com'è noto, l'intervento dell'ordinario diocesano, in attuazione delle vigenti norme concordatarie tra Santa Sede e Stato italiano.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

COSTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che risultano di particolare urgenza i lavori di completamento della variante della strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca, nel tratto Nola-Galatina, all'intersezione con la strada Galatone-Galatina;

che tale opera è di notevole importanza in quanto riguarda un'area di traffico particolarmente intenso,

l'interrogante chiede di sapere se e quando l'ANAS intenda dar fine ai lavori relativi alla predetta variante.

(4-01856)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto con nota n. 1648-1700 del 31 ottobre 1996 l'ANAS, precisando che il collegamento Maglie-Santa Maria di Leuca è assicurato dalla statale n. 275, non intersecante la strada Galatina-Galatone, e che è la statale n. 476 «di Galatina» ad essere interessata dalla variante di cui viene richiesto il completamento, riferisce che, a tale variante, studiata negli anni '80 dall'ASI di Lecce, non fu mai assegnato il finanziamento della ex Cassa per il Mezzogiorno e la regione Puglia non ha inserito tale opera nelle previsioni programmatiche per il piano triennale 1997-1999.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Giubileo del 2000, ormai alle porte, rappresenta un importantissimo momento di meditazione spirituale per tutti i cattolici del mondo;

che l'Italia tutta, e il Lazio in particolare, sarà meta di cospicui flussi turistici di carattere prevalentemente religioso;

che il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 1996 recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000» prevede finanziamenti da stanziare – con successivo provvedimento legislativo – in favore di regioni diverse dal Lazio;

che la regione Campania deve essere considerata con particolare attenzione sia per la sua vicinanza alla capitale, sia per la presenza di importanti testimonianze del cristianesimo;

che zone come Pompei, Ercolano, Caserta, Pagani, Mater Domini, la costiera amalfitana e sorrentina, Paestum e tutta la costiera cilentana sono già oggi importanti centri di attrazione turistica e religiosa e che, con ogni probabilità, amplieranno considerevolmente il proprio bacino di utenze proprio in occasione del Giubileo;

che, sulla base di stime effettuate e rese note dalla regione Campania, quest'ultima diventerà meta di almeno 10 milioni di persone proprio in occasione dell'Anno santo;

che le esistenti infrastrutture sono assolutamente inadeguate ad accogliere un così cospicuo flusso di persone;

che la disoccupazione in Campania è a livelli allarmanti, soprattutto fra i giovani tra i quali si è superata la soglia del 60 per cento;

che il Giubileo è una occasione straordinaria per rilanciare l'economia campana e alleviare, quindi, la piaga della disoccupazione,

si chiede di conoscere se, anzichè aspettare un provvedimento legislativo *ad hoc* – come attualmente previsto – non si ritenga opportuno stanziare direttamente i fondi necessari per potenziare e ampliare la ricettività delle infrastrutture campane già esistenti e per costruirne di nuove.

(4-00639)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Per quanto attiene all'individuazione di altri comuni al di fuori della regione Lazio l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità connesse alla celebrazione dell'Anno Santo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge medesimo.

Si fa inoltre presente che il Governo ha presentato, in sede di collegato alla finanziaria 1996, una serie di emendamenti per disciplinare la procedura di attuazione degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo per il fuori Lazio.

Come riferito da questo Ministro alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici nella seduta del 10 ottobre 1996 nel disegno di legge finanziaria sono ora previste delle somme per rate di ammortamento mutui a decorrere dal 1998, il che non significa – ove il Parlamento lo ritenga – che gli impegni non possano essere assunti già a partire dal prossimo anno.

Per quanto di attinente alle procedure questo Ministro, come riferito nella citata Commissione, ha ipotizzato di attribuire al Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione del piano degli interventi.

Per quanto di attinente alle istanze degli onorevoli interroganti questo Ministro assicura, per quanto di propria competenza, che saranno tenute nella massima considerazione le importanti testimonianze del cristianesimo in Campania anche ai fini di apportare i doverosi istituzionali stimoli all'occupazione giovanile della regione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

DE CORATO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e la funzione pubblica.* – Premesso:

che la composizione delle commissioni per la manutenzione e la conservazione dei palazzi di giustizia è regolata da norme che risalgono al 1911, epoca in cui era diversa la visione del mondo del lavoro e le esigenze dei lavoratori non erano ancora pienamente tutelate;

che con tali vetuste norme, infatti, si stabiliva che le commissioni in oggetto dovevano essere composte dai magistrati, capi degli uffici giudiziari, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati, nonchè da un funzionario di cancelleria con semplici funzioni di segretario;

che, considerato che attualmente il personale di cancelleria si è più che triplicato ed ha acquisito una maggiore qualificazione fino a raggiungere un livello dirigenziale, diventa incongruente e, quindi, inconcepibile continuare ad escludere i legittimi rappresentanti di detta categoria dalla partecipazione, a pieno diritto, alle riunioni delle commissioni per la manutenzione dei palazzi di giustizia;

che, in coerenza con i cambiamenti avvenuti in ambito lavorativo, si rende opportuno far rientrare nelle commissioni per la manutenzione e conservazione dei palazzi di giustizia anche i dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie della sede, nonchè una rappresentanza sindacale del personale amministrativo giudiziario;

che si tratta di una ingiusta esclusione del personale dalle decisioni sull'ambiente di lavoro, poichè anche i lavoratori della giustizia dovrebbero godere del diritto e del dovere di esprimersi riguardo all'adattamento dei locali, alle condizioni di salubrità e sicurezza degli stessi, ai servizi di riscaldamento, di illuminazione, di ventilazione, alla conservazione dei processi, agli archivi ed a tutte quelle opere che si ritengano necessarie,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano intervenire al fine di porre rimedio ad una delle più palesi ed incoerenti ingiustizie presenti nel mon-

do del lavoro e simbolo di un'ottica generale alquanto discutibile, vigente all'interno della maggior parte dei settori lavorativi statali.

(4-00189)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla materia dell'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'istituzione delle «commissioni per la manutenzione» dei palazzi di giustizia venne prevista da una circolare (n. 2608 del 21 luglio 1941) emanata dal Ministero di grazia e giustizia in attuazione dalle legge 24 aprile 1941, n. 392, con la quale era stato disposto il trasferimento ai comuni dei servizi relativi ai locali e ai mobili degli uffici giudiziari.

In data 25 novembre 1994, la competente Direzione generale degli affari civili, nel prendere atto dei profondi mutamenti verificatisi nella realtà economica, sociale e giudiziaria negli ultimi cinquant'anni, provvedeva a diramare una nuova circolare in materia (n. 22/94).

Proprio dalla lettura della nuova circolare risulta con chiarezza che il personale di cancelleria trova adeguata rappresentanza, in seno alle commissioni in questione, nella persona del «funzionario di cancelleria con la qualifica di dirigente più anziano in ruolo», che dev'essere di volta in volta designato come componente effettivo.

Per quanto riguarda, infine, la partecipazione alle riunioni delle citate commissioni di un rappresentante sindacale del personale amministrativo giudiziario, auspicata dall'onorevole interrogante, si assicura che di tale istanza si terrà conto in previsione di una modifica complessiva della normativa del 1941, attualmente allo studio della Direzione generale degli affari civili.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

DE CORATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con la legge n. 312 del 1980, articolo 10, veniva istituita la commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, con il compito di pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le già esistenti e le nuove qualifiche di inquadramento, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame;

che da molti anni oramai si cerca di richiamare l'attenzione della commissione suddetta e delle autorità interessate, sia direttamente che indirettamente, sul problema dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale con qualifiche intermedie ed apicali alla data dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980;

che negli anni si è cercato di far comprendere, in particolar modo per le specifiche professionalità rivestite dal personale nell'ambito delle realtà giudiziarie italiane, come viene vissuta una tale problematica all'interno degli uffici giudiziari, per effetto del complesso e delicato compito che tali figure sono chiamate a svolgere a fianco dei magistrati;

che sulla base delle numerose indicazioni e richieste del personale interessato, nonché di una oggettiva necessità di doveroso riconoscimento di una professionalità troppe volte non evidenziata o considerata, la Federazione italiana lavoratori ha cercato di sensibilizzare negli anni le autorità di volta in volta competenti per creare chiarezza ed attribuire quei riconoscimenti sino ad oggi negati;

che il Ministero di grazia e giustizia nella nota datata 10 febbraio 1993 si pronunciava favorevole all'inquadramento nelle qualifiche immediatamente superiori;

che le richieste effettuate si basano sui seguenti principi:

gran parte del personale giudiziario, specie di settima qualifica funzionale, ha svolto e continua tuttora a svolgere, negli uffici giudiziari, funzioni sostanzialmente attribuite al profilo di livello superiore, nel caso specifico di funzionario di cancelleria (ottava qualifica funzionale);

il personale che riveste qualifiche apicali della settima qualifica funzionale è stato ulteriormente penalizzato, non avendo potuto usufruire della disposizione di cui all'articolo 155 della legge n. 312 del 1980, applicabile ai soli funzionari aventi determinati requisiti;

esiste una circolare del Ministero per la funzione pubblica dell'11 dicembre 1991, n. 83030/8.312.2.1., pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1992 per i Ministeri delle finanze e del tesoro che si esprime favorevolmente alla richiesta;

esiste, inoltre, una sentenza del Consiglio di Stato (adunanza plenaria, decisione del 23 febbraio 1995, n. 6, per il Ministero per i beni culturali e ambientali) altrettanto favorevole alla richiesta;

sempre per quanto riguarda specificamente i collaboratori di cancelleria (settima qualifica funzionale), questi svolgono mansioni attribuite corrispondenti a quelle svolte dai «cancellieri» collocati nel precedente ordinamento nella posizione iniziale dell'ex carriera direttiva;

analogo problema si presenta anche per il personale appartenente alla ex carriera di coadiutore superiore e commesso capo, per cui occorrerebbe una modifica della delibera 28 settembre 1988;

la commissione paritetica non può non tener conto che tali disparità di trattamento, interpretano erroneamente la posizione espressa dal personale, e cioè come una richiesta di «avanzamento automatico» di carriera;

la commissione, inoltre, non può ignorare gli ormai innumerevoli ricorsi al TAR, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e le decisioni del Consiglio di Stato che, di volta in volta aditi, hanno riconosciuto la fondatezza delle tesi dei ricorrenti, relative al riconoscimento in oggetto,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno intervenire con provvedimenti urgenti al fine di modificare le tabelle di corrispondenza per il personale con qualifica intermedia o apicale alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, definendo un profilo di inquadramento professionale coerente con le mansioni svolte dal personale, come in realtà dovrebbe essere.

(4-00214)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla materia dell'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In applicazione dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, gli impiegati civili dello Stato furono inquadrati nelle qualifiche funzionali sulla base della corrispondenza tra le precedenti qualifiche e quelle di nuova istituzione come stabilita dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge citata.

In particolare, in base all'articolo 4, comma 1, della citata legge (primo inquadramento nelle qualifiche funzionali), il personale appartenente alla ex carriera di concetto con qualifica di segretario e segretario principale fu inquadrato provvisoriamente nella sesta qualifica funzionale, mentre il personale con qualifica di segretario capo fu inquadrato nella settima qualifica funzionale.

Successivamente, in sede di definitiva attribuzione delle qualifiche funzionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, i segretari, i segretari principali ed i segretari capi furono tutti inquadrati nel profilo professionale di collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale, mentre i coadiutori dattilografi giudiziari ed i coadiutori superiori – tutti appartenenti alla ex carriera esecutiva – furono inquadrati nella quinta qualifica funzionale – profilo professionale di operatore amministrativo (delibera della citata commissione paritetica in data 28 settembre 1988).

Per effetto di tali inquadramenti si realizzò un generale appiattimento, in quanto non fu previsto alcun meccanismo che, nel passaggio dal precedente ordinamento delle carriere a quello vigente delle qualifiche funzionali, tenesse in qualche modo conto della posizione preminente che, all'interno di ogni singola carriera, aveva quel personale con le qualifiche apicali. Molti segretari capi, ritenendo di dover essere inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, impugnarono il provvedimento di inquadramento definitivo dinanzi al TAR del Lazio, il quale, però, con diverse sentenze (si vedano ad esempio le sentenze n. 615/92, 466/92, 464/92, 18/92 e 1494/91), riconobbe la piena legittimità dell'inquadramento degli ex segretari giudiziari principali e capi nella settima qualifica funzionale.

Fra i correttivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, per rimediare al rigido automatismo dell'inquadramento basato sulla corrispondenza tra le qualifiche, vi era la possibilità prevista dall'articolo 4, comma 10, di essere inquadrati in una qualifica superiore.

Secondo la norma citata, il personale che riteneva di aver svolto effettivamente da almeno cinque anni le attribuzioni proprie di una qualifica funzionale superiore a quella in cui era stato inquadrato poteva chiedere di essere sottoposto, previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

Tale norma, rimasta a lungo inattuata, fu modificata dall'articolo 5 della legge n. 321 del 1991, che stabilì, per i dipendenti di questo Ministero, che le procedure di cui all'articolo 4, comma 10, venissero sostituite da concorsi interni (quest'ultimo articolo fu successivamente abrogato dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993).

In applicazione della suddetta norma, sono stati quindi emanati i bandi dei concorsi interni; in particolare con provvedimento del direttore generale 2 giugno 1993 è stato indetto il concorso interno a 987 posti di funzionario di cancelleria, riservato ai collaboratori di cancelleria con almeno cinque anni di anzianità.

Detto concorso è stato però sospeso con provvedimento del direttore generale 20 giugno 1994, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 716 del 1994.

Attualmente il Dipartimento per la funzione pubblica sta valutando l'opportunità di integrare la delibera di corrispondenza tra le vecchie e le nuove qualifiche, nel senso dell'attribuzione agli ex segretari principali e segretari capi dell'ottava qualifica funzionale in luogo della settima.

In attesa delle determinazioni del Dipartimento della funzione pubblica è da ritenersi che solo in forza di uno specifico intervento legislativo sarà possibile inquadrare gli ex segretari principali e segretari capi nell'ottava qualifica funzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

DE CORATO, CARUSO Antonino, SERVELLO, MANTICA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – In relazione alla grave situazione che si è verificata a Milano riguardante l'assessore all'economato Cristina Gandolfi che aveva ricevuto dal pubblico ministero provvedimento cautelare, per interessi nei confronti della società Jardine Insurance Broker.

Premesso:

che il pubblico ministero dottor Prete già dal 15 aprile 1996 aveva chiesto un provvedimento cautelare nei confronti dell'assessore all'economato del comune di Milano, dottoressa Cristina Gandolfi;

che per quasi un mese il giudice delle indagini preliminari dottor Forleo non ha ritenuto di emettere la suddetta ordinanza, ovvero di pronunciarsi sulla richiesta;

che solo il 13 maggio 1996 si è avuta ordinanza di sospensione dall'incarico;

visto:

che a detti provvedimenti riguardanti l'ex assessore Cristina Gandolfi (sospensione per due mesi dall'incarico) si aggiungono l'avviso di garanzia per reato di corruzione nei confronti della stessa e quello riguardante il vice sindaco Malagoli (avviso di garanzia per abuso di atti d'ufficio);

che la suddetta Cristina Gandolfi è rimasta nel suo incarico per circa un mese nonostante le richieste del pubblico ministero dottor Prete;

che il pubblico ministero dottor Prete ha sottolineato: «Va inoltre affermata la sussistenza di esigenze cautelari evidentemente legate al pericolo di recidiva, e ciò essendo emersi, come si è detto, l'attualità degli incriminati rapporti tra l'indagata (tuttora con delega assessoriale all'economato) e la Jardine nonchè la disinvoltura della prima nel gestire gli stessi in violazione delle regole di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare quali siano le reali ragioni che hanno indotto il giudice delle indagini preliminari dottor Floreo nell'apparentemente ingiustificato ritardo in atti del suo ufficio, concernenti persone e fatti di grande visibilità locale in una delle principali amministrazioni comunali del paese.

(4-00233)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla materia dell'interrogazione in oggetto, il presidente dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha comunicato che nell'ambito del procedimento penale a carico, fra gli altri, dell'assessore all'economato del comune di Milano Cristina Gandolfi, il giudice per le indagini preliminari dottoressa Clementina Forleo, con ordinanza del 7 maggio 1996, ebbe a disporre, nei confronti del predetto assessore, l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'ufficio (articolo 289 del codice di procedura penale), accogliendo la relativa richiesta del pubblico ministero, depositata presso la cancelleria del giudice in data 15 aprile 1996.

Quanto al tempo occorso alla dottoressa Forleo per la deliberazione della richiesta del pubblico ministero (ventidue giorni, ivi compresi quelli festivi), il medesimo presidente dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari ha fatto presente che la collega ha dovuto esaminare con particolare scrupolo l'incartamento trasmessole dal pubblico ministero, in considerazione della complessità delle fattispecie di reato contestate, della ponderosità della documentazione allegata alla richiesta, nonchè della qualità soggettiva di taluni indagati, investiti di incarichi istituzionali.

Va rilevato, al riguardo, che nel codice di procedura penale vigente non si rinviene una specifica disposizione di legge che preveda un ter-

mine cui il giudice per le indagini preliminari deve attenersi nel decidere sulle richieste del pubblico ministero, miranti ad ottenere l'applicazione di una misura cautelare (solo in caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura l'articolo 299, comma 3, prevede un termine di cinque giorni dal deposito della richiesta).

È bensì vero che l'articolo 121, comma 2, del codice di procedura penale prevede, in via generale, che, sulle richieste ritualmente formulate, il giudice provvede senza ritardo e, comunque, entro quindici giorni. È altrettanto vero, tuttavia, che per unanime interpretazione giurisprudenziale tale termine riveste carattere ordinatorio e il rispetto dello stesso da parte del giudice sarà, verosimilmente, di volta in volta, condizionato da una serie di elementi caratterizzanti il caso concreto sottoposto al suo esame (ad esempio delicatezza e complessità del caso, natura dei reati contestati, severità del provvedimento richiesto, condizione soggettiva dell'imputato quanto allo *status libertatis* e alla pericolosità sociale, concomitanti adempimenti urgenti da svolgere da parte del giudice, eccetera).

Va rilevato, inoltre, che il codice di rito non contempla alcuna facoltà di impugnativa, in favore del pubblico ministero, avverso l'eventuale omessa decisione del giudice sulla richiesta di applicazione di misura cautelare.

Giova, infine, sottolineare che neppure da parte del legislatore si è inteso intervenire sul punto, allorchè, con la recente «novella» dell'8 agosto 1995 (legge n. 332), è tornato ad occuparsi della materia in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Constatato:

che nella città di Roma è ripresa in maniera massiccia la vendita di fabbricati immobiliari;

che maggiormente attivi in questa operazione di vendita sono società ed enti soggetti al controllo pubblico come di recente l'INA Assicurazioni spa e la Cassa di previdenza Panettieri, rispettivamente con i fabbricati di via Badoero 67 e via Amico Aspertini 80 e altri immobili su Cinecittà e si stanno per approntare le vendite di numerosi altri fabbricati;

considerato in quale grave situazione si vengano a trovare improvvisamente migliaia di famiglie come le circa 250 attualmente interessate che nell'arco di pochissimi giorni (entro il 30 giugno) devono decidere se acquistare a prezzi non indifferenti per le capacità reddituali delle stesse o trovarsi nel prossimo futuro nell'esercito dei senza casa, con tutti i problemi che ne conseguono,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere affinché venga concessa da parte dell'INA e della Cassa Panettieri l'immediata sospensione della data entro la quale gli attuali inquilini dovrebbero operare l'eventuale opzione d'acquisto;

se non si intenda contestualmente aprire un tavolo di trattative con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, al fine di trovare una soluzione che rispetti le esigenze e le condizioni economiche degli attuali inquilini;

se non si intenda concedere il rifinanziamento in base all'articolo 3 della legge n. 457 del 1978 che in passato ha permesso di erogare oltre 5.000 mutui agevolati alle famiglie interessate al fenomeno delle vendite.

(4-00591)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale informa che nessuna iniziativa può essere presa dall'ufficio in quanto l'INA è una società per azioni ed in quanto tale opera in regime privatistico.

Per quanto concerne l'erogazione di mutui agevolati alle famiglie interessate al fenomeno delle vendite, il segretario fa presente che la delibera adottata dal comitato esecutivo del CER nella seduta del 23 febbraio 1996, resa esecutiva con decreto ministeriale n. 140 del 23 aprile 1996, ha disposto che i finanziamenti previsti dalla delibera CIPE 16 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge n. 457 del 1978, fossero finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale che costituiscono patrimonio pubblico da assegnare in locazione a soggetti aventi i requisiti soggettivi, di cui alla legge n. 457 del 1978, e che tali finanziamenti fossero concessi a favore di regioni, comuni, IACP e provveditori alle opere pubbliche titolari dell'intervento.

Pertanto, gli stessi fondi non possono essere concessi a privati per l'acquisto del patrimonio immobiliare degli enti richiamati.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree pubbliche

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che presso il tribunale di Parma risultano vacanti, da molto tempo, tre posti di magistrato (uno di presidente di sezione e due di giudici), pari a circa un terzo del modesto e affatto inadeguato organico;

che nella procura della Repubblica presso la pretura circondariale della stessa sede di Parma risultano da tempo vacanti due posti

di magistrato (e, tra questi, il posto di procuratore), pari alla metà dell'intero organico;

che, inoltre, gli organici del personale ausiliario sono affatto inadeguati e, peraltro, presentano numerose vacanze presso tutti gli uffici giudiziari di Parma;

che inevitabile risulta il conseguenziale disservizio della giustizia, che si risolve nell'accumularsi di un arretrato imponente e nell'allungamento inaccettabile dei tempi delle decisioni (che equivale alla sostanziale negazione della giustizia), con grave pregiudizio per la credibilità dell'istituzione giudiziaria;

che vibrano, quanto giustificate, proteste vengono quindi sollevate dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori della provincia di Parma (con proprio ordine del giorno del 21 maggio 1996, che risulta inviato anche al Ministro in indirizzo) nonché da altre categorie e da singoli cittadini, tutti esasperati per la gravissima crisi della giustizia;

che si impongono, quindi, opportune ed urgenti iniziative del Governo e del Ministro in indirizzo - nell'ambito delle competenze rispettive - per rimuovere gli inconvenienti lamentati, promuovendo la funzionalità del servizio giustizia in provincia di Parma,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo ed il Ministro in indirizzo intendano prendere, con l'urgenza del caso, per rimuovere o, quanto meno, ridimensionare le prospettate ragioni di crisi del servizio giustizia in provincia di Parma.

(4-00594)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

ORGANICI MAGISTRATI

Alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Parma risulta, attualmente, vacante solo il posto di procuratore, che è stato pubblicato con telefax del 21 marzo 1996. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura ha già formulato la relativa proposta di conferimento che dovrà, entro breve, essere esaminata dal *plenum*. Negli organici del tribunale della stessa città risulta una sola vacanza (sono presenti, oggi, 11 giudici su 13 previsti), dovendo un uditore assumere la presa di possesso prevista per il prossimo mese di novembre.

ORGANICI PERSONALE AMMINISTRATIVO

La situazione per i posti vacanti del personale amministrativo è la seguente:

primo dirigente: non essendo pervenuta alcuna istanza di trasferimento per il posto vacante presso il tribunale, già pubblicato

con telex del 23 maggio 1996, occorrerà procedere a nuova pubblicazione;

direttori e funzionari di cancelleria: la nota carenza di personale di dette qualifiche non consente, allo stato, la copertura dei posti scoperti.

Va rilevato, peraltro, che i posti vacanti di direttore di cancelleria sono oggetto di procedura di trasformazione in posti di altri profili professionali maggiormente utilizzati dagli uffici giudiziari (ad esempio assistenti giudiziari, operatori amministrativi e profili informatici diversi dall'addetto alla registrazione dati) e che la relativa proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo è stata già trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica;

collaboratori di cancelleria: il competente gruppo di lavoro istituito presso l'Ufficio II della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali provvederà quanto prima alla valutazione delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione su telex del 2 aprile 1996 ed alla formulazione della relativa graduatoria;

operatori amministrativi: il progetto di assegnazione della sede ai vincitori del concorso a 271 posti, elevati a 2031, di operatore amministrativo, indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1993, prevede la copertura di 13 posti (dei 14 complessivamente vacanti) la cui assegnazione è prevista per i mesi di novembre e dicembre 1996;

stenodattilografi: è in corso di svolgimento il concorso a 764 posti, indetto con provvedimento del direttore generale 18 novembre 1993;

dattilografi: tutti i posti vacanti sono stati pubblicati con telex del 9 aprile 1996: è pervenuta una sola istanza di un aspirante che, in servizio presso la pretura di Parma, chiede di essere trasferito al tribunale.

Si rileva, peraltro, che i posti vacanti negli organici della quinta e quarta qualifica funzionale possono essere ancora coperti mediante l'assunzione di personale a tempo determinato, come comunicato agli uffici con circolari telegrafiche nn. 1409/C/FDO/te e 1409/C/FDO/te 17350, rispettivamente del 29 settembre e del 5 ottobre 1993.

Per il personale addetto all'ufficio UNEP presso il tribunale di Parma la pianta organica presenta la vacanza di una sola unità lavorativa nella qualifica di collaboratore UNEP - tale posto verrà coperto a seguito dell'espletamento della procedura per la mobilità interna del personale già in servizio - e di 6 unità lavorative nella qualifica di operatore UNEP, che verranno coperte, nel corso dei mesi ottobre-novembre 1996, con l'assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1993. La relativa graduatoria è stata approvata con provvedimento del direttore generale 17 luglio 1996.

Giova, tuttavia, precisare che per quest'ultima qualifica si può ancora procedere alla temporanea copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione di personale trimestrale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito dalla legge n. 458 del 1993.

Per ciò che concerne gli addetti ai servizi ausiliari e di anticamera risultano 3 vacanze nella pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Parma per le quali è stata avviata la procedura prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 per l'assunzione mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; 3 vacanze nella pianta organica della pretura di Parma, 2 delle quali verranno coperte a seguito dell'espletamento della procedura per la mobilità interna del personale già in servizio; 2 vacanze nella pianta organica della procura della Repubblica presso la pretura di Parma, per le quali è già stata avviata la procedura prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, riguardo all'assunzione mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; risulta, invece, completo l'organico della procura della Repubblica di Parma.

Infine, relativamente ai conducenti di automezzi speciali negli uffici giudiziari sopra citati, non esistono vacanze nelle piante organiche.

Al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati ed anche del personale amministrativo, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha trasmesso in data 28 giugno e 22 ottobre 1996 due circolari ricognitive con le quali si chiede a tutti i presidenti di corte di appello e procuratori generali di comunicare (mediante supporto magnetico e relativo *software* all'uopo predisposto) le eventuali proposte di revisione delle piante organiche magistratuale ed amministrativa dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni globali già assegnate ai relativi distretti.

Si rileva, inoltre, che la medesima Direzione generale ha attivato la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario mediante la contestuale soppressione di posti disponibili in altri profili professionali oggi meno utilizzati.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche dell'ufficio in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni e, con riferimento esclusivo alla pianta organica dei magistrati, all'esito dei lavori del gruppo di studio sopra citato.

Si segnala, infine, che in attesa del completamento delle suesposte opere di revisione, al fine di fronteggiare le emergenti esigenze dell'ufficio, il presidente della corte di appello può disporre l'applicazione - anche in soprannumero - di personale amministrativo del distretto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

DI BENEDETTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso: che in data 20 settembre 1993 il Ministero della pubblica istruzione costituiva presso la sovrintendenza scolastica regionale per

l'Abruzzo l'ufficio per le problematiche dell'educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze affidandolo ad un docente esperto *ex* articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 1993;

che in data 10 maggio 1994 veniva siglato un protocollo d'intesa fra la richiamata sovrintendenza, l'assessorato alla sanità, igiene e sicurezza sociale della regione Abruzzo e il presidente della giunta regionale come già stabilito dal piano sanitario regionale 1994-96;

che su iniziativa di tale ufficio è stata costituita presso la sovrintendenza scolastica una commissione regionale per l'educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze al fine, tra l'altro, di promuovere un coordinamento progettuale di tutte le istituzioni presenti sul territorio in modo da favorire le sinergie e il migliore sfruttamento delle risorse;

che, in relazione al richiamato protocollo d'intesa, l'assessorato regionale alla promozione culturale ha finanziato interamente un corso di aggiornamento rivolto a tutti i presidi delle scuole secondarie di secondo grado della regione ed a tutti i responsabili dei Sert e delle USL d'Abruzzo, tenutosi il 24, 25, 26 ottobre 1995 a Roccaraso (L'Aquila);

che in data 5 marzo 1996 l'ufficio della sovrintendenza scolastica per l'Abruzzo provvedeva a chiedere al Ministero della pubblica istruzione il rinnovo dell'utilizzazione del docente esperto per il triennio 1996-1999;

preso atto:

che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto del 7 marzo 1996, ha revocato il posto di utilizzazione alla sovrintendenza scolastica d'Abruzzo per le problematiche dell'educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze a partire dal 1° settembre 1996;

che l'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, in occasione dell'accordo raggiunto sul richiamato protocollo d'intesa, esprimeva gratitudine per la fattiva collaborazione professionale dimostrata dal docente esperto, sollecitando la sovrintendenza stessa a chiedere il ripristino del menzionato ufficio;

che sono stati presentati due distinti ricorsi al TAR dell'Abruzzo avverso il decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con richiesta di sospensione;

considerato:

che, dalle ultime statistiche apparse sugli organi di stampa e fornite dalla questura, L'Aquila risulta essere la terza città per consumo di droghe in rapporto al numero di abitanti, dopo Verona e Cosenza;

che dal 1° gennaio 1996 ad oggi si sono registrati 16 decessi per droga in Abruzzo e che, pertanto, il decreto del Ministero della pubblica istruzione si appalesa come del tutto inopportuno;

vista la delibera del consiglio regionale d'Abruzzo n. 32/34 del 25 giugno 1996 con la quale si impegna il presidente della giunta regionale a promuovere tutte le iniziative idonee a far ripristinare da parte del competente Ministero della pubblica istruzione il posto di utilizzazione dell'ufficio per le problematiche dell'educazione alla salute e della prevenzione delle tossicodipendenze,

si chiede di sapere se non si ritenga di ripristinare il posto di utilizzazione per le problematiche dell'educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze presso la sovrintendenza scolastica regionale per l'Abruzzo, già attivato nel triennio 1993-96, a far data dal 1° settembre 1996 e per il triennio 1996-99, revocato dal Ministro della pubblica istruzione con decreto del 7 marzo 1996 e, conseguentemente, annullare il richiamato atto amministrativo del 30 aprile 1996, protocollo n. 1085, della sovrintendenza scolastica regionale per l'Abruzzo.

(4-00932)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, intesa a sollecitare la riattivazione, presso la sovrintendenza scolastica regionale per l'Abruzzo, del posto per le problematiche relative alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, nel quale era stato a suo tempo utilizzato un docente esperto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 1993, le cui disposizioni sono state recepite nell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Al riguardo, si chiarisce preliminarmente che, in conformità a quanto rappresentato anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, le motivazioni che hanno indotto a sopprimere il posto in parola, congiuntamente ad altri 3 posti in altrettanti uffici scolastici regionali, sono state dettate da diverse considerazioni, tra le quali prioritaria è stata la necessità di assegnare ai provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione un contingente minimo di posti (per un totale di 16 unità).

D'altra parte, le attività inerenti all'educazione alla salute ed alle altre finalità, previste dal succitato articolo 456, sono perseguite dai provveditori agli studi, cui sono devolute le relative competenze, mentre le sovrintendenze scolastiche ricoprono, ai fini di cui trattasi, un ruolo accessorio.

Quanto sopra premesso, si informa tuttavia che, in esecuzione della decisione con la quale il TAR dell'Abruzzo ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento di revoca del posto in questione, avanzata dal docente interessato – professor D'Orazio – e, in attesa della decisione definitiva di merito dello stesso TAR, questo Ministero ha invitato il provveditore agli studi dell'Aquila ad utilizzare, con decorrenza 1° settembre 1996, il citato docente (titolare di educazione fisica ad Avezzano) presso la sovrintendenza scolastica per l'Abruzzo per lo svolgimento delle attività già assegnategli per il triennio 1993-1996.

Il provvedimento di reintegro, in via temporanea, del posto di utilizzazione in questione è stato adottato con decreto ministeriale del 10 settembre 1996.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

DONDEYNAZ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la casa circondariale di Aosta è priva di un direttore titolare dal 1° aprile 1994, data in cui l'allora direttore, dottor Mazzeo, è stato sospeso dal servizio in attesa dell'esito delle indagini giudiziarie che lo hanno coinvolto;

che è quindi da più di due anni che nella funzione di direttore reggente si avvicendano in continuazione diversi funzionari, sempre con incarichi *ad interim* o a tempo determinato;

che questa mancanza di un interlocutore fisso e stabile influisce negativamente sull'osservanza delle norme che regolano la vita dei detenuti, provocando gravi disagi agli operatori penitenziari ed impedendo, tra l'altro, l'avvio del programma della formazione del personale;

che in data 15 giugno 1995, con lettera protocollo n. 811693, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - relazioni sindacali del Ministero di grazia e giustizia rispondeva alla segreteria regionale e alla Federazione nazionale della CISL comunicando che l'ufficio centrale del personale aveva disposto che la dottoressa Maria Grazia Giampiccolo, inviata in missione continuativa, sarebbe stata definitivamente trasferita presso l'istituto in questione non appena si fosse chiarita la posizione del dottor Mazzeo;

che le vicende processuali del dottor Mazzeo, per la soluzione delle quali si prevedono tempi lunghissimi, non possono e non debbono condizionare a tempo indeterminato il corretto funzionamento della locale casa circondariale, impedendo la nomina del nuovo direttore;

che nel frattempo la dottoressa Giampiccolo, terminato il periodo massimo di missione, invece di essere nominata alla direzione è stata fatta rientrare all'ufficio di provenienza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre fine al più presto a questa situazione diventata ormai insostenibile della direzione del carcere di Aosta disponendo, con un intervento urgente, l'incarico alla dottoressa Maria Grazia Giampiccolo, in attesa dell'esito delle vicende giudiziarie del dottor Mazzeo.

(4-00631)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, a far data dal 10 settembre 1996, la dottoressa Maria Grazia Giampiccolo ha assunto, in via definitiva, le funzioni di direttore titolare della casa circondariale di Aosta in sostituzione del dottor Mazzeo, già sospeso dal servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

FERRANTE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada statale n. 4 «Salaria» è l'unica arteria di collegamento trasversale tra il versante adriatico e quello tirrenico per un'ampia area dell'Italia centrale;

che tale strada attraversa zone a vocazione turistica ed è naturale collegamento per raggiungere i due Parchi nazionali dei Sibillini e del Gran Sasso-Laga, recentemente istituiti;

che la strada statale n. 4, in carenza di altra viabilità e in assenza di un'autostrada, è l'unica via di comunicazione con la capitale per il territorio meridionale delle Marche e per ampie zone dell'Abruzzo, del Lazio e dell'Umbria;

che le sue funzioni di via di grande comunicazione non possono essere svolte per le inadeguate caratteristiche tecniche che peraltro determinano gravi rischi per la stessa sicurezza degli utenti;

che tale strada, inoltre, per le sue attuali caratteristiche, compromette ogni possibilità di recupero e sviluppo delle aree interne, montane e pedemontane, attraversate;

che gli interventi fino ad ora effettuati sul tracciato sono stati realizzati in un troppo ampio arco di tempo e in maniera non organica e spesso non funzionale,

si chiede di sapere:

quali altri interventi di ammodernamento siano previsti, le loro caratteristiche tecniche, i tronchi che ne sono interessati, gli importi dei lavori e i tempi per la loro realizzazione;

quali siano i lavori in corso, i tronchi interessati, l'importo degli interventi e la data per la loro conclusione;

quali siano i lavori immediatamente cantierabili, i tronchi interessati e i relativi finanziamenti, nonché i tempi per la loro realizzazione;

quali siano i tratti forniti di progettazione esecutiva e dei finanziamenti relativi e la data di inizio dei lavori;

quali siano i tratti muniti di progettazione esecutiva ma non dei necessari finanziamenti;

quali siano, infine, i tratti che non hanno progetti e finanziamenti;

se non si ritenga doveroso effettuare, con regioni ed enti locali interessati, una ricognizione sulle priorità d'intervento ed individuare ogni utile iniziativa perchè finalmente si possa procedere al completamento dell'ammodernamento dell'importante arteria, determinando le risorse finanziarie necessarie e i tempi di realizzazione.

(4-00573)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con note 1° luglio 1996 e 26 agosto 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato riscontro e dell'obbligo dello stesso ente a fornire allo scrivente tutte le informazioni richieste, delle disposizioni

dei regolamenti parlamentari in materia, della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota n. 1062 del 3 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con lettere datate 1° luglio 1996 e 26 agosto 1996.

Con tale nota l'ANAS riferisce quanto segue:

Territorio di competenza del compartimento del Lazio

Lungo la statale n. 4 sono stati recentemente aperti al traffico, nel territorio reatino, alcuni tratti in variante che consentono di evitare l'attraversamento della città di Rieti, con un notevole snellimento della viabilità locale di lunga percorrenza, e sono in corso sia i lavori di completamento della galleria Colle Giardino per un importo lordo pari a lire 30 miliardi che l'adeguamento del tratto compreso tra lo svincolo di Rieti-Cardito e Cittaducale di importo pari a lire 2,8 miliardi. L'ultimazione di detti interventi, che consentirà la totale separazione del traffico passante da quello locale, è prevista rispettivamente entro il 1998 e il 1996.

Per il tratto Roma-Rieti è in atto lo studio di fattibilità per opere di variante da eseguire tra il Grande raccordo anulare e la provinciale di «Ponte del Grillo» che raccorda la Salaria alla stazione A/1 di Fiano Romano. Validi alternative attuali sono costituite dall'A/1 tra Roma e il casello di Fiano e dal raccordo casello di Fiano - Passo Corese.

Per il successivo tratto della statale n. 4 in direzione Rieti, l'ANAS non ritiene necessari ingenti lavori se non l'adeguamento del tracciato in prossimità di lunghe salite con la corsia di «arrampicamento» per i veicoli pesanti, i cui progetti di massima sono in fase di elaborazione.

Per il tratto Rieti-confine di regione, gli interventi per il miglioramento della percorribilità sono previsti sulla direttrice Antrodoco-Ascoli. Tali lavori, ostacolati da vincoli urbanistico - ambientali, dalla caratteristica del territorio molto accidentato a quote altimetriche prossime ai 1000 metri, vedono anche l'opposizione del comune di Antrodoco, che propone soluzioni di difficile praticabilità. Comunque è stato recentemente approvato il progetto di massima delle opere di miglioramento necessarie comprese tra i chilometri 113+200 e 177+000.

Territorio di competenza del compartimento delle Marche

Sono conclusi i seguenti lavori di ammodernamento:

- dal confine con il Lazio a Trisugno;
- galleria dal chilometro 175+500 al chilometro 17+000;
- tratto Acquasanta Terme - Taverna Piccinini (adeguamento in più fasi);
- variante Mozzano (Ascoli Piceno) - tangenziale sud di Ascoli.

Risulta sospeso il cantiere dei lavori di raddoppio di parte della tangenziale sud di Ascoli Piceno, ammontanti a lire 29.576.692.000. Detti lavori, affidati all'impresa Rozzi spa nel 1992, ebbero immediato inizio e sviluppo ma l'affidamento venne revocato con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici dell'8 gennaio 1994. L'impresa ha richiesto l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 27 marzo 1995 e la relativa procedura è in corso.

La comunità montana del Tronto ha redatto il progetto relativo ai lavori di adeguamento della Salaria, tra il chilometro 173+130 e 175+240, per l'importo di lire 33.900.000.

Il compartimento ANAS di Ancona, in data 5 novembre 1993, restituiva il progetto - n. 30/92 del 25 febbraio 1992 - alla comunità montana per il perfezionamento degli elaborati, in quanto lo stesso, inviato alla DIANAS il 5 marzo 1992 per i provvedimenti di competenza, veniva restituito il 20 ottobre 1993 perchè incompleto dei necessari elaborati previsti dalla normativa CNR e del parere della regione Marche sulla compatibilità ambientale.

A tutt'oggi detto progetto non è stato ancora perfezionato dalla comunità montana del Tronto e la regione Marche non ha ancora espresso il parere sulla compatibilità ambientale. Per tale progetto lo stralcio attuativo 1994-1996 prevedeva, al punto 4 degli interventi prioritari, uno stanziamento di lire 30 miliardi. Tuttavia il piano triennale non è stato finanziato.

Per il completamento del tratto Acquasanta-Trisugno la DIANAS, in data 18 gennaio 1994, comunicava alla già citata comunità la propria disponibilità alla stipula (in base ai criteri fissati dal consiglio di amministrazione dell'ANAS) di apposita convenzione per regolare i rapporti reciproci e gli impegni necessari all'affidamento dell'incarico progettuale, allo studio di impatto ambientale e alle indagini geognostiche.

Per tali lavori è previsto un finanziamento di lire 30 miliardi, di valore tuttavia indicativo. La comunità montana del Tronto, sebbene sollecitata fin dal 31 agosto 1995 dal compartimento di Ancona, non ha dato alcun seguito per procedere alla stipula della convenzione citata non fornendo, peraltro, alcuna risposta.

Questo Ministro, avendo ritenuto esaustive le informazioni di cui alla nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha disposto la sospensione del riportato accertamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

FERRANTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che nel prossimo anno scolastico 1996-97 la scuola materna statale della frazione Capparuccia, nel comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), dovrebbe essere frequentata da 39 alunni secondo il numero stimato di bambini da 3 a 6 anni residenti nella zona rispetto a

quello attualmente contenibile, valutato in un numero massimo di 28 alunni;

che la continua e costante crescita della popolazione residente, formata per lo più da coppie di giovani, determinerà la frequenza presso scuole site in comuni diversi di un numero crescente di bambini con inevitabili disagi di ordine fisico e psicologico;

che nel prossimo anno scolastico la scuola materna della frazione Capparuccia verrà frequentata da 2 bambini portatori di *handicap* per cui le iscrizioni non potranno essere superiori a 20;

preso atto che la giunta comunale di Ponzano di Fermo, con delibera n. 141 del 12 luglio 1996, attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle risorse necessarie all'istituzione e all'ordinario funzionamento di una nuova sezione di scuola materna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare le opportune misure per l'istituzione di una seconda sezione di scuola materna presso la frazione Capparuccia.

(4-01581)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il direttore didattico di Petritoli, dal quale dipendono le istituzioni scolastiche del comune di Ponzano di Fermo, aveva chiesto, per l'anno scolastico 1996-1997, il funzionamento di 3 sezioni di scuola materna, una con 18 alunni nel plesso del capoluogo e 2, per un totale di 31 alunni, tra i quali due portatori di *handicap*, nel plesso della frazione Capparuccia.

Il provveditore agli studi di Ascoli Piceno, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, si è trovato nell'impossibilità di accogliere la richiesta di istituzione della seconda sezione di scuola materna a Capparuccia, dovendo attenersi a quanto disposto dal decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996, che ha elevato il rapporto sezioni/classi, per la provincia in parola, da 23,3 a 23,4.

Il provvedimento suddetto è stato adottato anche nella considerazione che gli alunni in esubero nel plesso in parola potevano essere accolti nell'altra sezione funzionante nel capoluogo ed anche nel vicino comune di Grottazzolina.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(5 novembre 1996)

FUMAGALLI CARULLI, MINARDO, NAPOLI Roberto, CIRAMI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il turismo.* - Premesso:

che nell'ambito del processo di privatizzazione della società ILVA agli inizi del 1994 si procedette alla costituzione, per scorporo dalla società ILVA medesima, della Acciai Speciali Terni (AST) spa, con se-

de in Terni, ed alla successiva cessione della proprietà di quest'ultima al gruppo italo-tedesco Agarini-Krupp;

che attualmente la maggioranza del capitale sociale dell'AST appartiene alla Krupp;

che la privatizzazione in discorso è avvenuta a costo di notevoli sacrifici, sul piano occupazionale, per la comunità locale ternana; tanto imponeva, secondo la valutazione allora compiuta dagli organismi responsabili, l'esigenza di una ristrutturazione aziendale che precedesse la cessione ai privati;

che non a caso, dunque, in più occasioni, anche ufficiali, la nuova proprietà ha assicurato il reinvestimento sul territorio ternano di parte consistente degli utili che l'AST avesse dovuto realizzare;

che il bilancio d'esercizio 1994 dell'AST evidenzia un utile di circa 16 miliardi; per il 1995 l'attivo previsto ammonta ad oltre 20 miliardi; nel biennio successivo alla privatizzazione, pertanto, l'azienda ha realizzato guadagni netti non inferiori a 36 miliardi;

che, ciò nonostante, risulta, dalle notizie in possesso degli interroganti, che nessun reinvestimento di tali cospicui utili abbia avuto luogo nell'area ternana; conseguentemente, non si è determinato l'auspicato (e promesso) incremento occupazionale;

che risulta inoltre agli interroganti che l'AST abbia fatto ricorso, nei mesi scorsi, per il soddisfacimento della forte domanda proveniente dal mercato, ad un massiccio utilizzo del lavoro straordinario, piuttosto che all'assunzione di nuova manodopera,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare in relazione alla vicenda in rassegna, in particolare per assicurare il rispetto degli impegni assunti dai privati cessionari del capitale sociale dell'AST di Terni nel senso del reinvestimento sul territorio ternano di parte degli utili realizzati.

(4-00883)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'eccessivo utilizzo del lavoro straordinario, la Società acciai speciali Terni (AST) ha fatto rilevare che il programma delle ore utilizzate presenta una piena compatibilità con i limiti previsti dal contratto di lavoro, non rendendosi così necessario il ricorso all'assunzione di nuova manodopera.

Per quanto riguarda, invece, la politica dei reinvestimenti degli utili conseguiti, la società AST ha fornito assicurazioni secondo cui il piano previsto dagli accordi di cessione del pacchetto azionario, per gli anni 1994-1995, ha fatto registrare investimenti industriali per circa 120 miliardi di lire, di cui 85 miliardi per investimenti effettuati nell'impianto di Terni e nelle società controllate del comprensorio ternano.

Si precisa, infine, che il reinvestimento dell'80 per cento degli utili conseguiti nel 1995 è stato destinato al consolidamento economico-finanziario dell'azienda.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(12 novembre 1996)

LAURICELLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le organizzazioni sindacali confederali hanno più volte denunciato le gravissime carenze relative alla sicurezza della casa circondariale di San Vito di Agrigento, in particolare alla rete elettrica ed idrica, non adeguate alla normativa CEE e dunque fuori dalle norme di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994;

che sono stati effettuati dei sopralluoghi, l'ultimo nel 1995, che hanno provato la gravità della situazione, per cui sono stati proposti la sospensione delle attività dell'istituto ed il trasferimento di tutti i detenuti alla seconda casa circondariale, per consentire gli interventi necessari al pieno recupero dell'istituto e alla normale ripresa delle attività;

che ciò non è mai stato realizzato;

che Agrigento ha una seconda casa circondariale, di recentissima costruzione ed operativa dal dicembre 1994;

che in questa struttura vi è un reparto di massima sicurezza, ove sarebbero reclusi soggetti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, e che in questa ultima specificità necessita di personale che possa adempiere a ciò che è previsto dalla legge e dal regolamento;

che tale istituto potrebbe ospitare, considerati gli spazi non utilizzati (sezione femminile, sezione vuota, eccetera), tutta la popolazione detenuta del San Vito, durante il ripristino delle condizioni suesposte;

che nell'ottica di un razionale utilizzo del personale del Corpo di polizia penitenziaria ed amministrativo, nonché della direzione che contemporaneamente gestisce due istituti (San Vito e seconda casa circondariale) potrebbe essere realizzato un accorpamento utile all'amministrazione e ad una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario provvedere all'adeguamento della casa circondariale di San Vito di Agrigento e sospenderne l'attività carceraria fino alla fine dei lavori di riassetto, sistemando l'attuale popolazione carceraria ed il personale nella nuova struttura che è adeguata a riceverli.

(4-01118)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse umane e finanziarie, è giunto alla determinazione di avviare le procedure per la chiusura della casa circondariale di Agrigento «San Vito».

Si è, infatti, rilevato che i costi necessari per apportare le modifiche necessarie ad assicurare funzionalità a strutture ormai fatiscenti appaiono di gran lunga maggiori rispetto agli effettivi benefici che se ne potrebbero trarre mantenendo in funzione il predetto istituto.

Ciò permetterà, peraltro, di far funzionare a pieno regime il nuovo istituto di Agrigento, di recentissima costruzione ed operativo, sia pure in modo parziale, dal 1994.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, convertito dalla legge 18 novembre 1995, n. 482, prevede una riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in via sperimentale dal 15 agosto 1995 al 31 dicembre 1995;

che analoga misura viene ripetuta con il decreto-legge n. 320 del 14 giugno 1996 per il periodo che va dal 1° febbraio 1996 al 31 dicembre 1996,

l'interrogante chiede di sapere quale sia stato l'esito della sperimentazione con il citato decreto-legge n. 387 del 1995.

(4-00835)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con lettere pari numero della presente del 5 luglio 1996 e del 26 agosto 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 26 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente *in loco* dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota protocollo n. 1305 pervenuta il 10 ottobre 1996, a disposizione dell'interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con note del 5 luglio 1996 e del 26 agosto 1996.

Con tale nota l'ANAS informa che il decreto legislativo 18 settembre 1985, n. 387, reiterato e convertito dalla legge 18 novembre 1995, n. 482, stabiliva per il periodo sperimentale 15 agosto 1995-31 dicembre 1995 una riduzione notturna dei pedaggi per le imprese che svolgono servizi di autotrasporto per conto terzi.

Tale sperimentazione non ha prodotto alcuna modifica concreta dei flussi di traffico, nè, quindi, benefici di rilievo per la circolazione, al punto che il complesso dei rimborsi agli autotrasportatori dovrebbe aggirarsi intorno ai 670 milioni per l'intera rete autostradale contro uno stanziamento di 10,5 miliardi, previsti a copertura per le società concessionarie per i conseguenti minori introiti.

Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320, reiterato nel decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, al contrario, prevede a beneficio delle imprese di autotrasporto una riduzione dei pedaggi, la cui percentuale è variabile in relazione agli scaglioni di fatturato annuo senza riferimento agli orari dei transiti.

Eventuali difformità tra quanto comunicato e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate da questo Ministro, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, all'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

LO CURZIO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che va sempre più aggravandosi il dissesto del Porto grande di Siracusa;

che gli allarmati appelli di numerosi cittadini e delle amministrazioni locali, nonchè le campagne stampa che si sono succedute per decine di anni, sono rimasti senza alcun risultato concreto all'infuori dei tanti approcci interlocutori con alcuni esponenti della burocrazia regionale e dei molti cartelli avvisatori di pericolo installati nella zona e ormai consunti dal tempo;

che ormai il porto è senza imboccatura perchè esso viene divorato da un fenomeno erosivo che non ha eguali, accentuato nei suoi effetti distruttivi dalle violente mareggiate di grecale che imperversano all'interno del bacino senza incontrare ostacoli provocando incalcolabili danni alle strutture ed ai natanti ormeggiati alle banchine, tanto che sottocosta sono ben visibili, anche in condizioni di mare completamente calmo, diffuse chiazze di colore giallo intenso causate dal continuo disgregarsi della roccia;

che, a parte il grave danno economico per la città, di fatto ormai privata della sua struttura portuale e costretta all'isolamento per l'assenza di collegamenti marittimi dirottati altrove, si teme per i tanti insediamenti abitativi insistenti sulla costa e, di conseguenza, per la pubblica incolumità, potendo accadere ciò che è successo a Linosa nell'agosto del 1988 quando tre ignare bagnanti, intente a prendere il sole sulla spiaggia, rimasero uccise sotto il peso di un grande masso staccatosi dal soprastante costone roccioso, o quello che è accaduto il 28 luglio 1996 a Marina Grande di Capri dove un altro masso precipitato improvvisamente ha fracassato il cranio di un povero ragazzo intento a fare il bagno;

che il Genio civile, allo scopo di bloccare il deprecabile fenomeno che ha colpito la città in una zona di vitale importanza, aveva elaborato un progetto di consolidamento del promontorio di Punta Carrozza, il tratto più violentato, ridottosi per le continue mutilazioni di oltre 150 metri di lunghezza e di oltre 50 metri di larghezza, divenuto ormai una striscia esilissima e discontinua di territorio incapace di assolvere alla sua originaria funzione di diga foranea e braccio principale dell'imboccatura del bacino;

che tale progetto, del costo complessivo di 600 milioni, era stato regolarmente finanziato il 30 dicembre 1992 dall'assessorato ai lavori

pubblici con il parere favorevole della soprintendenza la quale, pur avendo sottoposto a vincolo tutta la zona, aveva ritenuto l'opera necessaria ed indifferibile per lo stato precario dei luoghi, tanto da suggerirne la realizzazione adottando la procedura della somma urgenza;

che, nelle more del relativo appalto, veniva promulgata la legge n. 10 sugli appalti, per cui nessuno è più disposto a firmare i relativi documenti esecutivi e l'assessorato al territorio, cui era stato richiesto da parte del Genio civile il prescritto nulla osta di valutazione di impatto ambientale, ha richiesto allo stesso Genio civile nuovi e più complessi accertamenti, con una spesa ulteriore di ben 400 milioni, del tutto sproporzionata rispetto al valore dell'opera;

che, in questa situazione, l'*iter* burocratico si è definitivamente bloccato,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda avviare per porre fine a tale scandalosa vicenda e per ridare a Siracusa il suo porto millenario.

(4-01649)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto di seguito.

Con nota 8 ottobre 1996 questo Ministro richiedeva all'ufficio Genio civile per le opere marittime di Palermo le informazioni ritenute necessarie per la dovuta risposta.

L'ufficio del Genio civile per le opere marittime con nota del 30 ottobre 1996 comunica quanto di seguito.

Si precisa in via preliminare che la problematica in oggetto tratta materia che per competenza è stata trasferita alla regione Sicilia.

Premesso quanto sopra la nota riferisce che per fronteggiare l'erosione marina che interessava un tratto della falesia ad est di Punta Carrozza si redigeva il progetto n. 11305 del 9 ottobre 1991 dell'importo complessivo di lire 600 milioni.

Tale progetto è stato approvato e finanziato con decreto dell'assessorato ai lavori pubblici n. 2061/4 del 30 dicembre 1992 previo parere favorevole della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa.

Per poter completare il suddetto intervento il Genio civile per le opere marittime di Palermo proponeva il progetto n. 1173 del 31 gennaio 1992 relativo al ripristino e al consolidamento dell'intera falesia (compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio) dell'importo di lire 6 miliardi nel quale sono comprese due scogliere frangiflutto.

Per il citato progetto di lire 600 milioni l'assessorato regionale territorio ed ambiente, con nota n. 40988 del 7 agosto 1993 ha revocato l'autorizzazione alla consegna dell'area data con nota n. 17095 del 22 maggio 1992.

Inoltre lo stesso assessorato con note varie ha richiesto una serie di accertamenti tecnici quali:

l'accertamento della conformità urbanistica delle villette ubicate sulla falesia di Punta Carrozza, invitando a tal fine il sindaco di Siracu-

sa ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 37, in ottemperanza ai doveri posti dal successivo articolo 3 della stessa legge;

l'accertamento della legittimità di dette costruzioni in relazione alle norme che regolano il pubblico demanio marittimo (articoli 36 e 55 del codice della navigazione);

studio di valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento all'analisi costi-benefici;

analisi in parti di apertura cava;

studio della natura e quantità di materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;

analisi delle interazioni tra le opere realizzate e l'assetto attuale o futuro della costa, fruizione della stessa, effetto degrado del paesaggio;

studio geologico;

necessità che entrambi i progetti in questione siano sottoposti a nulla osta di impatto ambientale *ex* articolo 30 della legge regionale n. 10 del 1993.

L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo fa notare che le prime due richieste di fatto mettono in dubbio la legittimità dell'intervento medesimo.

A seguito di quanto sopra l'ufficio con nota n. 149 del 7 gennaio 1995 ha evidenziato come la problematica sorta abbia ingenerato un quadro confuso sulla realizzazione dell'intervento con sovrapposizione di competenza dei vari uffici.

Pertanto, allo stato attuale, l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo riferisce che potrà ottemperare alle disposizioni impartite dall'assessorato regionale per la parte di propria competenza allorquando tutte le altre amministrazioni avranno chiarito le problematiche sorte.

Questo Ministro, tenuto conto della rilevanza dei fatti lamentati dall'onorevole interrogante, anche e soprattutto in ordine alle conseguenze di indubbia negatività per l'interesse collettivo, ha incaricato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo di farsi promotore di un incontro con gli enti territoriali interessati per portare definitiva chiarezza in ordine alla situazione in essere, ai rimedi possibili ed alla relativa tempistica.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -
Premesso:

che sono stati appaltati i lavori relativi al progetto di variante S.S. 7 che interessa l'abitato di Laterza (Taranto) (itinerario Bradani-

co-Salentino, tratto intermedio Matera-Taranto) e che sono state già effettuate le operazioni per l'esproprio dei terreni interessati dai suddetti lavori;

che il progetto di massima della variante risale al 1986, mentre quello esecutivo è del 1991;

che i predetti elaborati, frutto evidente di studi su carte catastali non aggiornate, non tengono conto delle numerose costruzioni rurali presenti sul previsto tracciato stradale e nelle sue immediate adiacenze;

che la prevista variante devasta e divide numerose aziende agricole e zootecniche, nelle quali si svolge l'allevamento zootecnico allo stato semilibero, e cioè con la disponibilità di un notevole spazio, dove gli animali possono liberamente pascolare, per cui molte aziende saranno costrette a cambiare indirizzo produttivo o tecniche di allevamento con immaginabili costi economici e sociali;

che per la rottura dell'unità poderale di molte aziende saranno necessari molti svincoli e sottopassi sulle strade esistenti, con molti costi aggiuntivi, solo in minima parte previsti dalla progettazione esecutiva;

che per la contrada Pantano, foglio di mappa 31, in progetto sono evidenziate solo 2 costruzioni rurali adiacenti al nuovo tracciato, mentre invece esistono ben 5 abitazioni con relative stalle, che, come le altre sul resto del tracciato, saranno tutte divise e di fatto distrutte come unità produttive;

che appare sconcertante che si possa avere un approccio così superficiale sia da parte dell'ANAS che da parte del comune di Laterza, che ha esaminato a suo tempo gli elaborati senza formulare idonee osservazioni, nei confronti di un problema che riguarda in maniera così rilevante un comparto produttivo che interessa oltre il 30 per cento degli occupati nel comune di Laterza;

che, al di là delle predette considerazioni, nel progetto esecutivo non si tiene conto di una serie di impedimenti di carattere tecnico, il più importante dei quali è rappresentato da una condotta idrica del diametro di un metro, che viaggia su un viale in cemento armato, del tutto ignorata nel progetto;

che nel progetto esecutivo si prevede uno svincolo in contrada Pantano che sfocia su un ponte esistente e che dovrà, quindi, attraversare un enorme canale naturale, che costringerà l'ANAS a variare la previsione progettuale attuale;

verificato:

che per tutte le ragioni suesposte è opportuno che si provveda con urgenza a modificare sia pure lievemente il suddetto tracciato stradale, scegliendo la vecchia sede stradale della strada statale Appia, che ha il pregio di non coinvolgere nel problema altri proprietari diversi da quelli già interessati e di non comportare alcuno smembramento delle unità poderali;

che questa soluzione potrà azzerare immediatamente il contenzioso già insorto subito dopo l'avvio delle procedure di esproprio e potrà risolvere tutti i problemi descritti derivanti da uno stato dei luoghi sostanzialmente diverso da quello illustrato in progetto;

che il bando di gara è antecedente al mese di giugno 1995 e pertanto non soggiace alla normativa della cosiddetta legge Merloni, per cui possono essere apportate varianti al progetto originario, soprattutto se opportune e convenienti per la pubblica amministrazione, sia in termini di impatto sull'apparato produttivo locale, che in termini di costi effettivi dell'opera,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente, per le motivazioni suesposte, adottare gli idonei provvedimenti affinché l'Anas di Bari predisponga con urgenza le opportune correzioni del tracciato della variante, allo scopo di salvaguardare l'apparato produttivo e zootecnico di Laterza e di tener conto nel progetto di tutte quelle situazioni reali che in esso sono completamente ignorate.

(4-00048)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con lettere pari numero della presente del 23 maggio 1996 e 3 settembre 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente *in loco* dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota protocollo n. 1188 del 10 ottobre 1996, a disposizione dell'interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con note del 23 maggio 1996 e 3 settembre 1996.

Con tale nota l'ANAS informa che i lavori di costruzione di un tratto in variante alla strada statale n. 7, esterno all'abitato di Laterza, sono stati consegnati in data 5 dicembre 1995 e sono in fase di avanzata realizzazione. Detti lavori vengono eseguiti in base al progetto n. 5741 del 31 maggio 1995, regolarmente approvato con decreto ministeriale n. 2662 del 24 novembre 1995.

Il progetto stesso è stato approvato come strumento urbanistico dal comune di Laterza, dalla regione Puglia e dalla Direzione generale del coordinamento territoriale e non si prevedono variazioni di tracciato.

L'ANAS ritiene, pertanto, non opportuno adire alle istanze di variazione del tracciato, avanzate da alcuni proprietari di aziende zootecniche operanti nella zona interessata dalla variante, poichè la variazione stessa comporterebbe l'inserimento di tre curve e l'accentuazione di un'altra con notevole decadimento del livello di servizio che l'opera pubblica offrirà all'utenza. L'ente aggiunge altresì che la variazione auspicata porterebbe l'arteria in una zona meno idonea

alla realizzazione del rilievo stradale e altimetricamente più impervia, con maggiori costi di realizzazione.

Per quanto concerne la lamentata, possibile interferenza con la condotta esistente in zona, l'ANAS riferisce che, tra le somme messe a disposizione, è previsto il relativo stanziamento per il suo adeguamento.

L'ente comunica inoltre che, al fine di assicurare la necessaria continuità delle singole proprietà agricole, predisporrà opere di attraversamento e di viabilità complanare.

Questo Ministro, avendo ritenuto esaustive le informazioni di cui alla citata nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha disposto la sospensione del riportato accertamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

LORETO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria, ubicando la commissione tributaria regionale presso il capoluogo di ogni regione e quindi a Bari per la regione Puglia;

che alcuni comuni della provincia di Taranto distano oltre 150 chilometri da Bari, sede della istituenda commissione regionale;

che proprio tale notevole distanza risulta oltremodo penalizzante per i contribuenti della provincia di Taranto che si vedono costretti a sostenere un ulteriore aggravio di costi, certamente limitativi del diritto alla difesa, specie per coloro che intendono coltivare un contenzioso dagli importi modesti;

che tale situazione influisce a peggiorare le già modeste condizioni dei contribuenti tarantini che da tempo si dibattono in una crisi tra le più virulente del Meridione;

che tale distanza risulta pregiudizievole anche nei riguardi degli stessi componenti dell'organo giudicante, i quali, essendo chiamati a defatiganti trasferte nel capoluogo, potrebbero rinunciare all'incarico loro conferito, dilapidando il patrimonio di professionalità accumulato in anni di esperienza,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate e in armonia con quanto previsto dal già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non si ritenga opportuno che venga istituita in Taranto una sezione staccata della commissione tributaria regionale, tenendo altresì conto che tale provvedimento riveste particolare urgenza e necessità vista l'enorme mole di ricorsi (circa 30.000), già giacenti presso le commissioni tributarie di Taranto.

(4-00794)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti della città di Taranto in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale commissione tributaria di secondo grado.

Al riguardo, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se sia intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della commissione tributaria regionale di Bari nella città di Taranto.

In riferimento alla problematica sollevata occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'*iter* processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione, fossero già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale o di corti di appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuto, come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Pertanto, nell'ottica di un miglioramento del rapporto fisco-contribuente, che ponga al centro del sistema il cittadino nella duplice veste di contribuente e di utente, l'amministrazione finanziaria ha posto allo

studio la possibilità di modificare la normativa in materia, al fine di dare adeguata soluzione ai problemi rappresentati.

Va a tal proposito rilevato che con un recente ordine del giorno, riferito al disegno di legge (atto Camera n. 2158) di conversione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, ed approvato in data 16 ottobre 1996, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a presentare un apposito disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

Il Ministro delle finanze
VISCO

(7 novembre 1996)

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in Crispiano (Taranto) funziona un istituto professionale alberghiero aggregato a quello di Leporano, dove hanno sede gli uffici di presidenza e di segreteria;

che, nonostante l'elevato numero di alunni frequentanti la scuola di Crispiano, questi sono costretti a recarsi a Leporano più volte per le operazioni relative all'iscrizione al prossimo anno scolastico;

considerato che non poche scuole spostano un dipendente amministrativo nelle scuole coordinate e nelle sezioni staccate consentendo ai relativi studenti di effettuare le operazioni di iscrizione senza essere obbligati a spostarsi per diverse decine di chilometri,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno diramare idonee istruzioni che consentano agli studenti dell'istituto alberghiero di Crispiano e di altre scuole nella stessa situazione di poter effettuare le operazioni di iscrizione al prossimo anno scolastico nella propria sede di frequenza.

(4-00795)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. – A questa amministrazione risulta che anche per l'anno scolastico appena iniziato, come già da diversi anni, gli studenti dell'istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di San Crispino, sezione staccata di Leporano (Taranto), hanno potuto effettuare le iscrizioni presso la loro scuola, oltre che nella sede centrale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(5 novembre 1996)

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di Taranto ha ridotto per l'anno scolastico 1996-1997 a 4 le classi che funzioneranno a tempo prolungato nella scuola media statale «G. Battaglini» di Martina Franca;

che nonostante ci siano le previste domande non è stato riconosciuto ad altre 6 classi lo stesso diritto;

che la scuola media statale «G. Battaglini» opera in un contesto socio-economico per il quale è l'unico riferimento istituzionale e l'unica agenzia formativa ed informativa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di porre in essere provvedimenti idonei per rendere sostanziale e concreto il diritto a fruire del tempo prolungato per gli alunni delle altre 6 classi della scuola media statale «G. Battaglini» di Martina Franca.

(4-00944)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il provveditore agli studi di Taranto, al riguardo interessato, ha precisato che quell'ufficio non ha apportato riduzioni al numero delle classi a tempo prolungato, già attivate presso la scuola media «Battaglini» di Martina Franca, ma si è solo trovato nell'impossibilità di accogliere la proposta della scuola, volta all'incremento dei corsi esistenti.

Tale impossibilità è stata determinata, nonostante ogni migliore predisposizione del dirigente dell'ufficio scolastico, dall'esigenza di contenere il numero complessivo delle classi entro i parametri delle dotazioni organiche provinciali fissati, per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, nelle tabelle annesse al decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996.

È noto che obiettivo primario del vigente piano pluriennale di ridefinizione del rapporto tra allievi e classi, cui gli uffici scolastici sono tenuti ad attenersi, resta la progressiva riduzione del ricorso a supplenze e delle sostituzioni del personale di ruolo che cessa dal servizio.

Si tratta di obiettivi ispirati al contenimento della spesa pubblica e che, in quanto previsti dal legislatore (articolo 5 della legge n. 412 del 1991 e articolo 4 della legge n. 537 del 1993), non possono essere disattesi in via amministrativa.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

MANCONI, SCOPELLITI, MONTICONE, SEMENZATO, RIPAMONTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Milena Ladu, nata a Olbia il 24 giugno 1972, è indagata in un procedimento penale innanzi alla procura della Repubblica di Sassari

ed è attualmente detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Sassari in data 4 gennaio 1995;

che, secondo quanto riferito agli interroganti e constatato personalmente da alcuni di essi, la Ladu si trova sottoposta, da oltre otto mesi, a un totale regime di isolamento;

che, a quanto risulta, inoltre, la Ladu è controllata 24 ore su 24; non può vedere nè parlare con persone diverse dai magistrati e dal difensore;

che non ha permessi di colloquio nè di alcun altro tipo di contatto, neppure con i familiari; non le è consentito l'uso del televisore nè la lettura dei quotidiani;

che le numerose richieste rivolte dal difensore al pubblico ministero di Sassari, con le quali si chiedevano spiegazioni rispetto a tale trattamento, non hanno avuto risposta alcuna; la Ladu non può ricevere nè inviare nessun tipo di corrispondenza e pare siano state sequestrate anche lettere inviate al difensore; a quanto riferito, tale stato di isolamento è stato disposto dal pubblico ministero di Sassari;

che gli interroganti ritengono che tale trattamento potrebbe essere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, con l'articolo 1, ove si prevede che il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona;

che qualora le disposizioni impartite dal pubblico ministero alla direzione del carcere facessero riferimento all'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario esse potrebbero essere, altresì, in contrasto anche con l'attuale normativa sulla custodia cautelare,

gli interroganti chiedono di sapere:

sulla base di quali norme sia stato ordinato tale trattamento;

se, più in generale, non si ritenga che il terzo comma dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario debba considerarsi tacitamente abrogato dalle leggi successive che hanno modificato l'ordinamento penitenziario e dalle vigenti norme processuali in tema di custodia cautelare;

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale – dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 – debba intendersi per «autorità giudiziaria» che può disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma, così come formulata, si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare.

(4-00283)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

In relazione alle indagini svolte a seguito dell'omicidio, avvenuto in agro di Ozieri il 16 agosto 1995, dei carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari, in persona del sostituto procuratore dottor Gaetano Alfredo Cau, emetteva ordine di fermo, eseguito in data 15 settembre 1995, a carico di Milena Ladu.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del pubblico ministero, disponeva in data 17 settembre 1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata, unitamente ad altre persone, per i reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'autorità giudiziaria di Sassari.

Lo stesso giorno, il dottor Cau, nel rilevare l'inidoneità dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di provvedere a disporre l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento.

Nel contempo la predetta autorità giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati.

Il trasferimento della Ladu dalla casa circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile è stato pertanto disposto in data 20 settembre 1995 con le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

Il 25 settembre 1995 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a richiedere al dottor Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta in questione, atteso quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248).

Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro è pervenuto a tale richiesta e che solo in data 29 maggio 1996 il sostituto procuratore dottor Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia il controllo sulla corrispondenza. La detenuta è stata pertanto allocata nella sezione femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilità di fruire dei passeggi e della socialità, ed è stata altresì autorizzata a leggere i giornali, a vedere la televisione nonchè ad effettuare regolari colloqui con i familiari. Avuta notizia dalla stampa di tali fatti, è stata disposta indagine ispettiva finalizzata ad accertare le ragioni che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu, nonchè

delle forme e modalità con le quali era stata disposta, prorogata e successivamente revocata la detta misura.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere alcuni comportamenti mantenuti dal sostituto procuratore dottor Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalità, limiti e durata dell'isolamento della detenuta in relazione al disposto dell'ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento.

Poichè tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di specifiche regole ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del detto magistrato con richiesta al procuratore generale della Corte di cassazione di attivare la relativa procedura, in data 13 settembre 1996.

Per quanto attiene all'autorità competente a disporre l'isolamento, pare che possa essere individuata nel giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, dell'articolo 22 del relativo regolamento di esecuzione e degli articoli 208 e seguenti delle norme di coordinamento del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che lo svincolo di Almese e di Avigliana (Torino) non è stato eseguito, come previsto in base al decreto del Ministero dei lavori pubblici, in sovrappasso, impedendo così lo scorrimento delle acque di esondazione lungo il loro tracciato naturale, e aumentando di molto i rischi esondativi verso l'abitato della Grangia (è noto che lo svincolo resta gentilmente chiuso al traffico nonostante costosi abbellimenti di vario tipo lasciati alla incuria del tempo e dei vandali);

che l'argine in destra Dora a difesa dell'autostrada è stato eseguito ad altezza maggiore del preesistente argine in sinistra Dora; ciò aumenta di molto il rischio di esondazione sulla zona abitata di via Matteotti, dove già nel corso della alluvione del novembre 1994 si sono registrate acque alte in zone dove il fenomeno non doveva manifestarsi neppure ogni 100 anni;

che la interruzione dei lavori decisa dalla Società italiana traforo autostradale del Fréjus (SITAF) per l'area di sosta SITAF di cascina Rolle e del canale del Ciavatin richiede un ripensamento dei due progetti finanziati e legati a ricercare in altre forme la soluzione del ripristino idrogeologico della zona oltre che la eliminazione del materiale di riporto accumulato;

che l'interruzione dei lavori SITAF blocca la modifica dello scaricatore della centrale CIO-SITAF in Dora, riaprendo la necessità di individuare, anche tramite rigoroso controllo dell'acqua derivata, nuove soluzioni per evitare il danneggiamento del basamento del ponte della provinciale di Almese;

che nella realizzazione della circonvallazione alla strada statale n. 25 la SITAF ha interrotto il canale Montabone, creando rischi di esondazione e di ristagni d'acqua in zona urbanisticamente residenziale che risultano difficilmente evitabili tramite gli accordi intervenuti;

che la scelta SITAF rischia di bloccare anche i modestissimi risultati fin qui faticosamente conseguiti in merito alla viabilità del nodo stradale cittadino, dove ancora la SITAF deve procedere alla realizzazione di alcune tratte (collegamento autostrada-strada statale n. 589) mentre altre risultano iniziate e non completate (circonvallazione alla strada statale n. 25), o completate e non aperte (via Falcone);

che i lavori stradali che restano da realizzare da parte della SITAF in Avigliana non sono ancora stati definiti nonostante i defatiganti accordi intercorsi;

che essi non derivano solo da accordi liberamente pattuiti tra comune e/o comunità montana e SITAF ma discendono anche da impegni assunti dalla regione e dal Ministero dei lavori pubblici con l'approvazione del lotto 28 e delle sue controverse varianti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire anche per evitare al comune di Avigliana di ritardare gli interventi decisi a seguito della alluvione, già finanziati per circa 7 miliardi di lire a monte del tratto a ripristino SITAF.

(4-00164)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con lettere pari numero della presente del 29 maggio 1996 e del 3 settembre 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dagli onorevoli interroganti e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'Ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente *in loco* dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota protocollo n. 167/1009/1056 del 23 settembre 1996, a disposizione degli onorevoli interroganti, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste con note del 29 maggio 1996 e 3 settembre 1996.

Con tali note l'ANAS informa che le prescrizioni inserite nei decreti di approvazione dei lavori relativi al primo lotto 28 - primo stralcio dello svincolo di Almese e di Avigliana (Torino) non prevedevano

innesti a raso bensì lo scavalco delle strade statali. Altresì lo stesso decreto nulla ha previsto circa la tipologia strutturale delle uscite dall'autostrada indicate poi dal progetto in rilevato.

Il deflusso delle acque di esondazione proveniente da monte è garantito dagli scatolari di dimensione 2,00 x 2,00 esistenti sotto il rilevato autostradale.

L'argine in sinistra orografica della Dora (e non, come erroneamente indicato nell'interrogazione, a destra) non è stato modificato nel suo stato originale ma è stata bensì prolungata una scogliera a protezione del rilevato autostradale con le stesse caratteristiche di quella esistente.

Tale opera l'ANAS ritiene che non possa aumentare il rischio di esondazione sulla zona di via Matteotti tenuto conto del fatto che tale zona trovasi a valle.

L'interruzione dei lavori inerenti all'area di sosta Cascina Rollo non preclude il riassetto dei canali scaricatori della zona. Infatti, per risolvere il problema del deflusso delle acque di provenienza dai comuni di Villardora e Almese, fermi restando gli scatolari sotto il rilevato autostradale, sono stati previsti lavori di canalizzazione in corso di progettazione in seguito alle modifiche richieste dallo stesso comune di Avigliana.

L'eliminazione di materiale di riporto dall'alveo della Dora spetta agli enti territoriali competenti.

Il progetto di modifica dello scaricatore della centrale CIO-SITAF in Dora, redatto per conto della società SITAF dallo studio Polthema, non è stato approvato dall'ufficio gestione risorse idriche della provincia di Torino e dovrà pertanto essere rielaborato secondo i dettami imposti dall'ente competente.

Durante la realizzazione della circonvallazione della strada statale n. 25 è stato posato un condotto che permette il deflusso verso la Dora delle acque del canale Montalbene. La sistemazione idraulica di detto canale era prevista nel tratto tra la circonvallazione e il fiume Dora. Le nuove esigenze del comune impongono una modifica sostanziale al progetto che interessa anche la parte compresa tra via Falcone e la circonvallazione.

Il collegamento funzionale alla strada statale n. 589 è oggetto di studio e riunioni fra l'ANAS e le amministrazioni interessate ed è in fase di disamina la soluzione viaria che consentirà l'interscambio tra viabilità comunale e statale garantendo nel contempo la sicurezza per la circolazione.

L'ANAS precisa al riguardo che la circonvallazione alla strada statale n. 25 è stata completata da parte della società SITAF così come è previsto dal relativo progetto, mentre la via Falcone fa parte di un tratto già consegnato al comune di Avigliana dalla predetta società con relativo verbale del 25 maggio 1990. Il perdurare della sua chiusura al traffico va imputato alla concorrenza delle problematiche attinenti sia il collegamento funzionale alla strada statale n. 589 sia la circonvallazione di Avigliana.

Eventuali difformità tra il contenuto della nota dell'ANAS, sopra riportato, e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate,

unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, agli onorevoli interroganti.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(11 novembre 1996)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la SITAF – Società italiana traforo autostradale del Frejus – ha portato a termine la costruzione del traforo autostradale del Frejus e della autostrada Torino-Bardonecchia A32, chiudendo i propri bilanci di esercizio sempre in pareggio, quando non anche con utili;

che attualmente la SITAF sta provvedendo, per obbligo normativo, alla realizzazione di opere in concessione *ex lege* (articolo 3 della legge n. 235 del 1995) per un impegno finanziario di circa 140 miliardi concessi ai mondiali di sci del 1997 al Sestriere;

che però il contributo per tale opera sarebbe stato indebitamente limitato dall'amministratore dell'ANAS Giuseppe D'Angiolino, già dipendente dell'impresa Italstrade del gruppo Italstat al 50 per cento, applicando una norma (articolo 19, comma 2, della legge n. 109 del 1994) che nulla ha a che vedere con il caso, secondo il regime transitorio della legge-quadro sui lavori pubblici (articolo 1, comma 5, della legge n. 216 del 1995);

che lo stesso D'Angiolino non si sarebbe minimamente curato di provvedere a far erogare, nell'ambito del piano triennale della viabilità, 150 miliardi ancora dovuti alla SITAF già dal 1992;

che la SITAF si trova in rilevanti difficoltà finanziarie a causa di tali comportamenti;

che risulterebbe che l'impresa di costruzioni Todini spa, appaltatrice dei lavori della SITAF connessi ai mondiali di sci del 1997, ne abbia notevolmente rallentato l'esecuzione, temendo ragionevolmente di non essere pagata, e che quindi la viabilità di Sestriere, che per legge deve essere completata al 31 dicembre 1996, potrebbe sin d'ora risultare gravemente compromessa;

che l'avvocato Felice Emilio Santomaso una volta approdato alla SITAF avrebbe avviato un massiccio licenziamento per circa quaranta unità di personale, contestato dai sindacati e ritenuto non necessario dagli azionisti privati e dallo stesso direttore generale della società;

che contestualmente il Santomaso ha assegnato un incarico di ingegnere capo all'ingegner Luigi Quaranta al quale sarebbe stata riconosciuta una parcella di un miliardo e duecento milioni per un anno di lavoro;

che in ultimo D'Angiolino, in corrispondenza dell'apertura degli svincoli dell'autostrada A32 della SITAF in località Almese e Avigliana-

na, invece di consentire l'esazione del pedaggio alle stesse località, ha imposto che venisse riscosso alla barriera di Bruere, gestita dalla società ATIVA, scatenando così il dissenso degli enti locali e del prefetto di Torino, che ha ordinato la sospensione del provvedimento; si ricorda che da anni gli enti locali chiedono l'abolizione del pedaggio a Bruere sulla tangenziale di Torino,

si chiede di conoscere:

se, salvi gli eventuali ulteriori risvolti legali, non si ritenga di aprire una inchiesta amministrativa sull'operato tenuto dal signor D'Angiolino e con lui dal signor Santomaso nella recentissima gestione della SITAF;

se in particolare non si ritenga che sia il caso di intervenire per evitare i licenziamenti predisposti;

se si ritenga che le azioni di D'Angiolino e Santomaso, che appaiono volte a mantenere ed accrescere le difficoltà finanziarie della SITAF, possano far fallire i mondiali di sci del 1997, a tutto danno dell'immagine del paese.

(4-00823)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministro, in considerazione della rilevanza dei fatti e delle ipotesi evidenziate dagli onorevoli interroganti e in attuazione dovuta del suo potere di vigilanza sull'attività dell'ANAS, ha richiesto, con pari nota, al collegio dei revisori dell'ente dettagliata relazione scritta, previa valutazione, nell'ambito e nei limiti delle competenze di legge, sull'osservanza dei principi di legalità, efficienza ed efficacia che devono ispirare gli atti dell'ente pubblico.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(13 novembre 1996)

MARINO, SALVATO, ALBERTINI, CARCARINO, CÒ. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle finanze.* – Premesso:

che con la legge 18 dicembre 1986, n. 891 («legge Gorla» per l'acquisto della prima casa), furono messi a disposizione dei lavoratori dipendenti presso la Cassa depositi e prestiti 1.000 miliardi ed in seguito altri 500 miliardi (legge 11 marzo 1988, n. 67);

che la legge Gorla prevede l'accensione di mutui ventennali con un onere complessivo a carico del mutuatario che non deve mai superare il 20 per cento della retribuzione annua lorda dell'intero nucleo familiare dei beneficiari; tale onere è destinato a variare ogni anno in relazione alle variazioni delle retribuzioni familiari, ma non può comunque mai superare l'importo delle due rate semestrali e ammortamento al tasso effettivo annuo del 13 per cento;

che per consentire all'istituto di credito mutuante di stabilire le rate di ammortamento dovute anno per anno i mutuatari devono trasmettere entro il 10 maggio di ogni anno il proprio modello 101 rilasciato dal datore di lavoro;

che gli istituti mutuanti, tra cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino, facendo riferimento a disposizioni della Cassa depositi e prestiti, in una lettera inviata nell'agosto scorso ai lavoratori interessati hanno comunicato quanto segue: «L'ammontare della rata è di regola e generalmente determinato in base al reddito lordo, sommato ai contributi previdenziali, nella misura del 20 per cento annuale dello stesso.

L'ammontare della rata non può in ogni caso essere superiore alla rata risultante da un piano di ammortamento che preveda 40 rate semestrali costanti, calcolate in base ad un tasso fisso effettivo annuale del 13 per cento.

Condizione necessaria per poter attivare questo collegamento fra rata e reddito è la presenza di un reddito da lavoro dipendente. Questo rapporto di lavoro inoltre deve essersi protratto ininterrottamente per tutto l'anno cui si riferisce il modello 101, unico documento da cui le banche possono desumere i dati necessari per calcolare la rata del mutuo. Le rate dell'anno in corso si basano sul 101 rilasciato dalle aziende all'inizio di quest'anno che riepiloga quanto avete percepito durante il 1994.

Nel caso di un rapporto di lavoro non continuativo, o di una sua totale assenza, cade il nesso logico e di legge esistente fra ammontare del reddito e rate del mutuo; queste verranno determinate in base all'ammontare della rata al 13 per cento.

Il modello 101 registra in maniera perlopiù univoca le vicende di lavoro dipendente: le banche sono tenute a verificare su di esso in maniera puntuale le condizioni di applicabilità del rapporto reddito-rata; il 101 del 1995 presentava alcune innovazioni che ne hanno reso in alcuni casi piuttosto difficile l'interpretazione; il reddito lordo era riportato come sempre nella casella 1. Era però scomparso l'ammontare dei contributi versati, che apparivano, in forma aggregata (somma di reddito lordo, contributi ed eventuali emolumenti arretrati riportati in dettaglio alla casella 15) nella casella 33 (imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale).

In alcuni casi, come il vostro, l'importo della casella 33 al netto degli eventuali compensi arretrati risultava inferiore a quello del solo reddito lordo. Nell'impossibilità di contattare tutti gli interessati in tempo utile, la Cassa depositi e prestiti ha autorizzato l'accertamento di una rata provvisoria calcolata in base al solo reddito lordo invece che al 13 per cento. È comunque necessario che in tempo utile per l'emissione della rata 31 dicembre (31 ottobre prossimo venturo) ci pervenga una dichiarazione della vostra azienda che attesti:

a) l'ammontare dei contributi versati nel corso dell'anno lavorativo 1994;

b) il verificarsi di situazioni nel corso dell'anno lavorativo 1994 (quali aspettativa, cassa integrazione guadagni, tipologie particolari

del contratto di lavoro) tali da spiegare le peculiarità del vostro modello 101.

La rata di prossima emissione dipenderà da quanto andrete a produrre; in base al reddito ora comprensivo dei contributi si procederà al ricalcolo della rata e al relativo conguaglio di quanto non percepito in occasione della scadenza 30 giugno. Per quel che riguarda l'esame di merito ci si atterrà ai criteri indicati dalla Cassa depositi e prestiti alla cui valutazione ultima si farà riferimento nei casi controversi. In assenza di un riscontro da parte nostra verrà emessa una rata basata sul piano di ammortamento al 13 per cento con relativo conguaglio di quanto non percepito in occasione della scadenza 30 giugno»;

che successivamente gli stessi istituti mutuanti nel dicembre scorso hanno scritto: «In base alla documentazione da voi inviata si deduce che nel corso del 1994 sia stata applicata a vostro favore la cassa integrazione guadagni. La Cassa depositi e prestiti ha recentemente puntualizzato i criteri da applicarsi in questo caso:

si ribadisce lo stretto legame che la legge n. 891 del 1986 ha stabilito fra reddito-attività lavorativa da un lato e rata d'ammortamento dall'altro e prevede che in tutti i casi in cui venga meno questo legame (interruzione anche temporanea del rapporto di lavoro per cause imputabili o no al lavoratore) si applichi in automatico il tasso del 13 per cento; conferma di ciò si trova anche nell'articolo 5 della predetta legge, il quale stabilisce che in tutti i casi anche più gravi, quali il decesso del mutuatario o la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, le rate residue dovranno essere calcolate al tasso costante del 13 per cento;

nel caso di lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni si deve applicare l'articolo 5 citato, verificandosi la cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente cessazione della retribuzione;

la cassa integrazione guadagni è stata istituita dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e con successive modifiche si è configurata come strumento giuridico che consente l'erogazione di speciali provvidenze a favore di lavoratori dipendenti di aziende in crisi; essa pertanto non costituisce "retribuzione" quale controprestazione spettante al prestatore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico tipico del rapporto di lavoro, ma un'integrazione salariale da versare laddove c'è contrazione o sospensione dell'attività lavorativa e quindi anche di retribuzione;

il carattere non retributivo della cassa integrazione guadagni del resto è stato affermato più volte anche dalla Corte di cassazione per la quale "le prestazioni della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, hanno natura e funzione previdenziale senza che tale natura venga meno con riguardo alla loro anticipazione da parte del datore di lavoro (Cassazione n. 210 del 1983; Cassazione n. 249 del 1988; Cassazione n. 659 del 1992); a maggior sostegno di tale tesi la Cassazione con sentenza n. 7475 del 1983 ha stabilito che il diritto dei lavoratori all'integrazione salariale è configurato come "diritto soggettivo di natura assistenziale riconducibile ai precetti dell'articolo 38 della Costituzione"»;

che, alla luce di quanto sopra, si deve concludere che per i mutuatari in cassa integrazione guadagni escluso il carattere retributivo

della stessa non può applicarsi l'articolo 5 della legge n. 891 del 1986;

che la cassa integrazione guadagni può essere considerata alla stregua di una «definitiva cessazione del rapporto di lavoro» per l'assenza di tutti gli elementi che lo costituiscono (attività lavorativa continuativa, retribuzione intesa come controprestazione all'attività di lavoro). In ottemperanza alle disposizioni ricevute l'istituto ha provveduto al ricalcolo della rata in scadenza»;

che la Cassa depositi e prestiti in sostanza ha interpretato che la cassa integrazione rappresenti cessazione dal rapporto di lavoro, mentre il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria in base ad una giurisprudenza consolidata (cfr. Cassazione sezione lavoro n. 2802 del 9 giugno 1989 e n. 13941 del 27 dicembre 1991) è da considerarsi sospeso dall'attività lavorativa e conseguentemente la cassa integrazione guadagni straordinaria deve considerarsi sospensione e non definitiva cessazione del rapporto di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di condividere l'interpretazione della Cassa depositi e prestiti secondo cui la cassa integrazione guadagni straordinaria rappresenti cessazione e non sospensione del rapporto di lavoro, in contrasto con le sentenze citate, e quindi di condividere le disposizioni impartite circa le modalità di calcolo delle rate di giugno e dicembre 1995;

se ritengano in ogni caso di poter avallare l'atteggiamento fiscale e vessatorio della Cassa depositi e prestiti che in sostanza finisce, con la sua interpretazione, per aggravare gli oneri di riscatto del mutuo a carico di chi è già costretto a subire una decurtazione dello stipendio;

a quanto ammonti la differenza in termini monetari per quote interessi tra il 13 per cento e quello previsto dalla legge;

quante richieste siano pervenute e accettate dalla Cassa depositi e prestiti in questi anni, per quale importo complessivo, e quante di esse – anche per fatti sopravvenuti – si riferiscano a lavoratori in cassa integrazione.

(4-00657)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente quesiti in ordine alle modalità di calcolo delle rate di ammortamento relative a mutui a tasso agevolato concessi da istituti creditizi convenzionati con la Cassa depositi e prestiti, per l'acquisto della prima casa a favore di lavoratori dipendenti che abbiano – tra gli altri requisiti – anche quello di aver svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente («legge Gorla» 18 dicembre 1986, n. 891).

Al riguardo, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo non si differenzia sostanzialmente da quello previsto dal codice civile, trattandosi sempre di un contratto reale, a titolo oneroso, seppure a tasso agevolato, a prestazioni corrispettive, diretto all'erogazione

di un finanziamento – da parte dell'istituto bancario – e alla restituzione dello stesso da parte del soggetto mutuatario.

In particolare, l'articolo 1 prevede, da un lato, la concessione del mutuo rapportato a due volte e mezza la retribuzione annua lorda, per un importo massimo di lire 60.000.000, e dall'altro la restituzione del mutuo stesso con rate di capitale e interessi pari al 20 per cento della retribuzione annua lorda percepita durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata dai datori di lavoro presso i quali viene prestata l'attività lavorativa.

L'articolo 5, inoltre, prevede che nei casi di cessazione definitiva del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari le rate di rimborso siano determinate secondo un piano di ammortamento calcolato al tasso del 13 per cento.

La normativa della legge n. 891 del 1986 ha, quindi, subordinato il pagamento delle rate di ammortamento al percepimento di una retribuzione, quale controprestazione di un'attività lavorativa prestata e retribuita senza sospensioni anche temporanee, e ha rapportato la determinazione della rata stessa al 20 per cento della retribuzione annua.

Ciò premesso, si deve convenire che gli emolumenti corrisposti, con la cassa integrazione guadagni, ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi non possono essere ritenuti assimilati ad una «retribuzione» intesa come corrispettivo di prestazione di lavoro subordinato.

Infatti la concessione dell'integrazione salariale, attraverso l'intervento della cassa integrazione guadagni, è subordinata alla presenza sia della contrazione o sospensione dell'attività lavorativa per eventi insorti nella sfera dell'esercizio dell'impresa, sia della conseguente perdita effettiva, totale o parziale, della retribuzione.

Da quanto sopra esposto deriva che la cassa integrazione guadagni non costituisce «retribuzione», quale controprestazione spettante al prestatore di lavoro subordinato nell'ambito del rapporto sinallagmatico instaurato, ma un'«integrazione» monetaria, da versare laddove c'è contrazione o sospensione dell'attività lavorativa e quindi anche di retribuzione; viene «concessa» dal datore di lavoro al lavoratore subordinato avente diritto, previa autorizzazione rilasciata dalle commissioni provinciali, istituite presso l'INPS, che amministra le varie casse integrazioni guadagni; la retribuzione viene, invece, «corrisposta» al lavoratore dal datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro, sottoscritto da entrambe le parti e in essere al momento della corresponsione del dovuto.

La cassa integrazione guadagni, pertanto, non solo è priva degli elementi che caratterizzano la retribuzione, ma non è neppure assimilabile ad essa, costituendo una provvidenza attribuibile a determinati soggetti, in presenza di determinati presupposti soggettivi.

Va, peraltro, segnalato che il carattere non retributivo della cassa integrazione guadagni è stato più volte affermato dalla Corte di cassazione, per la quale «le prestazioni della cassa integrazione guadagni hanno natura e funzione previdenziale, senza che tale natura venga meno con riguardo alla loro anticipazione da parte del datore di lavoro» (Cassazione n. 249 del 1988; Cassazione n. 6592 del 1992).

Inoltre il diritto dei lavoratori all'integrazione monetaria è stato configurato come «diritto soggettivo di natura assistenziale (ricongiungibile ai precetti dell'articolo 38 della Costituzione)».

Si evince, quindi, che le prestazioni della cassa integrazione guadagni non possano ad alcun titolo ricondursi alle retribuzioni, dovute in forza di un rapporto di lavoro in essere, sia per la loro natura previdenziale, sia per l'assenza, o forte riduzione, di attività lavorativa che caratterizza il periodo in cui il lavoratore è cassintegrato.

Va, comunque, precisato che le modifiche soggettive ed oggettive (cassa integrazione guadagni, mobilità, eccetera) delle situazioni lavorative dei mutuatari rispetto a quelle esistenti al momento della contrazione del debito hanno determinato una modifica economica del rapporto.

Viene meno, infatti, la retribuzione, unico parametro indicato dalla legge per determinare l'importo del mutuo concedibile e per il calcolo delle rate di ammortamento da pagare.

D'altro canto, commisurare la rata di mutuo ad un emolumento diverso dallo stipendio, di entità inferiore allo stesso, determinerebbe per la Cassa depositi e prestiti un danno patrimoniale privandola del rientro economico previsto dal contratto di mutuo. Tale soluzione, portata alle estreme conseguenze, potrebbe addirittura condurre all'assurda conclusione di creare una sproporzione nel sinallagma tra prestazione e controprestazione, nel senso di una controprestazione del mutuatario (pagamento della rata di ammortamento) irrisoria rispetto alla prestazione resa (somma data a mutuo), venendo così a vanificare la stessa figura giuridica del mutuo, che costituisce la tipica figura contrattuale a carattere oneroso.

Pertanto, in assenza di un esplicito riferimento normativo, si è assimilata l'ipotesi di un lavoratore con una «retribuzione» ridotta o mancante all'unica fattispecie disciplinata dalla legge e cioè quella dell'articolo 5, che prevede il calcolo delle rate al tasso del 13 per cento o l'estinzione del mutuo, quando il mutuatario non sia in grado di produrre il modello 101.

Si soggiunge, infine, che dall'entrata in vigore della legge n. 891 del 1986 sono stati stipulati circa 25.000 mutui dai 21 istituti di credito convenzionati con la Cassa depositi e prestiti.

La documentazione dei mutui concessi è conservata presso i predetti istituti bancari, i quali, in base alla convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro dell'11 febbraio 1987, hanno il compito di ricevere annualmente i modelli 101 su cui calcolare le rate in base al 20 per cento della retribuzione annua lorda.

Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(8 novembre 1996)

MARINO, SALVATO, CARCARINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è trascorso oltre un anno dalla costituzione dell'ufficio della procura della Repubblica di Nola (Napoli) che governa un bacino di utenza ben noto per la forte presenza della criminalità organizzata;

che detto bacino di utenza, in cui risiede una popolazione di oltre 500.000 abitanti, risulta inadeguatamente presidiato dalle forze dell'ordine;

che peraltro numerose sono, nell'area, le amministrazioni rette da commissari prefettizi;

che la procura di Nola, priva dell'organico necessario all'esercizio delle funzioni che le sono proprie, tutt'ora priva dell'apporto dei vice procuratori onorari, supportata da una squadra di polizia giudiziaria di sole 10 unità, è soffocata sin dalla sua costituzione da decine di migliaia di procedimenti provenienti dagli uffici giudiziari di Napoli, per effetto della legge istitutiva;

che nel contempo l'ufficio del pubblico ministero del circondario di Napoli dispone di 330 unità, nonchè dell'ausilio di forze scelte di polizia giudiziaria;

che analoga situazione si riscontra nella procura di Torre Annunziata, impegnata – come è noto – in importanti inchieste dalle vaste implicazioni internazionali,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare – ivi compreso il potenziamento degli organici – per consentire ai citati uffici giudiziari di poter operare con il massimo di efficienza in questi territori così esposti al rischio della criminalità organizzata ed impegnati in inchieste dagli evidenti costi finanziari e professionali.

(4-00686)

(20 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Nola

L'organico del personale di magistratura è costituito dal procuratore della Repubblica (presente) e da 8 sostituti procuratori, 7 dei quali presenti e uno in entrata (il cui trasferimento all'ufficio in questione è stato deliberato in data 23 ottobre 1996 dal Consiglio superiore della magistratura).

Si rileva, inoltre, che presso detto ufficio risultano applicati un magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli dal 6 ottobre 1995 ed un magistrato della Direzione nazionale antimafia dal 10 gennaio 1995.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 32 unità: i presenti sono 22, una unità è in entrata e 9 sono i posti vacanti.

In particolare risultano vacanti il posto di direttore di cancelleria, un posto di collaboratore di cancelleria, 5 posti di assistente giudiziario,

un posto di stenodattilografo ed un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

Va, infine, segnalato come il Ministero di grazia e giustizia, negli ultimi anni, abbia proceduto, nell'ufficio in questione, ai seguenti aumenti di organico:

4 posti di sostituto procuratore, 2 dei quali con decreto ministeriale del 20 gennaio 1994 e 2 con decreto ministeriale del 6 aprile 1995;

un'unità nel profilo di funzionario di cancelleria, 2 unità nel profilo di collaboratore di cancelleria ed un'unità nel profilo di operatore amministrativo con provvedimento del direttore generale del 13 dicembre 1995;

un'unità nel profilo di dattilografo con provvedimento del direttore generale del 9 novembre 1994;

un'unità nel profilo di conducente di automezzi speciali con provvedimento del direttore generale del 3 ottobre 1994.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata

L'organico del personale di magistratura è costituito dal procuratore della Repubblica (presente) e da 8 sostituti procuratori, tutti presenti.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 24 unità: 21 sono presenti e 3 posti, 2 di operatore ed uno di stenodattilografo, risultano vacanti.

Anche per l'ufficio in esame il Ministero di grazia e giustizia ha proceduto a vari aumenti di organico che di seguito si riportano:

4 posti di sostituto procuratore, 2 dei quali con decreto ministeriale del 20 gennaio 1994 e 2 con decreto ministeriale 6 aprile 1995;

2 unità nel profilo di assistente giudiziario con provvedimento del direttore generale del 22 marzo 1994;

un'unità nel profilo di conducente di automezzi speciali con provvedimento del direttore generale del 25 marzo 1994.

Modalità di copertura dei posti vacanti

Il posto vacante di direttore di cancelleria della procura della Repubblica presso il tribunale di Nola è di imminente pubblicazione.

Va rilevato, comunque, che i posti vacanti di direttore di cancelleria sono oggetto di procedura di trasformazione in posti di altri profili professionali maggiormente utilizzati dagli uffici giudiziari (ad esempio assistenti giudiziari, operatori amministrativi e profili informatici diversi dall'addetto alla registrazione dati) e che la relativa proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo è stata già trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica.

Il posto vacante di collaboratore di cancelleria presso il medesimo ufficio è stato pubblicato con telex del 15 aprile 1996 e le relative domande sono attualmente sottoposte al vaglio del gruppo di lavoro.

Con telex del 26 luglio 1996 sono stati pubblicati i 5 posti vacanti di assistente giudiziario ed anche in relazione ad essi sono attualmente al vaglio le domande presentate.

I posti vacanti nel profilo di operatore amministrativo della procura della Repubblica di Torre Annunziata saranno tutti coperti entro l'anno con l'assunzione dei vincitori del relativo concorso pubblico a 2.031 posti recentemente ultimato (la graduatoria dei vincitori è stata approvata in data 3 luglio 1996).

I posti vacanti nel profilo di stenodattilografo di entrambi gli uffici sono, del pari, di prossima copertura, in quanto il relativo concorso pubblico a 764 posti è in avanzata fase di espletamento (le prove orali hanno avuto inizio il 9 settembre 1996).

È comunque opportuno rammentare che i posti vacanti nei profili della quinta qualifica funzionale possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ad iniziativa dei capi degli uffici, secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Il posto vacante di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera della procura della Repubblica presso il tribunale di Nola sarà coperto mediante assunzione di iscritti nelle liste di collocamento con la procedura di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Per quanto concerne l'organico dei magistrati, si rileva che i lavori del gruppo di studio (commissione Zuliani) istituito con decreto ministeriale 17 gennaio 1995 per l'elaborazione dei nuovi indici di lavoro negli uffici giudiziari sono ormai conclusi: restano, peraltro, ancora da valutare le indicazioni contenute nella relazione finale, depositata di recente.

Sulla base dei criteri individuati dalla commissione Zuliani, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria procederà alla formulazione di nuovi indici e quindi di un progetto di revisione delle attuali dotazioni organiche magistratuali, nell'ambito del quale saranno valutate anche le esigenze degli uffici in oggetto.

Nelle more, al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati ed anche del personale amministrativo, la predetta Direzione generale ha trasmesso in data 28 giugno e 22 ottobre 1996 due circolari ricognitive con le quali si chiede a tutti i presidenti di corte di appello e procuratori generali di comunicare (mediante supporto magnetico e relativo *software* all'uopo predisposto) le eventuali proposte di revisione delle piante organiche magistratuali ed amministrativa dei rispettivi uffici, purchè contenute nell'ambito delle dotazioni globali già assegnate ai relativi distretti.

La medesima Direzione generale ha, inoltre, attivato la procedura di ridefinizione delle piante organiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario mediante la contestuale soppressione di posti disponibili in altri profili professionali oggi meno utilizzati.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni e, con riferimento esclusivo alla pianta organica dei magistrati, alla luce delle indicazioni conclusive fornite dal gruppo di studio sopra citato.

In attesa del completamento delle suesposte opere di revisione, al fine di fronteggiare le emergenti esigenze dell'ufficio, il presidente della corte di appello potrà disporre l'applicazione - anche in soprannumero - di personale amministrativo del distretto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 novembre 1996)

MARRI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* -
Premesso:

che la strada di grande comunicazione (SGC) E78 Grosseto - Fano, denominata «La due mari», compare nell'accordo AGI di Ginevra del 1975 riguardante le grandi infrastrutture della maglia europea ed euroasiatica;

che la legge n. 922 del 29 novembre 1980, nel quadro generale delle grandi strade europee a traffico internazionale, ha classificato la SGC E78 come strada intermedia di categoria «A» ritenendola una struttura importantissima per connettere centralmente le aree del versante tirrenico e dell'appennino con le aree del versante adriatico;

che nel 1983 il consiglio regionale toscano, approvando un nuovo elenco di interventi, ha collocato la SGC E78 al terzo posto dopo la strada statale Aurelia e la SGC Firenze-Pisa-Livorno;

che l'importanza della SGC E78 è legata all'interconnessione tra tre primarie infrastrutture longitudinali (strada statale Aurelia, A1, E45) permettendo l'implementazione della maglia infrastrutturale del centro Italia così importante per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree geografiche interessate;

che agli effetti della circolazione del traffico merci è da sottolineare l'inadeguatezza e l'alto numero di sinistri che si verificano in alcuni tratti di strada già esistenti;

che la zona interessata dal flusso stradale riveste notevole importanza dal punto di vista religioso per la presenza del santuario di La Verna e del santuario dei frati Cappuccini (cella di San Francesco di Cortona);

che relativamente ai lavori sul tratto Rigomagno-Monte San Savino c'è una forte opposizione dei Verdi, che per motivi pseudoambientali propongono un tracciato alternativo, bloccando così il proseguimento dei lavori,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare per contribuire alla realizzazione del progetto;

se non si ritenga opportuno destinare parte degli stanziamenti previsti per il Giubileo per contribuire alla realizzazione dell'opera.

(4-01159)

(15 luglio 1996)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto evidenziata l'ANAS con nota n. 709/1022 del 27 settembre 1996 riferisce che, per il tratto Ruffolo-Rigomagno, compreso nei lotti primo, secondo e terzo del progetto esecutivo per l'adeguamento in sede a quattro corsie della suddetta strada di grande comunicazione, è in fase di realizzazione il primo lotto (Ruffolo-Casetta) e i lotti secondo e terzo (Casetta-Armaiolo e Armaiolo-Bettolle) sono inseriti nelle direttrici viarie «fuori quota» del programma ANAS per il corrente anno.

Relativamente al tratto Rigomagno-Monte San Savino, 7 chilometri, per un costo stimato di lire 87 miliardi, lo stesso ente comunica che è in corso la progettazione con incarico dell'amministrazione provinciale di Siena. Le soluzioni individuate saranno sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ed ai pareri di competenza.

Per quanto riguarda l'eventuale utilizzazione dei fondi stanziati per il Giubileo, si rappresenta che, stante la finalizzazione degli stessi recata per legge, non è possibile prevederne una diversa utilizzazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

MARRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che è riconosciuta dalla legge la competenza dei geologi ad effettuare:

le rilevazioni e le consulenze che riguardano il suolo e il sottosuolo per la costruzione di opere pubbliche;

la programmazione, la direzione e la sorveglianza delle indagini geognostiche e l'elaborazione dei dati relativi;

l'esecuzione delle analisi e prove geotecniche, con stesura della relativa relazione;

che tali competenze si riassumono nella possibilità di esercitare in forma autonoma la professione;

che tali competenze sono state riconosciute in sede giurisdizionale sia con la sentenza definitiva n. 192/1991 pronunciata dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sia con la sentenza n. 701/1995 del Consiglio di Stato, V sezione;

che il Ministro dei lavori pubblici in data 9 gennaio 1996 ha emanato una circolare che ignora completamente la competenza professionale dei geologi, autorizzando così qualunque altro progettista

(geometri, periti, architetti e ingegneri) a poter sottoscrivere la relazione geotecnica;

che la bozza di circolare «decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, articolo 3, comma 6» al punto 4.4 prevede che il direttore del laboratorio, per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, sia un laureato abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e non un geologo, ignorando le vigenti disposizioni (decreto ministeriale 18 novembre 1971) che affidano la competenza ad eseguire le analisi e le prove geotecniche alla figura professionale del geologo;

che lo schema di regolamento sui lavori pubblici e di capitolato generale di appalto predisposto in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 nell'ultima stesura del 16 febbraio 1996 prevede che «in tutti gli affidamenti di progettazione, l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le consulenze specifiche come quelle geologiche, geotecniche e sismiche, ferma restando la responsabilità del progettista nei confronti dell'affidatario»;

che la scelta del progettista, non essendo dettata da una specifica conoscenza tecnica, potrebbe risultare sbagliata;

che è doveroso sottolineare quanto sia importante che le indagini siano fatte seriamente con risposta diretta del geologo all'affidatario e non sotto forma di subappalto del progettista, nell'interesse della serietà, trasparenza ed economia del risultato,

si chiede di sapere:

se il Ministro dei lavori pubblici intenda modificare la circolare suddetta al fine di riconoscere nella figura professionale del geologo l'alta professionalità e la stretta competenza in materia di relazioni geotecniche;

se si intenda riconoscere al geologo la direzione dei laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, in base alle normative di legge;

se si intenda eliminare la possibilità del subappalto nelle indagini geologiche e geotecniche, facendole eseguire in forma autonoma, con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo;

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ripristinare il giusto ruolo della figura professionale del geologo.

(4-01496)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante le competenze dei geologi in materia geotecnica, si rappresenta quanto segue.

L'interrogante si riferisce al contenuto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996 avente per oggetto «Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica» con chiarimenti e precisazioni necessari per la corretta realizzazione delle opere disciplinate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Si premette che la circolare in questione si conforma ai pareri emessi in materia dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993 e successivamente nell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 2 giugno 1994.

Le indicazioni in essa contenute, in ordine all'attività di progettazione e di direzione lavori, rispondono, inoltre, alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.

Ciò premesso si segnala che:

l'interrogazione in oggetto afferma che la citata circolare danneggia professionalmente i geologi, relegandoli in ruolo subalterno rispetto ai progettisti. Tale affermazione non tiene nessun conto del fatto che è invece acclarata la competenza esclusiva del geologo in merito alla relazione geologica (in tutti i casi in cui essa è richiesta dal decreto ministeriale 11 marzo 1988); inoltre, la circolare non esclude affatto che il geologo possa apportare il proprio contributo allo studio geotecnico, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

l'interrogante ritiene, poi, che la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 701/95 possa superare nei fatti la sentenza resa in adunanza generale dallo stesso consesso, poichè attribuirebbe ai geologi anche la competenza in materia di relazioni geotecniche, prima non riconosciuta; si osserva al riguardo che la sentenza n. 701/95 si riferisce al singolo caso e non ha valenza di carattere generale, riconoscibile, invece, nella sentenza del giugno 1994, come anche ha riconosciuto il TAR del Lazio con ordinanza dell'8 maggio 1996;

quanto alla possibilità di riconoscere al geologo la «direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce» è da sottolineare che le indagini in sito ed in laboratorio che corredano la relazione geotecnica (secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto B.5 del decreto ministeriale 11 marzo 1988) non possono considerarsi a sè stanti nel contesto della relazione geotecnica stessa, in quanto rispondenti ad una assoluta esigenza di unitarietà demandata, come già precisato, alla responsabilità del progettista;

per quanto concerne, infine, la possibilità che le indagini geotecniche siano eseguite in forma autonoma «con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo» è da rammentare che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e formano parte integrante della relazione geotecnica.

Si ribadisce infine che la relazione geotecnica non è limitata a semplici fini geognostici (cioè alla conoscenza dei terreni) ma è mirata a definire le caratteristiche meccaniche di questi, in relazione alle strutture che su di essi insistono.

La materia geotecnica, in estrema sintesi, riguarda più compiutamente l'insieme terreno-struttura in elevazione e non può che ricadere nella piena responsabilità del progettista, come è infatti riconosciuto dal Consiglio di Stato nonchè dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

MEDURI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il ministro Di Pietro, nel corso di una seduta dell'8^a Commissione, alla Camera, il 18 giugno 1996, ha dichiarato che nell'attuazione della legge n. 246 del 1989 – meglio conosciuta come «decreto Reggio», considerato urgente nell'89 (*sic!*) per il risanamento della città calabrese – si sono riscontrati gravi ritardi ed inadempienze e che solo una piccola parte dei fondi, ad oggi, risulta spesa;

che «la maggior parte dei progetti o non è stata predisposta in via definitiva od esecutiva o non ha mai avuto alcun seguito»;

che il consigliere comunale avvocato Francesco Azzarà, che sostiene la giunta comunale del sindaco Falcomatà, nel corso di un suo intervento, svolto nell'ultima riunione del consiglio comunale di Reggio Calabria, in sede di esame di delibere di chiarimenti al Coreco su progetti della legge n. 246 del 1989, ha chiaramente adombrato la possibilità della esistenza di gravi irregolarità nell'attuazione e nella gestione della legge n. 246;

che tutto questo si aggiunge alla grave irregolarità compiuta dal sindaco con l'attribuzione, al consigliere Giuliano Quattrone, di una delega specifica fuori giunta per il «decreto Reggio» o legge n. 246 del 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per riportare tutto alla normalità, per mobilitare la spesa, per tentare di dare reale attuazione alla legge n. 246 del 1989 ed in qualche modo risanare la città e rivitalizzarne l'asfittica economia;

inoltre, considerato che nel recente passato anche Reggio Calabria è stata teatro di una «tangentopoli», se il Ministro dell'interno non ritenga necessario, attraverso la prefettura di Reggio Calabria, controllare se quanto denunciato in consiglio comunale dal consigliere Azzarà risponda a verità e se ciò non rappresenti «*notitia criminis*» tale da dover essere trasmessa alla magistratura.

(4-00752)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministro, in data 26 giugno 1996, ha partecipato ad una riunione sulle problematiche dell'attuazione del «decreto Reggio» e della viabilità della provincia.

Alla riunione erano presenti tutte le istanze istituzionali, sindacali ed associative interessate al problema, oltre, ovviamente, alle competenti direzioni del Ministero e dell'ANAS.

In tale riunione, come da verbale 4 luglio 1996 della prefettura di Reggio Calabria, a disposizione dell'onorevole interrogante, sono stati individuati principi guida e *modus operandi*, di seguito sinteticamente riportati, che, se tempestivamente e puntualmente attuati, saranno idonei a rimuovere, da un punto di vista tecnico-realizzativo, gli ostacoli evidenziati alla realizzazione delle opere interessate al decreto.

In via preliminare si è stabilita la necessità di censire le opere avviate e di verificare l'attualità delle opere non ancora avviate, tenuto conto che il programma è stato stilato nel 1989.

Per quanto si attiene alle opere gestite direttamente dall'amministrazione comunale si è stabilita la celere pubblicazione dei bandi di gara delle opere in via di progettazione.

Per ciascuna opera verrà effettuato un monitoraggio, evidenziando tramite una rappresentazione grafica lo stato di ciascuna opera ed i tempi di realizzazione e consegna della stessa.

I monitoraggi verranno inviati al Ministero ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche, il quale, ultimo, disporrà i pagamenti solo se verranno rispettati i tempi di costruzione.

Si è stabilita l'effettuazione e l'ispezione *in loco* per verificare l'effettivo stato delle opere.

Per quanto di attinente alle opere affidate al «Conorzio Reggio 90» si è appurato che si sta redigendo la progettazione esecutiva, tranne che per 6, per le quali era in corso l'esame del Comitato regionale di controllo sulle delibere adottate dal consiglio comunale di riallocazione delle opere.

È stato precisato che la Corte dei conti aveva formulato una serie di rilievi sulla legittimità della procedura di affidamento in concessione delle 50 opere al Consorzio Reggio 90.

Questo Ministro, in proposito, ha richiesto al sindaco l'immediato riscontro al rilievo della Corte dei conti, con trasmissione delle controdeduzioni per opportuna conoscenza al Ministro dei lavori pubblici ed al prefetto.

Si è convenuto che sino alla definizione della questione da parte della Corte dei conti tutte le opere non ancora affidate sarebbero rimaste bloccate, per procedere in modo trasparente e legalitario.

Relativamente alle 10 opere cantierate, si è convenuto che il provveditorato alle opere pubbliche avrebbe verificato, di concerto con l'amministrazione comunale.

Per quanto di attinente ai progetti finanziati *ex* articolo 3 della legge n. 246, dopo aver preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di 8 progetti, 4 della provincia e 4 del comune, si è stabilito di procedere celermente al monitoraggio di tali opere.

Per quanto di attinente alle opere della provincia, dopo aver preso atto della cantierizzazione di due opere (istituto tecnico commerciale «Piria» e istituto tecnico commerciale «Vallauri») e dell'affidamento della gara per la sede del provveditorato agli studi, è emersa l'esigenza di ulteriori 3 miliardi per l'adeguamento del progetto del liceo scientifico «Volta», previa valutazione del Ministero, e del conseguente parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È stata inoltre fissata la riunione del Comitato *ex* articolo 1 per la valutazione delle opere da realizzare per le restanti somme pari a 180 miliardi.

Questo Ministro ha indicato i parametri di valutazione per la definizione del programma nella valutazione della qualità tecnica delle

opere e della logicità del programma stesso, al fine di evitare dispersioni di finanziamenti.

Si è convenuto sull'opportunità che a breve le autorità locali (comune, provincia e regione) rivedessero l'elenco dei progetti a suo tempo stilato per verificarne l'attualità.

Si è inoltre convenuto che le risultanze di tali revisioni costituissero oggetto di discussione nella riunione del Comitato sopracitato.

Per quanto di attinente alle problematiche della viabilità nella provincia, si è tracciato il quadro globale della situazione e si sono recepiti suggerimenti finalizzati alla realizzazione del piano pluriennale della viabilità.

L'ANAS ha informato che sono in corso lavori per 23 miliardi.

Relativamente alla strada statale n. 106, l'ANAS, rilevata la non disponibilità dei 9.000 miliardi occorrenti per la realizzazione, ha evidenziato la necessità di studiare un sistema finanziario per attuare le opere necessarie in un breve lasso di tempo.

Si è quindi convenuto, su proposta del Ministro, sulla immediata acquisizione da parte dell'ANAS della Jonio-Tirreno per adeguarla alle norme di sicurezza, ipotizzando il relativo piano di lavoro, per il celere avvio dei lavori di messa a norma di quest'ultimo.

Si è assicurata da parte dell'ANAS la ripresa dei lavori, con l'ultimazione entro sessanta giorni dalla data di consegna dell'interruzione in località Capo di Bruzzano della strada statale n. 106.

Quanto sopra a valersi anche della variante di Bova Marina con l'avvio delle procedure di gara in tempi ristretti.

È stata da ultimo concordata con l'assessore regionale ai lavori pubblici l'organizzazione di un incontro tecnico per giungere ad un accordo di programma sulle priorità degli interventi al settore viario.

Si è convenuto sulla necessità di adeguare la A/3 Salerno-Reggio Calabria per ovviare all'assoluta precarietà dei collegamenti viari, oltre che di tutta la provincia.

Questo Ministro ha avviato nel mese di novembre una verifica sugli adempimenti e sugli accordi sopra sinteticamente riportati.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(11 novembre 1996)

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i giornali locali, nei giorni scorsi, hanno dato, con evidenza e dovizia di dati e grandi fotografie dell'interessato, la notizia che la magistratura di Reggio Calabria ha sospeso per due mesi dall'incarico di assessore all'annona del comune capoluogo il dottor Massimo Libri, «reo» di aver prima concesso e poi revocato una licenza di commercio;

che la stessa magistratura pochi giorni prima, su denuncia scritta dello scrivente, aveva solamente «avvisato» il sindaco della città ed al-

cuni consiglieri comunali per deleghe fuori giunta concesse dal sindaco, malgrado ciò sia espressamente vietato dalla normativa vigente;

che nè il sindaco delegante nè i consiglieri delegati indebitamente ed illegalmente sono stati sospesi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra riportato e se, in caso affermativo, non ritenga indispensabile avviare l'azione disciplinare nei confronti di coloro che appaiono rendere giustizia applicando pesi e misure diverse, a seconda dei colori politici di coloro i quali sono sottoposti ad indagini e comminatorie di legge.

(4-01476)

(26 luglio 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, alla luce delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica che il procedimento che ha condotto alla sospensione dalle funzioni dell'assessore Massimo Libri è distinto da quello concernente le deleghe rilasciate dal sindaco, attiene a fatti differenti ed è maturato in un proprio contesto operativo e temporale.

Attese tali diversità, sembra difficile istituire comparazioni tra le vicende in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

MICELE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle finanze.* - Premesso:

che con l'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1996 si è stabilito che «ai sensi della legge n. 427 del 1993 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze del 12 gennaio 1995 l'IVA è in acollo di spesa dei privati»;

che fino al 30 giugno 1993, per effetto di varie disposizioni legislative (decreto-legge n. 779 del 1980, legge n. 48 del 1989, decreto-legge n. 331 del 1993), le opere connesse agli interventi di riparazione o ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico terremotato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali hanno goduto di un regime di totale esenzione dell'IVA;

che per il periodo 1° luglio 1993-31 dicembre 1995 è stato invece operante un meccanismo di anticipazione dell'IVA da parte dei soggetti interessati con successivo rimborso dietro presentazione delle relative fatture;

che allo stato attuale, con l'emanazione del citato decreto 30 luglio 1996, si registra una enorme disparità di trattamento riservata agli attuali destinatari dei benefici di legge rispetto ai loro predecessori,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno eliminare la disparità evidenziata ripristinando la norma che prevedeva il meccanismo di anticipazione e successivo rimborso o consentendo la possibilità di ammettere a contributo l'IVA comunque nell'ambito del contributo massimo ammissibile.

(4-01794)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale, con nota del 30 ottobre 1996, fa presente che il costo di intervento di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1996 non ha modificato – e non poteva farlo – la legge n. 80 del 1984.

Ai sensi di tale legge, riporta la nota, al costo di intervento come determinato annualmente dal Ministro dei lavori pubblici, si applicano le riduzioni, ovvero le maggiorazioni, previste dalla stessa legge n. 80 del 1984, confluita nel testo unico n. 76 del 1990.

Il costo di intervento per l'anno 1995, conseguentemente alla variazione percentuale comunicata dall'Istat in più 2,399, è stato determinato, con decreto 15 ottobre 1996, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in lire 947.000 al metro quadrato.

Tali precisazioni sono state fornite da questo Ministero alla regione Basilicata e per conoscenza al Ministero del bilancio, ai prefetti della provincia di Matera e Potenza ed al Commissario di Governo della regione Basilicata, invitando la stessa regione a darne comunicazione a tutti i sindaci della regione ed ai presidenti delle sezioni provinciali di controllo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

MINARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'approssimarsi della riapertura delle scuole propone un grave problema per le famiglie italiane: il caro libri;

che i libri di testo hanno subito un notevole aumento pari all'8 per cento, per cui ogni studente deve spendere una somma di lire 400.000 per la scuola media e una somma di almeno lire 800.000 per le scuole superiori, con grave disagio di moltissime famiglie italiane, condizionate dalla crisi attuale,

si chiede di sapere:

se il sacrosanto diritto allo studio debba sottostare così pesantemente alle dure leggi del mercato economico;

se il Ministero competente abbia mai verificato quale incidenza assumono gli elevati costi di mantenimento scolastico nelle cause di interruzione dei corsi scolastici da parte di molti giovani, che, oltre a non

intravedere alcuna prospettiva di lavoro, si trovano costretti a caricare sul bilancio familiare anche le pesanti spese scolastiche;

se, anzichè proclamare la chiusura di qualche corso scolastico, non si ritenga più opportuno intervenire presso le sedi competenti affinché i testi scolastici non subiscano annualmente le più disparate modifiche e i più assurdi aumenti ;

quali provvedimenti si intenda adottare allo scopo di tutelare il diritto allo studio anche dal punto di vista economico e sociale.

(4-01692)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la problematica riguardante il costo dei testi scolastici, alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è stata e continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questa amministrazione.

Nelle annuali circolari che disciplinano le operazioni per l'adozione dei libri scolastici l'amministrazione scolastica ha, infatti, sempre raccomandato al collegio dei docenti, cui la vigente normativa demanda, sentiti i consigli di classe, l'adozione di detti testi, di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più costosi.

Della questione è stato anche investito l'apposito comitato permanente, istituito con decreto ministeriale n. 168 del 1993, nel quale, accanto ad operatori scolastici, sono rappresentate le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali del personale delle scuole, le famiglie, il mondo dell'editoria, della distribuzione e della vendita dei testi scolastici.

Tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte in merito formulate da detto comitato è stata predisposta la circolare n. 9 del 9 gennaio 1996 sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole secondarie, la quale reca indicazioni molto circostanziate riguardo all'aspetto del prezzo.

In particolare, si prevede che in sede di adozione si debba tenere conto dell'esigenza che l'onere per l'acquisto dei testi scolastici risulti il meno gravoso possibile per le famiglie e che possano essere presi in considerazione solo i libri per i quali risulti fissato il prezzo di copertina desunto dal listino editoriale e, per le novità non ancora incluse in tale listino, il prezzo indicato sulle copie di saggio.

È stata inoltre prevista la possibilità di revoca delle adozioni disposte qualora, successivamente alla deliberazione del collegio dei docenti, dovessero verificarsi aumenti di prezzo.

Nell'intento poi di seguire, per esigenze di conoscenza e di informativa, l'andamento dei prezzi, la medesima circolare impegna poi le case editrici a rimettere all'amministrazione, per il tramite delle associazioni di categoria, i listini riferiti ai libri proposti in adozione.

La recente vertenza tra associazioni editori e associazioni librai, in tema di determinazione di prezzi dei libri scolastici, che potrebbe comportare aumenti dei prezzi di copertina rispetto a quelli indicati nell'elenco affisso all'albo delle scuole, nonchè i dubbi insorti circa le

compatibilità delle indicazioni fornite dalla succitata circolare con la normativa a tutela della concorrenza, hanno indotto questo Ministero a richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato parere sia in merito alla possibilità di mediazione da parte di questa amministrazione nella vertenza in corso che in merito alla legittimità delle disposizioni emanate.

In data 11 luglio 1996 il succitato organo ha espresso l'avviso che la circolare n. 9 del 1989 non contiene misure ingiustamente restrittive della concorrenza; ha escluso invece ogni possibilità di mediazione tra le associazioni di categoria degli editori e dei librai ai fini della composizione della vertenza in atto ritenendo che la remunerazione dell'attività di vendita svolta dalle singole librerie debba essere lasciata alla libera contrattazione tra le stesse e i singoli editori.

In data 23 luglio 1996, con circolare n. 360, nel portare a conoscenza il parere espresso dall'Autorità garante, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni che prevedono la revoca e la sostituzione dei testi adottati ove dovessero determinarsi aumenti dei prezzi di copertina dei testi scolastici successivi alle adozioni.

Questo Ministero infine, tenuto conto dell'orientamento del comitato permanente, ha prospettato alle associazioni degli istituti di credito più rappresentativi l'opportunità di prevedere adeguate forme di sostegno per l'acquisto da parte delle famiglie dei testi scolastici.

Tale iniziativa è stata resa nota con circolare ministeriale n. 508 del 3 settembre 1996.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologia*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, con l'introduzione dei nuovi programmi didattici per la scuola elementare, nel 1990 l'insegnamento della lingua inglese è divenuto obbligatorio;

che tale normativa risulta applicata in Basilicata, allo stato attuale, solo nel 50 per cento degli istituti di scuola dell'obbligo;

che nel 1993 nella stessa regione in oggetto è stato bandito ed espletato successivamente un concorso magistrale che prevedeva il sostenimento di una prova scritta d'inglese;

che a seguito di tale concorso, terminato nel 1995, sono risultati idonei 1.030 concorrenti su 3.000 partecipanti ed è stata stilata la relativa graduatoria di idoneità,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per eliminare tale disparità di trattamento fra alunni che frequentano la scuola dell'obbligo onde garantire gli stessi

diritti e le stesse modalità di istruzione in applicazione dei nuovi programmi didattici per la scuola elementare.

(4-00901)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il graduale processo di introduzione della lingua straniera nella scuola elementare, previsto dalla legge n. 148 del 1990, è condizionata dai tempi necessari a reperire insegnanti elementari di ruolo in possesso di specifiche ed accertate competenze linguistiche.

Com'è noto, l'insegnamento in parola, in quanto rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare, non può che essere affidato all'insegnante, inserito nel modulo, in possesso delle prescritte competenze.

Al fine di accelerare l'estensione generalizzata di detta materia è stata adottata, in via transitoria, la soluzione di impiegare docenti elementari disponibili a operare in qualità di specialisti in più classi.

Il ricorso all'insegnante elementare di ruolo «specialista» rappresenta tuttavia una soluzione individuata dall'amministrazione al solo fine di una rapida diffusione dell'insegnamento in questione, senza oneri per lo Stato; pertanto la nomina di supplenti, laddove non operano già docenti di ruolo, è in contrasto con la vigente normativa in materia.

Con i corsi variamente articolati si è provveduto comunque a formare più di 10.000 docenti di ruolo che si sono resi disponibili; inoltre, per reclutare docenti in possesso delle competenze professionali necessarie per la generalizzazione di detto insegnamento, il concorso per l'accesso ai ruoli di insegnante elementare è stato integrato con una prova facoltativa di lingua straniera.

Attualmente la percentuale di classi 3^a, 4^a e 5^a di scuola elementare con lingua straniera è di circa il 50 per cento a livello nazionale; si prevede che tale percentuale possa raggiungere il 70 per cento entro il 1997-1998.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione Basilicata l'attuale diffusione della lingua straniera è del 54,07 per cento delle classi, in provincia di Matera, e del 74,56 per cento in provincia di Potenza.

Inoltre, per effetto dei corsi di formazione linguistica per insegnanti elementari, autorizzati nel 1994 e nel 1995, altri docenti stanno concludendo il percorso formativo e saranno utilizzati nell'insegnamento della lingua straniera a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997.

In tal modo potrà essere assicurato a tale insegnamento un ulteriore sviluppo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

MONTELEONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le regioni italiane e la RAI hanno stipulato un accordo per l'utilizzo di alcune pagine, sul Televideo RAI, finalizzate all'informazione istituzionale;

che in base a tale accordo la RAI garantirà unicamente il supporto tecnico, lasciando alle regioni il compito di individuare il personale giornalistico da impiegare per questa iniziativa;

che la regione Basilicata è fra le regioni in procinto di attivare tale servizio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza:

dei criteri di individuazione per il suddetto personale giornalistico;

delle garanzie assicurate, nell'affidamento di tale servizio, per facilitare l'utilizzo di giornalisti pubblicisti che non hanno, in Basilicata, altre collaborazioni professionali;

delle garanzie di trasparenza, in termini di pubblicità di selezione e di affidamento, con le quali la regione Basilicata deve attivare il servizio Televideo RAI regionale.

(4-01807)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tale problema rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha comunicato che dal 1996 è in corso la progressiva attuazione del servizio regionale di Televideo in collaborazione con la Finsiel – Consulenze e applicazioni informatiche spa del gruppo IRI-STET.

Tale servizio, avviato in modo sperimentale in Piemonte dal 1990, si è successivamente sviluppato con la realizzazione di Televideo regionali in Campania (novembre 1995), in Calabria (maggio 1996) e nelle Marche (luglio 1996).

Allo stato attuale, ha proseguito la RAI, sono in corso contatti con le regioni Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e Basilicata, regione quest'ultima in cui il servizio è stato presentato nel luglio scorso.

L'apporto fornito dalla RAI consiste nella messa a disposizione dello spazio delle pagine del Televideo regionale e nella realizzazione di

un progetto editoriale completo (impaginazione grafica, eccetera) sulla base dei materiali forniti dagli enti regionali interessati.

La medesima concessionaria, nel precisare che, tra l'altro, l'accordo contrattuale specifica che i citati materiali non devono contenere alcun elemento di carattere giornalistico e/o pubblicitario, ha significato che, in collaborazione con la Finsiel, effettua il controllo degli aggiornamenti dei testi dei servizi - che in genere riguardano orari degli uffici, atti pubblici, procedure, gare e appalti, eventi culturali e/o turistici - predisposti dagli enti regionali, realizza l'archivio, fornisce materiali *software* ed assistenza tecnica necessaria al collegamento.

Quanto, infine, all'aspetto riguardante l'individuazione del personale incaricato della raccolta del materiale (al fine di consentire l'elaborazione del progetto editoriale da parte della stessa RAI) e dell'aggiornamento di eventuali parti obsolete, si precisa che tale incombenza è a carico dell'ente regionale che, nell'ambito delle proprie autonome valutazioni, può provvedervi sia attraverso il supporto dell'ufficio stampa, laddove esistente, sia rivolgendosi a strutture esterne, senza che il Governo o la concessionaria RAI possano esercitare alcuna influenza nè controllo in proposito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(11 novembre 1996)

MULAS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che i docenti del circolo di Benetutti (Sassari) - facenti parte delle scuole dei comuni di Benetutti, Anela, Bultei e Nule - sono venuti a conoscenza che la direzione didattica, in occasione della disposizione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1996/1997, ha trasmesso all'ufficio scolastico dei dati inesatti, derivanti da un'ipotizzata trasformazione del tempo pieno in tempo modulare;

che in conseguenza di ciò gli stessi docenti hanno presentato regolare ricorso al provveditore agli studi di Sassari avverso tale atto del capo di istituto, mirante con interferenza arbitraria e inopportuna a modificare in modo illegittimo l'attuale organizzazione didattica delle scuole del circolo senza aver prima consultato gli organi collegiali competenti, e prevaricando di fatto il parere dei docenti e quello dei genitori degli alunni;

che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, per modificare tale assetto il capo d'istituto deve consultare il collegio dei docenti, unico organismo che ha potere deliberante in materia, ed attenersi al voto finale espresso a maggioranza dai componenti;

che tutte le classi dei plessi del circolo funzionano a tempo pieno ad eccezione di quelle di Benetutti, sede della direzione didattica,

ove il tempo scuola è misto: cinque classi a tempo pieno e le altre a modulo;

che nei plessi di Nule, Benetutti, Bultei ed Anela il tempo pieno esiste da tanti anni e si è consolidato con l'entrata in vigore della legge n. 148 del 1990 di riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

che, secondo quanto richiesto dall'articolo 8 della legge n. 148 del 1990, nei plessi summenzionati sussistono le seguenti condizioni:

a) esistono le strutture necessarie - messe a disposizione dagli enti locali - che sono effettivamente funzionanti;

b) l'orario settimanale, compreso il tempo mensa, è stabilito in 40 ore;

c) la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline sono uniformate ai programmi vigenti;

che non si può sottovalutare la costante richiesta dell'utenza e lo sconvolgimento che l'introduzione del tempo modulare causerebbe nella realtà scolastica non più consona alle esigenze emergenti delle famiglie, per le quali da tempo svolgeva un fondamentale supporto educativo;

che fra i compiti prioritari della scuola vi è quello di porsi al servizio della comunità nazionale, cercando di individuare e incoraggiare gli aspetti sui quali si fonda un largo consenso e quindi soddisfare le legittime esigenze dei cittadini, e compito dello Stato è quello di dare piena attuazione al disegno che la Costituzione prevede anche per la scuola, riconoscendo i diritti del soggetto all'educazione e il diritto originario dei genitori, assicurando nell'interesse collettivo che ogni scuola contribuisca adeguatamente alla scolarizzazione di tutti gli studenti;

che in Sardegna, così come in tutto il Sud dell'Italia, i problemi dello Stato stanno divenendo sempre più ardui, mentre fra le popolazioni locali si va affermando l'esigenza di una presenza concreta degli organi centrali che garantisca una risposta alle emergenze dell'unità nazionale, che certamente non può prescindere da una efficiente programmazione scolastica da attuarsi su tutto il territorio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire tempestivamente affinché, nel rispetto della legalità, i plessi scolastici summenzionati possano mantenere l'attuale struttura didattica nell'interesse degli alunni, come auspicato da insegnanti, genitori ed enti locali.

(4-00171)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare alla quale si risponde si ritiene non abbiano ragione d'essere.

Infatti il provveditore agli studi di Sassari ha comunicato che i plessi scolastici dei comuni di Anela, Bulteri e Nule continueranno a mantenere, per l'anno scolastico 1996-97, l'organizzazione scolastica dei precorsi anni scolastici.

In particolare, sarà attuato il tempo pieno in tutte le classi dei plessi in parola ad eccezione delle classi quarta e quinta del

plesso di Benetutti che continueranno a funzionare con organizzazione modulare.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

MULAS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il giorno 23 febbraio 1996 il presidente ed alti funzionari dell'Ente nazionale per le strade (ex ANAS), ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, prendevano parte ad Olbia ad una pseudo-conferenza stampa, ma in realtà trattavasi di una manifestazione elettorale per annunciare il bando di una gara d'appalto per la realizzazione della strada Olbia-Tempio;

che tale arteria è di vitale importanza per una zona ad alta densità di traffico come quella di Olbia, epicentro della Costa Smeralda, e che gli interventi annunciati offrono l'opportunità di rendere finalmente più sicura e scorrevole la viabilità in Gallura;

che sono passati più di tre mesi dall'annuncio di tale iniziativa, ma ancora non è stato fatto niente di concreto per realizzarla, si chiede di conoscere:

se non si ritenga di dover intervenire per accelerare le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti in modo da procedere con rapidità all'appalto delle opere;

quando sarà bandita la gara d'appalto e per quando sia previsto l'inizio dei lavori e il loro completamento.

(4-00624)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con lettere del 26 giugno 1996 e del 3 settembre 1996 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltrare delle informazioni richieste ed in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 26 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto dei fatti evidenziati dall'atto ispettivo.

L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari, incaricato per l'ispezione, con nota 8 ottobre 1996, relaziona che non risulta all'ufficio essere in atto un bando di appalto per la strada Olbia-Tempio,

non essendo ancora stata raggiunta l'intesa *ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Non risulta inoltre che sia stato programmato il relativo finanziamento da parte dell'ANAS.

La relazione è a disposizione dell'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

MULAS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –
Premesso:

che il giorno 8 maggio 1996 sulla strada statale n. 597 denominata «Saccargia-Oschiri», tra i chilometri 35 e 36, perdeva la vita l'allevatore Salvatore Chessa investito da un'autovettura, mentre al lato della carreggiata era intento a segnalare agli automobilisti il transito del proprio gregge;

che l'azienda del signor Chessa è composta da due appezzamenti di terreno, divisi dalla strada statale n. 597;

che la strada statale n. 597, prima delle recenti modifiche, approntate proprio all'altezza della proprietà del Chessa e di altre proprietà limitrofe, era a due carreggiate separate da una linea longitudinale tratteggiata che consentiva l'attraversamento anche agli armenti e alle greggi;

che attualmente la mezzzeria della strada innovata è contrassegnata da una linea longitudinale continua che ne impedisce l'attraversamento e dal momento che non si è provveduto a realizzare *in loco* un sottopassaggio o una sopraelevata gli allevatori sono costretti a compiere un giro vizioso di diversi chilometri per raggiungere invece una distanza di non più di dieci metri;

che l'ANAS approntando i lavori di modifica della strada statale n. 597 non ha tenuto in considerazione una situazione che di fatto sussiste da molto tempo e che per molto tempo ha risposto alle esigenze degli allevatori locali costretti a transitare per l'unica arteria di collegamento,

si chiede di sapere se, considerati l'incidente mortale occorso al Chessa, la pericolosità e i gravi rischi a cui continuamente sono sottoposti i summenzionati allevatori, e nel rispetto delle esigenze lavorative di questi ultimi, non si intenda intervenire quanto prima con opportune modifiche al fine di garantire l'incolumità di tutti coloro che devono usufruire di tale arteria.

(4-00628)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Sono state richieste da questo Ministero informazioni all'ANAS con lettera del 3 luglio 1996, sollecitata in data 3 settembre 1996.

L'ANAS risponde con nota del 13 settembre 1996 a disposizione dell'onorevole interrogante.

Con tale nota l'ANAS informa che sulla statale n. 597 tra il chilometro 35 e il chilometro 36 è stata apposta la segnaletica di striscia continua in mezzzeria per ragioni di sicurezza.

L'ANAS ritiene, inoltre, di poter assentire alla realizzazione di un sottopasso, alla condizione, trattandosi di opera fruibile da un unico utente, che la stessa avvenga a spese dello stesso, in conformità ai disciplinari rilasciati a corredo delle licenze di accesso alle strade statali.

In ogni caso questo Ministro, in considerazione del contenuto dell'interrogazione in oggetto e dalla motivazione che l'ha ispirata, ha sollecitato l'ANAS al fine di adottare adeguate soluzioni tecniche per rendere più sicuro il tratto di strada in argomento.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(6 novembre 1996)

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il giorno 23 febbraio 1996 il presidente ed alti funzionari dell'Ente nazionale per le strade (ex ANAS), ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, prendevano parte ad Olbia ad una manifestazione elettorale organizzata da un allora deputato uscente del collegio della Gallura, candidato nell'Ulivo e non rieletto;

che con grande risonanza dei mezzi di comunicazione il deputato uscente alla presenza dei funzionari dell'ex ANAS annunciava la data dell'espletamento della gara d'appalto per la realizzazione della strada Olbia-Tempio;

che sono passati più di tre mesi dall'annuncio di tale iniziativa e ancora niente di concreto è stato fatto per realizzarla, e ciò dimostra ulteriormente che trattavasi di demagogia elettorale per suonare la grancassa di un deputato uscente in cerca di voti,

si chiede di sapere:

se il ritardo nel bandire la gara sia dovuto alla mancata elezione del summenzionato deputato uscente;

se il presidente e i funzionari dell'ex ANAS viaggiassero a spese proprie, o viceversa chi abbia sostenuto i costi di tale «trasferta», e chi abbia autorizzato la presenza di funzionari della pubblica amministrazione e l'annuncio dei programmi summenzionati ad una manifestazione elettorale;

se i competenti organi vigilanti non abbiano ravvisato nel comportamento del presidente e degli alti funzionari dell'ex ANAS un abuso delle loro qualifiche, in dispregio del principio dell'apoliticità della pubblica amministrazione, e in caso affermativo quali azioni disciplinari siano state o saranno avviate nei confronti dei responsabili.

(4-00630)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con lettere del 26 giugno 1996 e del 3 settembre 1996 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltre delle informazioni richieste ed in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 26 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto dei fatti evidenziati dall'atto ispettivo.

L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari, con nota 8 ottobre 1996 incaricato dell'ispezione, relaziona che non risulta all'ufficio essere in atto un bando di appalto per la strada Olbia-Tempio, non essendo ancora stata raggiunta l'intesa *ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Non risulta inoltre che sia stato programmato il relativo finanziamento da parte dell'ANAS.

La relazione è a disposizione dell'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

OCCHIPINTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 4 marzo 1996 l'istituto tecnico industriale statale «Michelangelo Bartolo» di Pachino (Siracusa) con lettera inviata al provveditore agli studi di Siracusa e al consiglio scolastico provinciale di Siracusa chiedeva di esaminare con procedura d'urgenza la richiesta di istituzione di corsi serali presso l'istituto stesso;

che i suddetti corsi rientrano nell'ambito di un progetto di recupero della dispersione scolastica che da una indagine effettuata da una *equipe* di docenti in servizio presso l'istituto «Michelangelo Bartolo» evidenzia l'abbandono degli studi di un alto numero di alunni per motivi di lavoro dopo il conseguimento della licenza della scuola media inferiore;

che l'istituto tecnico industriale statale «Michelangelo Bartolo» di Pachino ha già ricevuto nel corso dell'anno scolastico 1995-1996 circa un centinaio di richieste di iscrizioni al corso serale; si sottolinea inoltre che nessun onere finanziario aggiuntivo graverebbe sull'amministrazione provinciale, essendo possibile utilizzare gli stessi locali dei corsi antimeridiani,

si chiede di sapere se sia stata inviata una nuova circolare alle regioni riguardo l'istituzione di corsi serali presso scuole od istituti statali o altrimenti se sia stata riconfermata la circolare dell'anno precedente (protocollo n. 842/c27 del 5 marzo 1995).

(4-00554)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che disposizioni su istituzioni di corsi serali per studenti lavoratori per gli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998 sono contenute nell'articolo 10 del decreto interministeriale n. 236 del 1996 riguardante la razionalizzazione della rete scolastica, trasmesso, in bozza, con circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996.

Per quanto riguarda in particolare le richieste dell'istituto tecnico industriale «Michelangelo Bartolo» di Pachino, intese ad ottenere l'istituzione di un corso serale, il provveditore agli studi di Siracusa ha fatto presente che il prescritto parere del consiglio scolastico provinciale è stato emesso dalla giunta esecutiva di detto organo soltanto in data 13 settembre 1996; in pari data l'istanza in parola e il parere dell'organo collegiale sono stati trasmessi per il seguito di competenza all'assessorato regionale alla pubblica istruzione di Palermo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e della sanità.* – Premesso:

che, nel comune di Sezze (Latina), in via San Bartolomeo, intorno alla seconda metà degli anni '70 ebbero inizio i lavori per la costruzione di una nuova ala dell'ospedale civile, per una spesa prevista di 4 miliardi di lire;

che i lavori sarebbero dovuti terminare entro i primi anni '80 e che, invece, non si sono ancora conclusi, nonostante che gli stanziamenti successivi a quelli iniziali abbiano raggiunto la ragguardevole cifra di 20 miliardi di lire;

che le difficoltà emerse nella costruzione e con esse gli aggravii di spesa sarebbero in parte dovute alla scelta del luogo, inidoneo per la conformazione del terreno e con gravi problemi di viabilità e di transito in tutta la zona;

che, mentre i dissensi espressi dalle forze politiche avverse a quelle della maggioranza consiliare, che avevano programmato l'opera, furono completamente disattesi, gli amministratori comunali, più volte, specie in previsione elettorale o in vista di un nuovo stanziamento, inneggiarono all'iniziativa, comunicando alla popolazione il raggiungimento della fase conclusiva dei lavori;

che, a distanza di circa 20 anni dall'inizio della costruzione, il livello di realizzazione non supera l'85 per cento del progetto e che gran parte del materiale occorrente ai lavori residui giace abbandonato ed inutilizzabile per l'impossibilità, con la liquidazione dell'Agensud, di ottenere gli altri 3 miliardi necessari al completamento;

che, intanto, nella nuova ala funzionano solamente alcuni servizi, in luogo di quelli previsti e che sin dall'inizio si sono levate lamentele e

denunce da parte degli abitanti della zona sia per presunte irregolarità costruttive che per la mancanza di un depuratore dove convogliare le acque dell'ospedale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre accertamenti idonei a far luce sui motivi che hanno condotto all'eccessivo ritardo nella realizzazione dell'opera e sulle eventuali responsabilità, provvedendo a far esaminare quali possibilità esistano per il suo completamento, prescindendo dalle immancabili difficoltà burocratiche e superandole;

se non si ritenga, altresì, di promuovere indagini sulle gravi carenze che sta registrando l'intero nosocomio di Sezze, privo da mesi dei primari di chirurgia e di ostetricia e del dirigente del servizio di radiologia, anche al fine di eliminare l'allarme, diffusosi nella popolazione, di un nefasto preludio alla soppressione del servizio ospedaliero.

(4-01342)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie con note del 25 luglio e 30 settembre 1996 alla soppressa ex Agensud, ora Ufficio coordinamento attuazione decreto legislativo n. 96 del 1993, dipendente da questo Ministero.

Il predetto Ufficio con lettera n. 2165/2281 del 23 settembre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, ha tra l'altro rappresentato che ai sensi della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, ogni eventuale ulteriore fabbisogno rispetto alla somma stanziata per la costruzione dell'ospedale civile di Sezze dovrà essere reperito dalla competente USL n. 4 di Latina, mediante fondi propri od altri finanziamenti.

Conseguentemente, secondo la citata disposizione, non rientra nei poteri della struttura succeduta alla soppressa Agensud approvare nuovi stanziamenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

PELLEGRINO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

che con decreto ministeriale 2 febbraio 1994 è stato limitato il beneficio ai soli soci garanti di cooperative agricole di cui alla data di emanazione dello stesso decreto fosse stato accertato lo stato di insol-

venza o dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195, 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dall'autorità vigilante governativa ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile;

che numerose cooperative o fedeiussori di queste hanno impugnato innanzi agli organi di giustizia amministrativa il predetto decreto 2 febbraio 1994, censurandone l'illegittimità per avere lo stesso Ministero introdotto una limitazione al godimento dei benefici assolutamente non prevista dalla legge;

che in particolare la scelta ministeriale appare ingiustamente punitiva per quelle cooperative che hanno chiesto o il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa anteriormente al decreto ministeriale 2 febbraio 1994, ma hanno visto accertato il proprio stato di insolvenza soltanto successivamente, per un ritardo quindi ascrivibile o all'autorità giudiziaria o allo stesso Ministero vigilante;

che nella XII legislatura la XIII Commissione della Camera dei deputati si è fatta carico di tali ingiuste discriminazioni impegnando il Governo ad assumere le opportune iniziative ridefinendo in particolare i provvedimenti attuativi della legge n. 237 del 1993;

che codesto Ministero ha proceduto alle istruttorie sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 237 del 1993, individuando le cooperative ammesse ai benefici dapprima con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e quindi con il modificativo decreto ministeriale 18 dicembre 1995;

considerato:

che dagli elenchi allegati ai due ultimi anzidetti decreti risulta che codesto Ministero è andato, in fase attuativa, al di là dei criteri fissati con il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 in quanto ai benefici sarebbero state ammesse anche cooperative non dichiarate fallite, nè poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente al 2 febbraio 1994, sulla base di un accertamento dello stato di insolvenza operato direttamente in sede applicativa dei benefici;

che peraltro uguale favorevole trattamento non è stato riservato ad altre cooperative che pur avendo richiesto la liquidazione coatta amministrativa anteriormente al 2 febbraio 1994 hanno visto l'istanza accolta dal Ministero vigilante soltanto in data successiva e per le quali quindi la sussistenza dello stato di insolvenza al 2 febbraio 1994 non può essere posta in discussione;

che tutto ciò genera il sospetto di arbitrarietà e personalismi nella applicazione della legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano stati i criteri seguiti dal Ministero nell'applicazione delle norme innanzi citate, se tali criteri siano stati tali da assicurare agli amministrati una effettiva parità di trattamento e quali siano comunque le iniziative che il Ministro intenda assumere nel settore anche per il raggiungimento degli obiettivi cui il Governo è stato impegnato in sede parlamentare.

(4-00409)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si deve preliminarmente evidenziare come non risulti a questo Ministero che ai procedimenti istruttori di cui alla legge n. 237 del 1993 siano state ammesse domande presentate da organismi non sottoposti a procedura di liquidazione.

Infatti l'amministrazione, dovendo individuare la presenza in capo al potenziale beneficiario del requisito della insolvenza «previamente accertata», ha fatto riferimento alla sussistenza di un provvedimento giudiziale di fallimento o altrimenti di liquidazione coatta amministrativa emanato dalla competente autorità in data antecedente ai provvedimenti attuativi della legge n. 237 del 1993 (decreto ministeriale 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1994, e circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1994).

I criteri indicati in tali atti sono stati rigorosamente applicati, come risulta dalla lettura dei dati di cui alla colonna n. 4 dell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 (pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 1 del 2 gennaio 1996); pertanto, in detto elenco non risultano inseriti organismi la cui insolvenza non sia stata dichiarata nei modi previsti dall'ordinamento.

Non si riscontra, quindi, quanto affermato dall'onorevole interrogante in merito ad arbitrarietà e favoritismi in fase applicativa della legge n. 237 del 1993.

Inoltre, appare priva di fondamento l'affermazione secondo la quale questa amministrazione avrebbe operato accertamenti dello stato di insolvenza, non potendo essa validamente esercitare alcuna potestà in materia.

Si porta, infine, a conoscenza dell'onorevole interrogante l'avvenuta accensione nei confronti del nostro paese di un procedimento di infrazione per ciò che le disposizioni recate dalla legge n. 237 del 1993 sono state ritenute in contrasto con l'articolo 9 del Trattato dell'Unione europea.

Al riguardo questo Dicastero ha inviato, in data 2 marzo 1996, le controdeduzioni di rito. Pertanto in attesa di pronuncia da parte dei competenti organi dell'Unione europea, questa amministrazione ha sospeso ogni iniziativa nel settore.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 novembre 1996)

PERA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro in indirizzo non ha ancora risposto alla domanda di autorizzazione alla sperimentazione presentata, nell'ottobre 1995, dalla scuola elementare «Luigi Einaudi», via d'Intelvi, Milano;

che la domanda in questione è intesa a consentire la prosecuzione, con le opportune modifiche, di un'attività sperimentale di alto livello che la scuola ha sviluppato nell'arco di oltre 20 anni, su progetto e sotto la supervisione di docenti dell'università degli studi di Milano e

dell'università «Luigi Bocconi» e, per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze, secondo un progetto voluto e controllato dal Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con 15 atenei italiani;

che questa attività sperimentale è fondata sull'applicazione del cosiddetto metodo profit (o «delle cooperative scolastiche») e, conseguentemente, su un impiego dei docenti secondo il «modulo stellare» (un insegnante di classe che opera in collaborazione con una pluralità di insegnanti specialisti);

che la qualità di questa sperimentazione è ampiamente attestata dai giudizi fortemente positivi con cui si sono concluse tutte le ispezioni disposte nel corso degli anni dallo stesso Ministero della pubblica istruzione; dal fatto che ogni anno, compreso il 1996, il provveditore agli studi di Milano ha inviato, presso la scuola, numerosi osservatori esteri, specializzati o specializzandi in pedagogia; dagli ulteriori fatti che questa sperimentazione è stata oggetto di diverse tesi di laurea in varie università e che la scuola è costretta, suo malgrado, a respingere decine e decine di domande di iscrizione provenienti da tutta Milano e dal suo *hinterland*;

ricordato:

che, nel 1992, la scuola aveva presentato anche domanda per ottenere il riconoscimento di «scuola sperimentale», ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 (oggi articolo 278, comma 5, del testo unico n. 297 del 1994), al fine di «mettere a regime», con i caratteri della «scuola di metodo», i risultati di una sperimentazione così positivi;

che proprio in relazione a questa domanda si erano svolte, nel 1993 e nel 1994, due ispezioni del Ministero da parte dei dottori Bazzocchi e Bellomo, i quali hanno espresso entrambi parere favorevole a detto riconoscimento;

che alla domanda in questione non è ancora giunta alcuna risposta da parte del Ministero stesso, ancorchè, sulla base delle due relazioni, si possa ragionevolmente ritenere sufficientemente istruita e che a questo punto la scuola è in attesa della decisione del Ministero;

che la scuola elementare «Luigi Einaudi» era stata oggetto, quest'anno, di polemiche per iniziativa di un ispettore periferico, il quale aveva motivi di rancore personale nei confronti del dirigente della scuola stessa, il quale aveva quindi presentato una relazione negativa;

che successivamente, dopo polemiche di stampa e da parte di taluni settori sindacali, il provveditore agli studi di Milano aveva inviato una regolare ispezione collegiale che non solo non aveva trovato alcun riscontro per i «rilievi» e le accuse della relazione dell'ispettore periferico, ma anzi aveva dato pieno riconoscimento sostanziale alle attività didattiche della scuola;

considerato:

che non si vede quali ragioni possano ostare al proseguimento della sperimentazione, anche tenendo conto:

a) delle garanzie offerte da un comitato scientifico di cui fanno parte personalità quali il professor Graziano Cavallini, ordinario di

pedagogia dell'università di Milano, il professor Benjamin Garnize, emerito di lingua e letteratura inglese dell'università «Bocconi», ed ora anche della professoressa Livia Bellomi, ispettore centrale a riposo;

b) del «costo zero» di questa attività sperimentale;

che, vista la durata negli anni della sperimentazione, la soluzione più coerente appare evidentemente la «messa ad ordinamento» della scuola, come istituto a «carattere sperimentale»; oltretutto la prosecuzione della sperimentazione consentirà un raffronto serio fra gli esiti del «modulo ordinario» e un diverso modo di organizzare la pluralità dei docenti nelle scuole elementari, anche nella prospettiva del riesame e di eventuali correzioni della riforma del 1990;

che l'eventuale diniego dell'autorizzazione avrebbe conseguenze molto gravi per gli allievi della scuola stessa, poichè comporterebbe, tra l'altro, l'impossibilità di proseguire in gran parte delle classi l'insegnamento dell'inglese; comporterebbe altresì la chiusura di tutti i laboratori artistici e delle cooperative agricole ed artigiane gestite dagli alunni, nonchè la sospensione dell'insegnamento sperimentale delle scienze;

che di fronte a questa prospettiva si è già manifestata la protesta delle famiglie, protesta già ripresa dagli organi di informazione e che, in un contesto di questo genere, tale eventuale diniego potrebbe facilmente essere letto come un attacco ad una esperienza educativa diversa rispetto a quelle ritenute in sintonia con certi ambienti e forze sindacali e che quindi potrebbe essere facilmente letta come controprova di atteggiamenti illiberali ed egemonici (specie in pendenza di un'ipotesi di *referendum* proprio in materia di «modulo» didattico delle scuole elementari), mancando ormai pochissimi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere alla scuola «Luigi Einaudi» la qualifica di «scuola a carattere sperimentale» ai sensi del già ricordato testo unico del 1994;

comunque, ove ritenesse la scelta suindicata non praticabile nei tempi brevissimi che abbiamo di fronte, se intenda concedere immediatamente l'autorizzazione richiesta per il proseguimento dell'attività sperimentale, evitando così che questa esperienza così importante, anche per la vita di uno dei quartieri più «difficili» della periferia di una grande metropoli come Milano, venga stroncata proprio dal Governo che ha annunciato il principio dell'autonomia scolastica quale cardine della propria politica dell'istruzione.

(4-01611)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.

Infatti, in data 13 settembre 1996, questo Ministero ha autorizzato per l'anno scolastico 1996-1997 la prosecuzione delle attività sperimentali presso la scuola elementare «L. Einaudi» di Milano.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

PIERONI. – *Ai Ministri della sanità, della difesa e dell'ambiente.* –
Premesso:

che nel territorio del comune di Potenza Picena (Macerata) sulle colline sovrastanti il centro abitato è operante una caserma dell'Aeronautica militare, in cui fu installato nel 1956 un centro radar per il controllo del vasto spazio aereo che – a quanto è dato di sapere, visto che la caserma sembra inserita nel circuito dei sistemi di sicurezza della NATO – coprirebbe tutto l'Adriatico, proiettandosi anche oltre, verso est;

che a partire dal 1987 i cittadini residenti nelle zone circostanti hanno avvertito strani disturbi ad apparecchi e congegni domestici e industriali (televisioni che si accendono e si spengono da sole, cancelli elettrici impazziti, citofoni che gracchiano continuamente, sofisticati apparecchi elettronici di imprese locali messi fuori uso); che la causa fosse rappresentata dalle emissioni elettromagnetiche della base radar è stato più volte affermato dalla RAI e dall'Escopost di Ancona: ciò coincide col fatto che, proprio dal 1987, l'impianto è stato potenziato enormemente e, da allora, vi sarebbe una correlativa più robusta emissione di onde elettromagnetiche;

che fra il 1988 e il 1989 hanno preso il via le prime azioni dei cittadini, rafforzate da diffide inoltrate per via legale, nei confronti del comune e della regione Marche perchè le istituzioni civili assumessero le doverose iniziative atte ad accertare e a rimuovere eventuali situazioni di pericolo; l'esito è stato inquietante: silenzio assoluto delle autorità militari, anche di fronte all'interesse e all'allarme della stampa locale, inerzia da parte della USL e degli amministratori comunali, provinciali e regionali di allora;

che alle richieste di intervento formulate per via legale ha fatto eco solo una generica presa d'atto, nel novembre 1989, dello Stato maggiore dell'Aeronautica e una generica risposta rassicurante, sempre nello stesso periodo, del Ministero della difesa;

che solo dopo insistenti richieste e ulteriori diffide la regione Marche e la USL competente hanno dato attuazione alla previsione degli articoli 9, 14 e 20 della legge n. 833 del 1978 sull'«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», chiedendo all'Istituto superiore di sanità l'accertamento e il controllo di eventuali fattori di nocività e pericolosità influenti sull'ambiente e sulla salute; è rimasto un mistero il motivo per cui la richiesta della regione invece che all'Istituto

superiore di sanità sia finita all'ISPESL, concludendosi con un sostanziale nulla di fatto;

che nel 1989 si costituì l'«Associazione per la difesa dalle emissioni radar», al cui meritorio impegno si deve l'emergere di dati che fino ad allora nessuno aveva preso in considerazione e che nell'insieme compongono un quadro a dir poco inquietante: i decessi per tumore a Potenza Picena, fino al 1986 allineati alle medie nazionali, hanno subito un'impennata dal 1987 in poi salendo al 34,7 per cento del totale in quell'anno, confermandosi al 32,1 per cento nel 1988, al 33,3 per cento nel 1989 e al 31,1 per cento nel 1990 a fronte del 25-26 per cento della media nazionale rimasto costante nel periodo in oggetto; ma c'è di più: i decessi tendono a raggrupparsi in precise zone e lungo determinate direttrici del territorio comunale, al punto che sono individuabili frazioni e strade a rischio;

che anche rispetto all'andamento di altre patologie sono emerse tendenze preoccupanti a partire dal 1987, a partire cioè da quando la potenza di picco del radar è stata portata a 1.000 v/m, ben oltre i 600 v/m stabiliti dalla commissione del Ministero della sanità, quindi su livelli considerati non sicuri dal rapporto «Istisan» n. 82/29;

che nel 1995 il Movimento federativo democratico e il Tribunale per i diritti del malato sottoposero all'attenzione dei Ministeri della sanità e dell'ambiente il fatto che nella dinamica degli incidenti stradali, verificatisi nel corso degli ultimi due-tre anni in determinate zone del territorio di Potenza Picena, si manifestava «uno stesso, identico comportamento della persona al volante: non vi è nessuna reazione nei confronti dell'eccezionale situazione, perchè la persona viene colpita da malore e quindi non c'è un'istantanea e immediata frenata ed è quasi sempre presente uno scontro frontale»; le testimonianze raccolte e i casi documentati sarebbero numerosi e tutti con le stesse caratteristiche: malore improvviso, sbandamento sull'altra corsia, scontro frontale, nessun segno di frenata sull'asfalto;

che il 10 settembre 1996 si è tenuto a Potenza Picena un consiglio comunale aperto in cui è stata presentata la documentazione approntata dal Movimento federativo democratico locale sugli effetti dell'inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale: nella relazione del professor Monti del CNR di Bologna si parla di «strage degli innocenti» e di «vie della morte» (via Aprutina, via Alighieri, via Tebaldi); il professore confuta le trascorse conclusioni assolutorie dell'ISPESL e dei Ministeri perchè si sarebbero basate su incerti e inesistenti punti di riferimento e forse su una scarsa conoscenza della casistica e della letteratura scientifica di lingua inglese;

che secondo i dati raccolti dal Movimento federativo democratico locale e discussi nella riunione del consiglio comunale sopra citata la situazione di Potenza Picena rispetto ad alcune patologie è largamente difforme da quella regionale o nazionale: nel 1991 la media di aborti spontanei per ogni gravidanza è stata dell'11 per cento nelle Marche e del 25 per cento a Potenza Picena, l'incidenza dei tumori sulla popolazione è dello 0,36 in regione e dello 0,94 a Potenza Picena; secondo questi dati, chi risiede a Potenza Picena

ha tre volte più possibilità degli altri marchigiani di ammalarsi di tumore;

che la situazione sin qui descritta ripropone l'attualità dei rischi di esposizione continuata a campi elettromagnetici, documentati da note ricerche effettuate in paesi esteri dall'inizio degli anni '80 e sempre trascurati in Italia;

che in particolare appare indispensabile far piena luce sugli effetti attuali e potenziali dell'attività del radar di Potenza Picena sulla popolazione residente;

che alle analoghe interrogazioni presentate dallo scrivente nella XI e nella XII legislatura non è mai pervenuta risposta,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere:

per rimuovere le resistenze dell'Aeronautica militare all'acclaramento dell'attività svolta dalla base radar, resistenze tendenti ad affermare la prevalenza del segreto militare nei confronti della tutela della salute pubblica;

per organizzare un sistema di rilevamento efficace sull'evoluzione delle patologie connesse all'inquinamento elettromagnetico nel comune di Potenza Picena, per la determinazione della compatibilità sanitaria e ambientale del radar con il territorio in cui è situato;

per porre in opera un sistema di monitoraggio che consenta di accertare costantemente e non occasionalmente l'entità delle emissioni.

(4-01830)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. — In merito al problema posto con l'atto parlamentare su menzionato, si è in grado di precisare quanto segue.

La problematica relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde (nel cui ambito rientrano anche gli apparecchi radar) è da diverso tempo all'esame, oltre che di questa amministrazione, anche da parte del Dicastero dell'ambiente, che, in vista della legge n. 349 del 1986, ha competenza primaria nel settore, per quanto concerne la fissazione dei limiti massimi di esposizione ai suddetti inquinanti fisici nei confronti della popolazione. A tale proposito, il Dicastero dell'ambiente ha predisposto un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, tuttavia, non è ancora pervenuto alla concertazione con questa amministrazione a causa delle riserve avanzate dall'Istituto superiore di sanità sull'impostazione del provvedimento medesimo.

Per quanto riguarda la questione locale, si precisa che l'Istituto superiore di sanità è stato più volte interessato al problema delle possibili implicazioni di carattere sanitario dell'impianto radar dell'Aeronautica militare (denominato Argos 10) installato nel comune di Potenza Picena (anche in relazione a precedenti interrogazioni parlamentari).

A questo proposito l'Istituto superiore di sanità fece notare che le emissioni dell'impianto in questione erano già state oggetto di una campagna di misure effettuata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza sul lavoro (ISPESL), su esplicita richiesta della regione Marche. A conclusione dell'indagine, l'ISPESL e l'ISS concordarono che i campi elettromagnetici irradiati non comportavano rischi per la popolazione, in quanto la loro intensità risultava, in qualunque condizione, inferiore ai limiti raccomandati dalle più autorevoli organizzazioni protezionistiche internazionali, tra cui l'International radiation protection association (IRPA) che, in collaborazione con l'Environmental health division dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha redatto documenti relativi ai criteri di protezione sanitaria per le radiazioni non ionizzanti (NIR).

I limiti raccomandati dall'IRPA si basano unicamente su dati scientifici che, pertanto, prescindono da ogni valutazione sugli aspetti economici o su altre priorità non scientifiche.

Le linee-guida dell'IRPA sono state tradotte in italiano nel rapporto ISTI-SAN n. 89/29.

Per quanto concerne gli effetti a lungo termine, quali neoplasie o cataratte, l'Istituto superiore di sanità avrebbe potuto pronunciarsi solo su dati rilevati da una struttura sanitaria pubblica, che garantisse la necessaria professionalità e, di conseguenza, la affidabilità dei dati stessi.

Dalle informazioni ricevute dalla regione Marche risulta che, alla richiesta della USL competente di effettuare verifiche a tale proposito, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare già nel 1992 rispondeva ufficialmente che, per le misurazioni dei dati in questione, era necessaria un'apposita autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza, organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto le caratteristiche di funzionamento di tale impianto erano e sono coperte dal segreto militare.

Il rilascio dell'autorizzazione a procedere alla verifica dell'impianto implicava un *iter* burocratico molto lungo e complesso, sia per la tutela del segreto militare sia per approntare un protocollo d'intervento da sottoporre alla prescritta ratifica dell'Autorità nazionale per la sicurezza sia perchè, nel frattempo, veniva posta anche una nuova condizione relativa alla scelta dei limiti di esposizione da utilizzare come parametri di riferimento per la valutazione dei rischi.

In particolare, l'Aeronautica militare dichiarava (in mancanza di una normativa nazionale) di voler applicare, quali parametri di riferimento, gli accordi internazionali sottoscritti nell'ambito dell'Alleanza atlantica e le leggi regionali nel settore, invece delle «linee-guida» dell'IRPA, scelte come parametri di riferimento dall'area fisica del servizio multizonale di sanità pubblica (SMSP) della USL Marche n. 12, territorialmente competente.

In merito alla validità della condizione posta dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, su richiesta del SMSP, l'ufficio legale della USL Marche n. 12 espresse nel 1993 il proprio parere giuridico a favore dell'adozione delle linee-guida IRPA come parametri di riferimento, giudicando, peraltro, non compresa fra le competenze dell'Aeronautica militare la facoltà di scelta dei parametri di misurazione dei limiti di esposizione, sulla base dei quali formulare giudizi sui risultati ottenuti.

Risolta la suddetta divergenza, sono sorti problemi su come effettuare la verifica mantenendo l'impianto in funzione, poichè, per cause meramente tecniche, non sembra possibile l'impiego di una data strumentazione definita «a banda larga», senza arrestare l'impianto; d'altro canto, l'impiego di una diversa strumentazione «a banda stretta» comporta la rilevazione di alcuni parametri caratteristici dell'impianto coperti da segreto militare.

Per questo motivo il SMSP, dovendo ottenere il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza per l'effettuazione delle misurazioni, con tutte le difficoltà relative, riterrebbe opportuno privilegiare l'espletamento delle misure in tempi più brevi, agendo in maniera autonoma, con l'effettuazione di un monitoraggio periodico della zona, rispetto ad un monitoraggio continuo che richiederebbe l'impiego di una maggiore strumentazione elettronica, con conseguente elevato onere finanziario.

Il Ministero della difesa informa che, nel contempo, l'Aeronautica militare, per aderire alle esigenze dell'unità sanitaria locale Marche n. 12, intese ad espletare, con propri esperti, ulteriori misurazioni di campo elettromagnetico sull'impianto radar di Potenza Picena, ha ridotto al minimo i criteri di applicazione della tutela del segreto militare ottenendo, da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il nulla osta alla divulgazione di dati riservati sui radar della Difesa.

Tra l'Aeronautica militare e la USL Marche n. 12 è stata elaborata una bozza di protocollo di intervento per le nuove misurazioni. Da questo quadro di proficua collaborazione emerge, ora, la necessità di una normativa nazionale di riferimento, stante, comunque, l'applicazione di leggi regionali esistenti, di normativa NATO oltre che delle raccomandazioni indicate dall'IRPA.

In questo senso risulta quantomai auspicabile che il già ricordato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri elaborato dal Ministero dell'ambiente - nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986 - sui limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, a radiofrequenze ed a microonde, superati i contrasti con l'Istituto superiore di sanità, possa avere ulteriore rapido corso, fino all'approvazione.

Va comunque segnalato, frattanto, che, secondo quanto appreso dallo stesso Dicastero della difesa, l'impianto in esame di Potenza Picena figura già incluso in un programma di ammodernamento di «sensori radar» della difesa aerea, in base al quale la potenza di trasmissione di impianti simili, traendo profitto dalle più aggiornate tecnologie in materia, potrà essere significativamente ridotta a livelli inferiori rispetto a quelli attuali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

BETTONI BRANDANI

(15 settembre 1996)

PINTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* –
Premesso:

che in data 30 gennaio 1996 l'interrogante rivolse al Ministro dei lavori pubblici l'interrogazione n. 4-07857 (XII legislatura), volta a richiamare ogni costruttiva attenzione sui gravi effetti conseguenti alla interruzione della strada statale n. 267 al chilometro 31,450, in località Pistacchio della frazione Agnone del comune di Montecorice (SA);

che dopo il montaggio di un ponte *bailey* e un primo intervento di somma urgenza, ancora oggi non sono iniziati i lavori necessari atti a consentire il ripristino della sede stradale;

che, anzi, in risposta alle sollecitazioni rinnovate dagli amministratori locali interessati, si è venuti a conoscenza che l'ANAS si appresta a smontare il ponte anzidetto senza che intanto si sappia quando l'impresa aggiudicatrice darà inizio ai lavori;

che tale evenienza comporterebbe danni gravissimi all'economia comunale e all'intera costiera cilentana nonchè l'interruzione del servizio di trasporto scolastico comunale ed inconvenienti al servizio intercomunale (collegamenti con S. Marco di Castellabate, Agropoli, Salerno verso nord e Vallo della Lucania verso sud);

che tutto ciò avviene nell'imminenza della stagione estiva, in un momento in cui il traffico sia turistico che commerciale aumenta considerevolmente ed inoltre verrebbe a coincidere con il periodo in cui vengono stipulati i contratti di affitto delle case per le vacanze;

che, in sostanza, la chiusura della strada in parola metterebbe in grave difficoltà, se non in ginocchio, l'economia del comune e dei paesi vicini;

che i comuni più direttamente interessati oltre Montecorice sono: Castellabate, S. Mauro Cilento, Pollica, Serramezzana;

che, contrariamente a quanto più volte sostenuto dalla stessa ANAS nelle sue ordinanze, non esistono percorsi alternativi atti a collegare i sopracitati comuni e località;

che tale stato di cose ha generato una crescente tensione tra la popolazione delle aree interessate con prevedibili conseguenze anche sull'ordine pubblico qualora, così come preannunciato dai tecnici dell'ANAS, venisse rimosso anche l'attuale ponte *bailey* e qualora la situazione non dovesse normalizzarsi prima della stagione estiva,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti ed idonee iniziative si intenda assumere onde risolvere i gravi problemi sopra denunciati.
(4-00079)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto l'ANAS con nota del 13 settembre 1996 ha fatto presente che, dopo gli interventi di somma urgenza e di completamento disposti, la strada statale n. 267 «del Cilento» è stata riaperta al traffico dal mese di giugno 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(11 novembre 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di conoscere che cosa abbia fatto il Ministro in indirizzo in risposta alla seguente lettera:

«Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola

Prot. n. 929/10.3/GAB

Verbania, 26 gennaio 1996

Ministero di grazia e giustizia

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Ufficio Organizzazione

via Arenula

Roma

Sig. Presidente del Tribunale di
Verbania

Sig. Procuratore della Repubblica e/o
Tribunale di
Verbania

Sig. Presidente della Corte d'Appello
via Corte d'Appello
Torino

Sig. Presidente Ordine degli Avvocati
e Procuratori presso Tribunale
di Verbania
Verbania

Oggetto: Uffici giudiziari del circondario di Verbania

Dopo solo pochi giorni dall'insediamento in questa nuova provincia, lo scrivente è stato interessato sia dalla Presidenza del Tribunale, sia dall'Ordine degli Avvocati e procuratori, della grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Verbania, a causa delle difficoltà sempre crescenti di funzionalità sia delle Cancellerie, sia dei diversi uffici preposti ad assicurare i servizi essenziali, per insufficienti disponibilità di personale di diverse qualifiche funzionali.

Dalla documentazione sottoposta all'attenzione, risulta che la problematica in oggetto è stata più volte sottoposta all'attenzione di codesto Ministero, già nel giugno 1995, con la trasmissione di ampia documentazione e con deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine, per rappresentare le difficoltà operative dell'ufficio e, soprattutto, la impossibilità perfino del rilascio dei certificati ai privati che ne facciano richiesta.

Risulta che anche la Prefettura di Novara, nel luglio 1995, ha prospettato la problematica sulla quale viene nuovamente richiamata la cortese attenzione di codesto Ministero, affinché provvedesse, nei modi ritenuti più opportuni, ad assegnare personale per gli uffici del circondario di Verbania.

Al fine di evidenziare nel concreto le necessità degli uffici e ad ogni migliore scopo, sembra utile allegare un appunto presentato

dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori, datato 23 ottobre 1995, nel quale venivano illustrate le particolari carenze e le misure che potevano essere adottate e sulle quali vi era un'intesa di massima, per ovviare alle situazioni di estremo disagio lamentate.

Si prega di voler riservare ogni possibile attenzione al problema, in quanto nel periodo trascorso dal luglio 1995, non solo non risultano miglioramenti, ma si registrano disagi e difficoltà operative a cui i magistrati, gli avvocati e i procuratori non sanno più come risolvere.

Si gradirà conoscere le determinazioni che codesto Ministero riterrà di adottare in proposito dopo opportuna valutazione della situazione degli uffici di giustizia in questa nuova provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il prefetto
(Balestra)». (4-00096)

(16 maggio 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo intenda rispondere alla seguente lettera:

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
presso il Tribunale di Verbania
28048 Verbania Pallanza

LETTERA APERTA

Al Signor Ministro di Giustizia – ROMA
e p.c. Ai Sig.ri Prefetti di NOVARA e del VERBANO-CUSIO-OSOLA

Le scrivo come presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania dopo aver letto delle Sue preoccupazioni per il diffondersi, nel nord del paese «della illegalità come negazione del bene comune solennemente proclamato dalla Costituzione».

Condivido le Sue preoccupazioni; ma non può esserci legalità senza giurisdizione e giurisdizione senza servizio giustizia.

Poichè il servizio giustizia dipende costituzionalmente dal Suo Ministero, e quindi da Lei, Le riassumo la situazione degli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Verbania, oggi 7 maggio 1996:
Uffici del Tribunale

dirigente di cancelleria: nessuno; direttori di cancelleria: nessuno; funzionari di cancelleria: nessuno; collaboratori di cancelleria: nessuno; provvedimenti del Suo ministero negli ultimi due mesi:

marzo: assegnazione di un funzionario di cancelleria, dimissionario dopo 2 giorni; trasferimento penultimo collaboratore di cancelleria presente; trasferimento operatore amministrativo;

aprile: trasferimento ultimo collaboratore di cancelleria presente; trasferimento assistente.

Uffici di Pretura (circondariale + 3 sezioni distaccate)

dirigente di cancelleria: 1 (già trasferito ma trattenuto in sede fino a fine maggio '96); funzionari di cancelleria 1 (di nuova nomina - marzo '96); collaboratori di cancelleria: 3 su 4 uffici; assistenti: 1.

Uffici del Giudice di Pace

Verbania: personale di ogni livello: nessuno

Domodossola, Arona, Omegna: personale superiore al livello di assistente: nessuno.

Il risultato è che, tranne che per alcuni uffici nella Pretura, il servizio giustizia di tutto il circondario non è - non solo di fatto ma neppure formalmente - in grado di funzionare;

i Signori Prefetti di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, rappresentanti del Governo nei territori del circondario del Tribunale di Verbania e da tempo con noi (cittadini, amministratori locali, magistrati ed avvocati) impegnati a rivendicare il diritto costituzionale alla giurisdizione, e quindi alla legalità, potranno confermare.

Illustre Signor Ministro, da Lei e dal Suo Ministero i cittadini si attendono non che si preoccupi dei loro sentimenti (effetto) ma che ripristini la legalità (causa) consentendo loro di esercitare i sacrosanti diritti costituzionali.

In attesa (da anni) Le porgo doverosi ossequi.

Verbania, 7 maggio 1996

F.to Avv. Marco UBERTINI
(4-00097)

(16 maggio 1996)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiedono informazioni circa i fatti riportati nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano piemontese «La Stampa» del 29 marzo 1996:

«L'Ordine forense di Verbania richiama l'emergenza del Tribunale

ISPETTORI DEL MINISTERO DENUNCIATI

Interrotto il lavoro del personale già all'osso

Verbania. «Abbiamo segnalato e denunciato agli organi competenti l'interruzione di pubblico servizio prodotta di fatto dai funzionari del Ministero di grazia e giustizia che nelle scorse settimane hanno compiuto la triennale ispezione ordinaria nelle cancellerie del Tribunale».

È il presidente dell'Ordine forense di Verbania, avvocato Marco Ubertini, che chiarisce i termini della questione.

«A monte della nostra denuncia vi è la condizione di cronico malessere in cui da anni versa l'amministrazione locale della giustizia. Da ben 5 anni il tribunale di Verbania manca del dirigente di Cancelleria la quale si è era retta per lungo tempo sull'operato di 3 collaboratori. Nonostante le nostre ripetute richieste - inoltrate a più riprese al Ministero - di potenziamento degli organici del personale nessun effettivo miglioramento è stato disposto dalle autorità preposte. Anzi, dopo l'incontro romano dell'estate scorsa con il sottosegretario Ricciardi, un collaboratore di cancelleria è stato trasferito senza nessuna sostituzione».

Ma non basta. Tra pochi giorni un altro impiegato verrà trasferito lasciando così un solo addetto a doversi occupare dell'assistenza ai 9

magistrati del tribunale. Una situazione di vera emergenza che già nei mesi scorsi era stata al centro di dibattiti pubblici ed iniziative di protesta da parte dell'ordine degli avvocati con l'adesione degli stessi magistrati.

«Come se non bastassero le difficoltà in cui operiamo – aggiunge l'avvocato Ubertini – ci si sono messi pure gli ispettori ministeriali. Per poter eseguire le loro verifiche hanno richiesto la collaborazione del personale strettamente necessario. Vale a dire tutto il personale disponibile dal tribunale. Risultato: udienze rinviate al giugno prossimo e seri problemi agli sportelli aperti al pubblico. La nostra denuncia non è mirata alle singole persone ma vuole essere uno strumento per richiamare una volta di più l'attenzione del Ministero sulla nostra drammatica situazione che ci impedisce di svolgere a favore dei cittadini un servizio indispensabile quale è quello della Giustizia».

(4-00098)

(16 maggio 1996)

VEDOVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'Unione regionale degli ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Verbania hanno segnalato la gravissima situazione creatasi negli uffici giudiziari di Verbania e in particolare nel tribunale;

che la mancanza pressochè totale di personale ha determinato il blocco dell'attività giudiziaria e l'impossibilità di amministrare la giustizia in sede civile, con gravi riflessi anche sull'andamento dei procedimenti penali;

che la situazione è giunta ad un punto tale di difficoltà da spingere gli operatori giudiziari ad organizzare una iniziativa pubblica ed a segnalare che, in mancanza di provvedimenti, verranno adottate ulteriori e più clamorose iniziative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia stato edotto in ordine ai problemi indicati, che vanificano il diritto dei cittadini alla giustizia, e quali concreti e urgenti provvedimenti intenda assumere per risolvere la gravissima situazione segnalata.

(4-00546)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica quanto segue.

Tribunale di Verbania

L'organico del personale di magistratura è costituito dal presidente del tribunale (presente) e da 8 giudici, 7 dei quali sono presenti (un posto risulta vacante).

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 25 unità: i presenti sono 15, una unità è in entrata, 3 unità sono in uscita e 12 posti risultano vacanti.

In particolare risultano vacanti il posto di primo dirigente, i 2 posti di direttore di cancelleria, un posto di funzionario di cancelleria e 4 posti di collaboratore di cancelleria.

I posti vacanti di primo dirigente, di direttore di cancelleria e di collaboratore di cancelleria saranno coperti mediante la procedura ordinaria di trasferimento a domanda, previa pubblicazione.

Sono inoltre vacanti un posto di operatore amministrativo (che, analogamente all'ulteriore posto del medesimo profilo relativo all'unità in uscita, verrà coperto mediante trasferimento a domanda, essendo entrambi i posti pubblicati con telex del 2 marzo 1996) nonché i 2 posti di stenodattilografo che verranno coperti in esito al concorso pubblico a 764 posti in avanzata fase di espletamento.

È comunque opportuno rammentare che i posti vacanti nei profili della quinta qualifica funzionale possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ad iniziativa dei capi degli uffici, secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari del 29 settembre 1993, 5 ottobre 1993 e 25 ottobre 1994.

È altresì vacante un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, che sarà coperto mediante la procedura di individuazione per l'avviamento al lavoro di dipendenti in cassa integrazione straordinaria o in mobilità breve da assumere a tempo determinato per l'effettuazione di lavori socialmente utili nell'amministrazione della giustizia.

L'organico del personale dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è costituito da 10 unità: presenti sono 7, 4 sono in entrata, 2 sono in uscita ed un posto nel profilo di operatore UNEP risulta vacante.

Detto posto verrà del pari coperto all'esito del concorso pubblico a 481 posti in avanzata fase di espletamento.

Procura della Repubblica presso il tribunale e la pretura circondariale di Verbania

L'organico del personale di magistratura è costituito dal procuratore della Repubblica e da 4 sostituti, tutti presenti.

L'ufficio giudiziario in argomento svolge funzioni di pubblico ministero anche presso la locale pretura circondariale.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 21 unità: i presenti sono 16 e 5 sono i posti vacanti.

In particolare risultano vacanti il posto di direttore di cancelleria, 2 posti di collaboratore di cancelleria, un posto di stenodattilografo ed un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera; detti posti saranno tutti coperti come sopra precisato per i corrispondenti profili del tribunale di Verbania.

Il posto vacante di direttore di cancelleria sarà coperto a domanda essendo stato pubblicato con Bollettino ufficiale del 28 febbraio 1995.

Pretura circondariale di Verbania

L'organico del personale di magistratura è costituito dal consigliere pretore dirigente (presente) e da 4 pretori, tra i quali i presenti sono 3, uno è in entrata, 2 sono in uscita e 2 posti risultano vacanti.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 14 unità: i presenti sono 9, 2 unità sono in entrata, 4 in uscita e 7 sono i posti vacanti.

In particolare sono vacanti il posto di direttore di cancelleria, un posto di collaboratore di cancelleria, 2 posti di operatore amministrativo (che saranno coperti all'esito del relativo concorso pubblico a 1.500 posti in avanzata fase di espletamento), il posto di stenodattilografo e 2 posti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera; anche detti posti saranno tutti coperti come sopra precisato per i corrispondenti profili del tribunale di Verbania.

Giudice di pace di Verbania

L'organico dei giudici di pace è costituito da 5 unità, tutte presenti.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 6 unità: 2 unità sono presenti, una unità è in entrata, una unità è in uscita e 5 posti risultano vacanti.

Sono vacanti in particolare il posto di funzionario di cancelleria e quello di assistente giudiziario che saranno coperti a domanda come sopra precisato; il posto di operatore amministrativo ed il posto di dattilografo sono stati pubblicati con telex del 2 marzo 1996 e pertanto verranno del pari coperti a domanda.

Anche il posto vacante di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera sarà coperto mediante procedura per l'avviamento al lavoro.

È presente un'unità nel profilo di assistente giudiziario.

Sezione distaccata di Domodossola

L'organico del personale amministrativo è costituito da 6 unità: i presenti sono 4 e 2 risultano vacanti.

In particolare, risultano vacanti il posto di funzionario di cancelleria ed un posto di collaboratore di cancelleria che saranno coperti a domanda come sopra precisato.

L'organico del personale UNEP è costituito da 4 unità, i presenti sono 3 e risulta in entrata un'unità nel profilo di assistente UNEP.

Giudice di pace di Domodossola

L'organico dei giudici di pace è costituito da 2 unità, entrambe presenti.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 5 unità delle quali 3 sono presenti.

Risultano vacanti il posto di funzionario di cancelleria, che verrà coperto a domanda, come sopra precisato, nonché il posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera che verrà coperto mediante procedura per l'avviamento al lavoro.

Sezione distaccata di Arona

L'organico del personale amministrativo è costituito da 5 unità: i presenti sono 4 e risulta vacante il posto di funzionario di cancelleria che verrà coperto come sopra precisato.

L'organico del personale UNEP è costituito da 3 unità, tutte presenti.

Giudice di pace di Arona

L'organico dei giudici di pace è costituito da 2 unità, entrambe presenti.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 5 unità, 2 sono i presenti, un'unità risulta in entrata e 2 sono i posti vacanti.

Sono vacanti il posto di funzionario di cancelleria, che verrà coperto come sopra precisato, nonché il posto di dattilografo che verrà del pari coperto a domanda essendo stato pubblicato con telex del 2 marzo 1996.

Sezione distaccata di Omegna

L'organico del personale amministrativo è costituito da 3 unità, delle quali una è presente, e risultano vacanti il posto di funzionario e di collaboratore di cancelleria che verranno coperti come sopra precisato.

È presente un'unità nel profilo di operatore amministrativo.

L'organico del personale UNEP è costituito da 3 unità delle quali una presente; risulta vacante il posto di collaboratore UNEP, che verrà coperto mediante trasferimento a domanda, essendo stato pubblicato con telex del 23 aprile 1996; una unità nel profilo di assistente UNEP risulta in entrata.

Giudice di pace di Omegna

L'organico dei giudici di pace è costituito da 2 unità, entrambe presenti. L'organico del personale amministrativo è costituito da 5 unità delle quali 2 sono presenti.

Risultano vacanti il posto di funzionario di cancelleria e di assistente giudiziario che verranno coperti a domanda come sopra precisato, nonché il posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera che verrà coperto mediante procedura per l'avviamento al lavoro.

Personale di magistratura

Per quanto concerne le piante organiche degli uffici in questione, si ritiene che il problema relativo ad un eventuale ampliamento delle stes-

se possa essere utilmente affrontato solo dopo che, da parte del Consiglio superiore della magistratura, si sarà provveduto alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti.

È comunque opportuno evidenziare, al riguardo, che sono in corso di espletamento tre procedure concorsuali per uditore giudiziario per complessivi 900 posti, una della quali è stata ultimata nel gennaio 1996, mentre un altro concorso a 300 posti di uditore giudiziario è stato espletato nei giorni 28-29 febbraio e 1° marzo 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Si chiede di sapere se il Ministro interrogato sia al corrente delle osservazioni e richieste del comune di Borgomanero (Novara) come formulate nell'ordine del giorno del consiglio comunale del 17 giugno 1996 qui di seguito trascritto, relativo all'istanza agli enti ed organi competenti di modifica della variante alle strade statali nn. 142 e 229 – primo e secondo lotto, e se intenda tenerne conto per la modifica del progetto e dell'esecuzione:

«Premesso:

che i lavori sul secondo lotto (Meda-Santa Cristinetta) della “variante alla strada statale n. 229” riprendono come da ipotesi iniziale Meda-Buccione passando ad est di Borgomanero, Briga Novarese e Gozzano;

che sono da ritenersi legittime e del tutto sensate le osservazioni degli abitanti la frazione Santa Cristina direttamente interessati dal secondo lotto Cascina Meda – strada statale n. 142 Santa Cristinetta, i quali richiedono un dimensionamento dell'opera e del tracciato che tuteli l'ambiente ed i residenti (al proposito va ricordato che analoghe osservazioni fatte dagli abitanti di Cureggio hanno invece convinto le autorità od enti preposti a rinunciare all'esecuzione del primo lotto della strada statale n. 142 Cascine Enea – Borgomanero Cascina Meda);

che è fortemente aumentato il volume del traffico sia pesante, sia turistico e pendolare, tra il bacino industriale e turistico del Basso Cusio con il raccordo autostradale verso Milano in conseguenza sia del costante sviluppo dell'importante realtà industriale citata sia della recente apertura del casello autostradale ad est di Borgomanero;

che detto aumento grava ed intasa fortemente le frazioni di San Marco e Santa Cristinetta, nonchè la strada statale n. 229 nel tratto tra Borgomanero-Briga Novarese e Gozzano;

che le forze politiche debbono operare in modo da risolvere complessivamente e definitivamente il problema della viabilità;

che è ritenuto indispensabile cautelare la città di Borgomanero dal forte rischio di vedere, per lunghi anni, realizzato soltanto il cosiddetto “secondo lotto” in quanto ciò porterebbe all'evidente, disastroso ri-

sultato di sperperare notevoli risorse economiche, peggiorando inoltre la già insostenibile realtà di cui ai punti precedenti, con danno e beffa dei cittadini e dei gruppi che da sempre si oppongono a questa ipotesi; infatti da sempre segnalano che i lavori dovevano iniziare a Borgomanero nord, dove sorge il problema;

che entrambe le forze politiche qui rappresentate auspicano la capacità di questa amministrazione comunale di essere realmente capofila di tutti i comuni del comprensorio;

che i comuni interessati San Maurizio d'Opaglio, Pogno, Pella, Gargallo, Soriso, Bolzano Novarese, Ameno, eccetera, unitamente all'assessore regionale e provinciale, ai dirigenti ANAS, a rappresentanti dell'Associazione industriali, eccetera, hanno convenuto sulla necessità di risolvere il problema viario dell'intero comprensorio ridefinendo la progettazione della "variante strada statale n. 229" collegando le aree citate e l'autostrada A 26, passando ad ovest dei centri abitati di Gozzano, Briga Novarese, e a nord delle frazioni di San Marco e Santa Cristinetta;

al proposito, si concorda che detto percorso meglio affronta e collega tutte le realtà interessate, liberando definitivamente la strada statale n. 229 nel tratto Borgomanero-Briga Novarese-Gozzano e soprattutto togliendo il traffico pesante e pendolare, dalle frazioni di San Marco, Santa Cristinetta e da via Montale;

preso atto che il prefetto di Novara avanti ai rappresentanti di Santa Cristina ha assunto l'impegno di appoggiare le specifiche richieste di modifica (modifiche anche del tracciato, purchè avanzate mediante atto formale dell'amministrazione comunale), in funzione di un consenso complessivo finalizzato alla realizzazione in tempi rapidi dell'intera "nuova variante strada statale n. 229";

sentito il parere favorevole della Consulta per l'ambiente in data 13 giugno 1996,

il consiglio comunale all'unanimità dei voti richiede agli enti competenti (Ministero dei lavori pubblici, ANAS, regione Piemonte, provincia di Novara) con atto ufficiale:

1) di impegnarsi con priorità assoluta al completamento della variante strada statale n. 229 in tempi rapidi e seguendo il percorso:

strada statale n. 229 Borgomanero sud (località Meda)-strada statale n. 142;

strada statale n. 142-zona Cascina Beatrice passando a nord di Santa Cristinetta e San Marco;

zona Cascina Beatrice-Gozzano V. Beltrami, passando ad ovest dei centri abitati di Briga Novarese e Gozzano;

Gozzano V. Beltrami-strada statale n. 229 a nord dell'abitato di Gozzano;

2) di rapportarsi in fase di progettazione con i comuni interessati;

3) di realizzare la rotonda di accesso "svincolo Borgomanero sud" in modo da oltrepassare la strada statale n. 229 e la linea ferroviaria 50 metri circa più a sud, realizzando così sia la maggior distanza possibile dall'abitato di Cascina Meda sia il minor danno ai fondi interessati,

in quanto così facendo ne sarebbe acquisita la parte di confine a sud e non la parte centrale;

4) di eliminare i raccordi di V. Ghiglione e Cascina Meda, sopraelevando dette strade con adeguati cavalcavia sopra il tracciato della variante strada statale n. 229;

5) di superare la strada provinciale Borgomanero-Veruno (che resterà così invariata in altezza e tracciato) con viadotto;

6) di assicurare tutti gli attraversamenti delle strade vicinali mediante "scatolari" opportunamente dimensionati;

7) di dotare il percorso di tutti gli accorgimenti atti a limitare il più possibile i danni acustici e ambientali (barriere antirumore, piantumazione, eccetera)».

(4-00663)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con lettere del 3 luglio 1996 e 26 agosto 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione: dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota dell'8 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con note del 3 luglio 1996 e 26 agosto 1996.

Con tale nota l'ANAS informa che la delibera del comune di Borgomanero (Novara) relativa alle modifiche della variante alle strade statali nn. 142 e 229 richiede uno studio specifico e puntuale con la conseguente necessità di rivedere il relativo progetto, da parte dell'ente medesimo, d'intesa con i comuni interessati. Ciò al fine di garantire gli attraversamenti di collegamento con le altre strade in zona e di dotare la struttura viaria degli accorgimenti previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico.

L'ANAS fa presente inoltre che il completamento della variante è subordinato all'approvazione dell'opera in sede di programmazione con le disponibilità finanziarie dell'ente.

Questo Ministro, avendo ritenuto esaustive le informazioni di cui alla citata nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha disposto la sospensione del riportato accertamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

RECCIA, PONTONE, FLORINO, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'UNCCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) rappresenta 4.000 comuni, su un totale di oltre 8.600, interamente o parzialmente montani, e 348 comunità montane costituite in Italia, abbracciando più della metà del territorio nazionale con oltre 10 milioni di residenti;

che tale organismo, costituito nel 1952, ha come scopo precipuo quello di tutelare e valorizzare i territori montani, maggiormente penalizzati dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi nel paese, promuovendo così lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti;

che ciò risponde ai contenuti della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che intende regolare l'azione dei pubblici poteri (nazionali, regionali e degli enti locali) al fine di realizzare un adeguato sviluppo delle zone montane;

che lo stesso articolo 28 della legge n. 142 del 1990 qualifica la comunità montana come ente locale ad autonomia statutaria;

che il 2 luglio 1996 è stata apposta la firma del Presidente del Consiglio dei ministri sul decreto istitutivo della Conferenza Stato-città e autonomie locali che prevede la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, ANCI ed UPI, e non anche la partecipazione dell'UNCCEM;

che l'esclusione dell'UNCCEM appare inaspettata, oltre che ingiustificata, a fronte peraltro dei numerosi impegni da parte di rappresentanti di Governo per la tutela dei piccoli comuni e delle comunità montane,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda integrare la composizione della Conferenza Stato-città e autonomie locali con una rappresentanza dell'UNCCEM, così che, dando voce alle istanze delle piccole comunità locali, possano contemplarsi tutti gli interessi, anche quelli minoritari, come esige l'effettivo stato democratico di un paese.

(4-01225)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che le comunità montane, pur senza sottovalutarne il ruolo e l'importanza, non possono essere messe sullo stesso piano dei comuni e delle province. Esse, infatti, non hanno rilevanza costituzionale e, prese nel loro insieme, non rappresentano la totalità della popolazione, in quanto non sono costituite nella totalità del territorio. Peraltro, anche considerate singolarmente, hanno un minor grado di rappresentatività, in quanto i loro organi non derivano la loro investitura da una elezione popolare diretta, ma sono designati dagli organi dei comuni partecipanti solo i comuni e le province, infine, sono indicati dalla legge n. 142 del 1990 come enti titolari, oltre che di specifiche competenze amministrative proprie, anche della

rappresentanza della generalità degli interessi delle rispettive popolazioni.

Tutto ciò appare sufficiente a giustificare la configurazione scelta per la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; pur tuttavia non è escluso che il ruolo delle comunità montane possa trovare adeguata valorizzazione in altre sedi e in altre occasioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(14 novembre 1996)

RONCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il programma triennale di indirizzo per interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali adottato con decreto ministeriale 6 marzo 1992 ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 145, prevede il completamento delle iniziative finalizzate a creare l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, avviata con legge 19 aprile 1990, n. 84;

che la rilevazione dei dati riguardanti i fondi archivistici consente di avere uno strumento informatizzato di gestione e di fruizione utile all'attività dell'amministrazione archivistica (servizio di sala di studio, versamenti, vigilanza sugli archivi, eccetera) e per la formazione di strumenti di ricerca;

che tale sistema informatizzato è predisposto anche in prospettiva dell'interscambio dei dati attraverso l'uso della telematica;

che tale progetto sta impegnando quasi un centinaio di operatori nelle varie regioni italiane per circa tre anni con un dispendio da parte dello Stato di notevoli risorse economiche per il loro addestramento; infatti il lavoro che svolgono è altamente qualificato, sia nel campo archivistico che in quello informatico;

che il completamento delle iniziative finalizzate alla creazione dell'anagrafe difficilmente verrà raggiunto alla fine dei vari progetti per la grande quantità di fondi archivistici ancora da censire negli archivi di Stato e presso le sovrintendenze archivistiche, fondi che costituiscono un grande patrimonio culturale e storico del nostro paese, spesso trascurato;

che gli operatori stanno acquisendo una notevole professionalità che verrebbe dispersa nell'ipotesi in cui tale progetto venisse abbandonato con grave pregiudizio per l'utilizzazione della stessa anagrafe, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere al fine di proseguire la creazione della suddetta anagrafe ed in particolare se non si intenda finanziare la prosecuzione del progetto con gli stessi operatori anche al fine di consentirne la gestione e l'aggiornamento;

se si intenda dare un qualche riconoscimento giuridico al lavoro svolto dagli operatori anche al fine della formazione di un albo che regolamenti la professione di archivista.

(4-00571)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'anagrafe informatizzata degli archivi italiani, si fa presente che sono cessati i finanziamenti straordinari a suo tempo accordati al Ministero per i beni culturali e ambientali per la costituzione di tale anagrafe.

Il competente Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero può quindi proseguire tale iniziativa solo nei limiti consentiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cosa che comporterà naturalmente un rallentamento dei lavori.

Per quanto concerne gli operatori impegnati nel progetto si assicura che, anche nella successiva fase, verrà valutata la possibilità di avvalersi delle unità sinora utilizzate, al fine di non disperdere le professionalità sinora acquisite.

Nel contempo sono stati presi contatti con il Ministro per la funzione pubblica per verificare quante unità di personale potranno essere attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di bandire un concorso, nel quale si terrà senz'altro conto dell'esperienza acquisita da tale personale.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(18 novembre 1996)

SCIVOLETTO, ROGNONI, BUCCIARELLI, OCCHIPINTI, CARPINELLI, BARRILE, LAURICELLA, DE GUIDI, CORRAO, RUSSO, FIGURELLI. – *Ai Ministri di grazia a giustizia, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'immobile chiesa di Santa Maria del Gesù, con annesso carcere giudiziario, sito nel comune di Modica (Ragusa), di proprietà dello Stato, è stato riconosciuto in data 28 marzo 1968 dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di particolare interesse, in quanto «rappresenta dal punto di vista artistico la più interessante e monumentale opera architettonica quattrocentesca esistente nella provincia di Ragusa: il complesso monumentale – si sottolinea ancora nelle motivazioni ministeriali – è uno dei monumenti più significativi della Sicilia del XV secolo e sebbene esso risulti oggi deturpato dalle precedenti manomissioni e da quelle più recenti, eseguite per la trasformazione in casa di pena, presenta, tuttavia, caratteri di nobiltà

storica e di aulicità artistica da farlo considerare un prezioso documento della storia dell'architettura della Sicilia»;

che lo stato di degrado e di abbandono del complesso conventuale (comprendente la chiesa di Santa Maria del Gesù edificata nel 1478, il campanile, il magnifico portale in stile gotico-catalano, lo splendido chiostro di stile catalano e diverse cappelle) nonchè la sua utilizzazione esclusivamente come struttura carceraria sottraggono tuttavia alla fruizione della comunità nazionale ed internazionale l'ex convento di Santa Maria del Gesù;

considerato, altresì, che in rapporto alla oggettiva inadeguatezza dei locali utilizzati come carcere giudiziario, sia sotto il profilo igienico-sanitario, sia sotto il profilo degli indici di affollamento, sia sotto il profilo degli spazi differenziati per le attività, ripropone con forza la necessità della costruzione, a Modica, di un nuovo carcere che per strutture, funzioni e concezioni sia parametrato alle effettive e reali esigenze,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, non intenda avviare le procedure per la costruzione, a Modica, di un nuovo, moderno e funzionale carcere individuando, d'intesa con l'amministrazione comunale di Modica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, l'area da destinare alla struttura carceraria;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la regione Sicilia che ha già avviato alcuni interventi di restauro, sentito il comune di Modica, al fine di sottrarre al degrado e all'abbandono un importante monumento nazionale di proprietà dello Stato, onde impedire il ripetersi di fatti gravissimi come il crollo della cupola della cattedrale di Noto e al fine di definire – come peraltro sollecitato dall'interrogante senatore Scivoletto nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1993 – un progetto organico di recupero, di funzionalizzazione e di valorizzazione del complesso monumentale dell'ex convento di Santa Maria del Gesù, che possa costituire anche un momento alto di rivitalizzazione di Modica alta e dell'intero centro storico di Modica che rappresenta negli Iblei e nel Val di Noto un patrimonio suggestivo di grande ed inestimabile valore artistico, storico e monumentale.

(4-01385)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si rappresenta che gli attuali programmi di edilizia penitenziaria non prevedono la costruzione di un nuovo istituto a Modica, in quanto i finanziamenti allo stato disponibile consentono di portare a compimento solo gli interventi in corso di esecuzione.

Va, peraltro, segnalato che tra le nuove opere attualmente in corso di realizzazione figura la casa circondariale di Caltagirone (con capienza complessiva prevista di 170 detenuti) che, per ragioni di contiguità territoriale con quella di Modica (con capienza regolamentare di 33 detenu-

ti), potrebbe nel prossimo futuro portare a riconsiderare la destinazione di quest'ultima struttura in modo da soddisfare le esigenze prospettate dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 18 aprile 1996 è stata adottata una deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, in merito alla situazione degli uffici giudiziari del tribunale;

che presso il tribunale di Ascoli Piceno si è verificata la paralisi della giustizia civile e penale per il rilevante numero di cause pendenti;

che la situazione va sempre più precipitando per il considerevole aumento degli affari civili e penali, e per l'entrata in vigore della novella al codice di procedura civile, nonché per l'organico dei magistrati in servizio (allo stato in numero di 8, e da tempo uno è peraltro in maternità), che subirà una ulteriore falcidia nel corso dell'anno, in quanto:

a) il dottor Francesco Maria Cirillo è stato trasferito a Roma, perchè destinato alla Corte costituzionale con decreto ministeriale del 3 aprile 1996, ove dovrà assumere possesso nel periodo tra il 29 aprile 1996 ed il 4 maggio 1996;

b) entro il corrente anno il Presidente del tribunale (dottor Lucio Di Patrizio) sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

c) il dottor Alfonso Palumbo ha richiesto il trasferimento presso il tribunale di Teramo quale Presidente;

che a fronte del rilevantissimo carico di lavoro è previsto, peraltro, un organico di solo 8 magistrati, di cui uno destinato in via esclusiva all'ufficio del giudice per le indagini preliminari ed all'ufficio istruzione penale;

che tale organico, nonostante l'impegno dei magistrati addetti, non è in grado di soddisfare la domanda di giustizia della comunità civile del circondario, cresciuta per qualità e per quantità, in dipendenza della considerevole espansione della sua condizione socio-economica, indotta anche dalle importanti concentrazioni industriali della Vallata del Tronto, oltrechè dall'incremento delle imprenditorie commerciali e del terziario determinatosi nel territorio, con conseguenze riflesse anche nella sfera della criminalità;

che gli stessi ispettori ministeriali nella loro relazione sull'ispezione eseguita dal 27 ottobre 1993 al 10 novembre 1993 al tribunale di Ascoli Piceno, hanno rilevato che «anche se l'organico fosse al completo, sarebbe del tutto insufficiente alle attuali esigenze di servizio» e che «L'esame comparativo dei su riferiti dati statistici, raffrontati con i prospetti riassuntivi del lavoro dei magistrati, ha posto in luce che tutti i magistrati addetti all'ufficio hanno lavorato con costanza e continuità,

riducendosi, almeno in parte, a far fronte al continuo aumento delle sopravvenienze»;

che alla carenza di magistrati si accompagna la carenza del personale delle cancellerie;

che nonostante gli sforzi di tutti i magistrati, e del personale di cancelleria, per l'incremento continuo del contenzioso, attesa anche la menzionata carenza di organico, ci si avvia progressivamente verso il blocco della attività giudiziaria in tutti i settori, con grave danno per la collettività e pericolosi fermenti sociali, con ricorso alla cosiddetta giustizia alternativa;

che l'interrogante esprime le più vive preoccupazioni:

a) per il mancato aumento dell'organico dei magistrati del tribunale di Ascoli Piceno, aumento di organico da tempo richiesto e sollecitato;

b) per il ritardo nella copertura del posto lasciato «libero» a seguito di provvedimento di trasferimento nonché dei provvedimenti di aumento dell'organico dei magistrati del tribunale;

c) per il disposto trasferimento, senza copertura del posto, del magistrato dottor Francesco Maria Cirillo, sottolineando la singolarità della anticipazione di possesso che si accompagna al provvedimento, disposta senza considerare che detto magistrato viene a lasciare improvvisamente un ruolo istruttorio di migliaia di cause civili, oltrechè le funzioni di membro integrante del collegio del lavoro, della sezione specializzata agraria, del Tribunale della libertà, con conseguenze disastrose per il tribunale di Ascoli Piceno;

d) per il frequente fenomeno del trasferimento di magistrati senza il rispetto del tempo minimo di permanenza nell'ufficio assunto, e per la lunghezza dei tempi di sostituzione;

e) per i negativi riflessi sull'esercizio dell'attività professionale da parte della classe forense dell'intera provincia di Ascoli Piceno, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda intraprendere per sanare la grave situazione degli uffici giudiziari di Ascoli Piceno e se, a tal proposito, intenda disporre:

a) la immediata pubblicazione del posto di magistrato presso il tribunale di Ascoli Piceno a seguito del trasferimento del dottor Francesco Maria Cirillo, e, con procedura d'urgenza, la copertura di tale posto, revocandosi la autorizzazione all'anticipato possesso fino a quando non si sia espletata la procedura per la copertura della vacanza;

b) la copertura urgente, prescindendosi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, del posto di Presidente del tribunale di Ascoli Piceno, alla scadenza del mandato del dottor Lucio Di Patrizio;

c) l'aumento di organico dei magistrati del tribunale di Ascoli Piceno da otto a dodici magistrati, con conseguente aumento anche dell'organico del personale delle cancellerie.

(4-00011)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'organico del personale di magistratura del tribunale di Ascoli Piceno è costituito dal presidente (presente), da un presidente di sezione (presente) e da 6 giudici, dei quali 5 sono presenti, uno è in uscita e 2 posti sono vacanti.

Per il giudice in uscita non è stata formulata richiesta di anticipato possesso ed il trasferimento è recente (26 luglio 1996), pertanto questi presta ancora servizio nell'ufficio in questione.

Per quanto concerne i due posti vacanti, il Consiglio superiore della magistratura dovrà valutare se inserirli tra le sedi della nuova pubblicazione, che verrà effettuata entro il prossimo mese di novembre, ovvero destinarli agli uditori giudiziari che sceglieranno la prima sede nei primi mesi del prossimo anno.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 25 unità: i presenti sono 18, un'unità è in entrata e 6 sono i posti vacanti.

Due unità nel profilo di assistente giudiziario sono presenti in soprannumero.

In particolare, sono vacanti il posto di primo dirigente, 3 posti di collaboratore di cancelleria, un posto di operatore amministrativo, i 2 posti di stenodattilografo ed un posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

In ordine alla copertura delle vacanze nelle piante organiche degli uffici giudiziari sopra indicati, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria procederà con le seguenti modalità.

Il posto vacante di primo dirigente potrebbe essere coperto entro l'anno solo nell'ipotesi in cui, valutate comparativamente le esigenze degli altri uffici giudiziari, fosse possibile destinarvi uno dei vincitori dei corsi-concorsi banditi con i decreti ministeriali 23 settembre 1992 e 4 febbraio 1993 rispettivamente a 17 e 18 posti il cui corso di formazione unificato per entrambe le procedure è ormai concluso.

Nel caso in cui le esigenze di altri uffici fossero giudicate dall'amministrazione più pressanti rispetto a quelle del tribunale di Ascoli, per la copertura del posto suddetto dovrà ricorrersi alla procedura ordinaria di trasferimento, previa pubblicazione della sede vacante.

Due dei posti vacanti di collaboratore di cancelleria sono stati pubblicati, senza esito, con telex del 1° luglio 1996.

Il posto vacante nel profilo di operatore amministrativo sarà coperto entro l'anno con l'assunzione dei vincitori del relativo concorso pubblico a 2.031 posti recentemente ultimato (la graduatoria dei vincitori è stata approvata in data 3 luglio 1996).

I posti vacanti nel profilo di stenodattilografo sono, del pari, di prossima copertura, in quanto il relativo concorso pubblico a 764 posti è in avanzata fase di espletamento (le prove orali hanno avuto inizio il 9 settembre 1996).

È inoltre opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta qualifica funzionale nonché nel profilo di dattilografo possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993, convertito dalla legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla predetta Direzione generale con le

circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Il posto vacante di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera sarà pubblicato entro il corrente mese di novembre.

Per quanto concerne l'organico dei magistrati si rileva che i lavori del gruppo di studio (commissione Zuliani) istituito con decreto ministeriale 17 gennaio 1995 per l'elaborazione dei nuovi indici di lavoro negli uffici giudiziari sono ormai conclusi. Restano da esaminare le indicazioni conclusive contenute nella relazione finale, di recente depositata.

Sulla base dei criteri individuati dalla commissione Zuliani, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria procederà alla formulazione di nuovi indici e, quindi, di un progetto di revisione delle attuali dotazioni organiche magistratuali, nell'ambito del quale saranno valutate anche le esigenze dell'ufficio in oggetto.

Intanto, al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la Direzione generale predetta ha trasmesso in data 28 giugno e 22 ottobre 1996 due circolari ricognitive con le quali si chiede a tutti i presidenti di corte di appello e procuratori generali di comunicare le eventuali proposte di revisione delle piante organiche magistratuale ed amministrativa dei rispettivi uffici, purchè contenute nell'ambito delle dotazioni globali già assegnate ai relativi distretti.

Si comunica, inoltre, che la medesima Direzione generale ha attivato la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'incremento dei ruoli organici dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario mediante la contestuale soppressione di posti disponibili in altri profili professionali oggi meno utilizzati.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche dell'ufficio in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni e, con riferimento esclusivo alla pianta organica dei magistrati, all'esito dei lavori del gruppo di studio sopra citato.

Si ricorda altresì che, in attesa del completamento delle suesposte opere di revisione ed al fine di fronteggiare le emergenti esigenze dell'ufficio, il presidente della corte di appello può procedere, ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad applicazioni di magistrati nell'ambito del distretto ovvero a richieste di applicazioni extradistrettuali e, per quanto concerne il personale amministrativo, può disporre l'applicazione - anche in soprannumero - di personale amministrativo del distretto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(11 novembre 1996)

SERENA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che le riviste «Cavalli e corse» e «Trotto sportsman» ricevono contributi dall'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine);

che il fatto che l'UNIRE versi contributi agli organi di informazione ippica può costituire una sorta di controllo sugli stessi o comunque può condizionarne la politica editoriale nei confronti dell'ente,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'esatto importo del contributo versato dall'UNIRE alle due riviste e in base a quale delibera;

se vi siano altri organi di informazione che ricevono contributi dall'ente.

(4-01536)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. - Le riviste «Cavalli e corse» e «Trotto sportman» sono gli unici due giornali a diffusione nazionale esclusivamente dedicati all'ippica.

Tra dette pubblicazioni e l'UNIRE sono stati stipulati due distinti contratti, con i quali si è provveduto a dare una regolamentazione normativa ed economica per i servizi prestati da parte dei suddetti giornali in favore dell'ente.

Le somme pagate dall'UNIRE, pertanto, non sono erogate a titolo di «contributo» bensì rappresentano un corrispettivo per la prestazione di servizi che sono ritenuti indispensabili per consentire al pubblico degli appassionati di apprendere informazioni utili ai fini delle scommesse nonché per mettere l'ente in condizione di poter raggiungere i fini istituzionali.

Detti servizi possono essere riassunti come segue:

pubblicazione, per ogni giornata di corse, del programma e dei dati relativi alla forma ed alle prestazioni di tutti i concorrenti (circa 15.000 corse all'anno per un totale di partenti di circa 100.000 cavalli per ciascuno dei quali vengono pubblicate le ultime tre prestazioni);

messa a disposizione dell'UNIRE e degli enti tecnici di uno spazio da utilizzare per la divulgazione dei dati e delle comunicazioni ufficiali;

messa a disposizione dell'UNIRE, degli enti tecnici e delle associazioni di categoria riconosciute (ANAC e ANACT) della banca dati aggiornata delle prestazioni di tutti i cavalli che hanno partecipato a corse in Italia.

I corrispettivi previsti dai contratti per l'anno 1996, i cui testi sono stati approvati con delibere nn. 914/96 e 913/96, sono:

Trotto sportman: lire 723.000.000

Cavalli e corse: lire 568.000.000

Tenendo presente che nell'anno 1991 tali corrispettivi erano, rispettivamente, di lire 747.000.000 e lire 575.000.000, si deve evidenziare come gli attuali contratti prevedono, pur in presenza del notorio aumento del costo della carta, importi inferiori a quelli di cinque anni fa e non contengono - a differenza dei contratti sino al 1991 - alcuna clausola in merito all'obbligo di sostenere le scelte politiche e programmatiche dell'ente.

Si precisa da ultimo che fino ad oggi, oltre ai suindicati giornali, solo la rivista specializzata «Dati statistici trotto» riceve un corrispettivo dall'UNIRE (lire 30.000.000 per il 1996 ai sensi della delibera n. 774/96) in funzione del servizio di pubblicazione di analisi e commenti tecnici utili alla collettività ippica in generale ed al pubblico degli scommettitori in particolare.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 novembre 1996)

SERENA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –
Per sapere:

come si intenda risolvere il problema del viadotto della Val di Sangro, costato centinaia di miliardi, costituito da due spezzoni che non possono ricongiungersi;

se non si ritenga di chiamare i responsabili a rispondere in solido dei danni subiti dallo Stato.

(4-01670)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministero con nota dell'8 ottobre 1996 ha richiesto all'ANAS le informazioni ritenute necessarie per la dovuta risposta.

Con nota del 31 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS informa di quanto di seguito.

Il viadotto della Valle di Sangro, individuato con il nome di viadotto «Barche», rientra nel tracciato della strada a scorrimento veloce di fondo Valle Sangro e si trova nel territorio dell'amministrazione comunale di Bomba in provincia di Chieti.

La strada di cui sopra venne costruita nei primi anni '70 dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'amministrazione provinciale di Chieti.

Per quanto di conoscenza dell'ANAS nel corso della costruzione si verificò un movimento franoso che compromise la stabilità del costruendo viadotto; pertanto allo scopo di permettere il transito veicolare sui tratti di strada realizzati e percorribili, la stessa provincia di Chieti realizzò una variante provvisoria a monte dell'opera d'arte compromessa.

Con decreto ministeriale n. 462 del 22 luglio 1989 la strada a scorrimento veloce di fondo Valle Sangro venne classificata statale con la denominazione di strada statale n. 262 di «Fondo Valle Sangro».

Con verbale di consegna del 13 ottobre 1995 questo ente ha preso in gestione dalla provincia di Chieti il tratto dal Piano d'Archi allo svincolo di Villa Santa Maria dove ricade l'opera in argomento. Si convenne anche in tale atto che l'ANAS assumeva in gestione solamente il tratto in variante al viadotto Barche.

Al fine di dare una sistemazione definitiva al tratto provvisorio in variante, l'ANAS, riferisce la citata nota, ha continui contatti con le amministrazioni locali interessate per lo studio di un progetto preliminare che sostituisca il citato tratto al fine di valutare la possibilità di inserimento della spesa nei programmi futuri.

Questo Ministro, non ritenendo esaustiva la risposta dell'ANAS, in relazione alla rilevante problematica posta dall'onorevole interrogante, ha disposto un accertamento sui fatti lamentati nell'atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, a seguito del pensionamento dei due aiutanti ufficiali giudiziari, presso la sezione distaccata di Ostuni della pretura circondariale di Brindisi si è determinata una situazione davvero insostenibile;

che in particolare vi è una sostanziale paralisi per le cause introdotte secondo il nuovo codice di rito in quanto la mancata comunicazione di causa comporta il rinvio della maggior parte delle udienze;

che il solo ufficiale giudiziario non è nella possibilità di far fronte alla ingente mole di lavoro relativo alla modificazione degli atti, ai pignoramenti, agli sfratti e ai sequestri;

che i cittadini interessati e gli avvocati hanno già denunciato la predetta grave situazione;

che è assurdo ed irresponsabile che le autorità competenti, ovviamente a conoscenza del pensionamento dei due aiutanti ufficiali giudiziari, non abbiano provveduto alle sostituzioni,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché vengano sostituiti i due aiutanti ufficiali giudiziari e venga comunque assicurato il normale funzionamento della sezione distaccata di Ostuni della pretura circondariale di Brindisi.

(4-00605)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che i due posti vacanti di assistenti UNEP presso l'ufficio NEP della pretura di Ostuni sono stati tempestivamente coperti con l'espletamento della procedura per la mobilità interna del personale già in servizio a seguito di pubblicazione dei suddetti posti a mezzo telefax del 18 aprile 1996.

Con provvedimento del direttore generale 16 luglio 1996 hanno, infatti, ottenuto il trasferimento presso detta sede gli assistenti UNEP Maria Menga (proveniente da Asti) e Maria Concetta Manca (proveniente da Tempio Pausania).

I predetti assistenti UNEP hanno preso possesso della nuova sede il 2 novembre 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(14 novembre 1996)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*
– Premesso:

che lo svincolo posto sulla statale n. 16 Brindisi-San Pietro che conduce a Cerano e sulla superstrada per Lecce è diventato teatro di frequenti incidenti;

che se una volta il numero delle abitazioni site ai margini della predetta statale era esiguo oggi la situazione è diversa e lo sviluppo degli agglomerati urbani e industriali è andato di pari passo con l'accrescere dei problemi; il traffico infatti è aumentato a dismisura da quando Cerano è divenuta sede della centrale a carbone;

che da tempo sono stati posti, sia a monte che a valle, due cartelli d'indicazione che dovrebbero segnalare l'immediata vicinanza del centro abitato o degli incroci pericolosi, sui quali esistono lampade di segnalazione mai allacciate alla rete elettrica;

che gli utenti degli autobus rischiano di essere investiti in prossimità della fermata di Tutturano in quanto totalmente sprovvista di illuminazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso l'ANAS affinché siano attuati gli interventi necessari ed urgenti per eliminare l'attuale situazione di pericolo.

(4-01072)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste notizie all'ANAS con nota del 24 luglio 1996.

Il predetto ente con lettera protocollo n. 708/1131 del 24 settembre 1996 ha riferito che la segnaletica verticale e orizzontale esistente sul tratto stradale in questione risulta conforme alle prescrizioni del codice della strada. Per maggiormente tutelare l'utenza, tale segnaletica è integrata da preavvisi di «limite di velocità a 50 chilometri orari» e di «pericolo generico» (con dicitura «rallentare! a metri 150 incroci pericolosi»), posti su palo a bandiera sulle corsie Lecce-Brindisi e Brindisi-Lecce.

Su detti preavvisi sono stati aggiunti segnali luminosi, il cui allaccio tuttavia, in virtù di accordi intercorsi con il comune di Brindisi, competeva a quest'ultimo ente.

Attualmente, per limitare la eccessiva velocità degli utenti, il compartimento ANAS di Bari ritiene valida la installazione, a cura del comune di Brindisi, di un impianto semaforico.

In ogni caso, tenuto conto dell'urgenza e delicatezza della questione rappresentata dall'onorevole interrogante, è stato interessato l'ente medesimo ad intervenire presso il comune di Brindisi, affinché dia attuazione, in tempi brevi, alla installazione di un impianto semaforico e all'allaccio della apposita segnaletica luminosa sul tratto di strada in questione, in virtù degli accordi intercorsi tra il suddetto ente e il comune stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che periodicamente accade che i fondi per pagare gli stipendi ai docenti supplenti e agli insegnanti di religione vengono accreditati alla Banca d'Italia con ritardi anche di alcuni mesi, con rilevante danno per gli interessati;

che in provincia di Brindisi e forse in altre province i supplenti annuali e gli insegnanti di religione non percepiscono lo stipendio dal maggio scorso;

che soltanto dopo diverse sollecitazioni il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il provveditorato di Brindisi a pagare gli stipendi tramite l'istituto dello «scoperto»,

l'interrogante chiede di conoscere le cause di questi inammissibili ritardi e se non si ritenga opportuno eliminarle in modo che i supplenti annuali e gli insegnanti di religione percepiscano regolarmente lo stipendio come gli altri docenti.

(4-01189)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che gli stanziamenti approvati in sede di bilancio del corrente esercizio finanziario sia sul capitolo 1030 (destinato al pagamento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche) sia sul capitolo 1032 (destinato alle supplenze brevi) non sono stati sufficienti a soddisfare la totalità delle specifiche esigenze, cui si è dovuto fin qui far fronte, in quanto sono stati utilizzati prioritariamente per la copertura delle retribuzioni rimaste da pagare relativamente all'ultimo trimestre dell'esercizio precedente.

Allo scopo, comunque, di evitare i deprecabili disagi che, di solito, si profilano per i docenti precari nel caso di mancata corresponsione delle spettanze già maturate, sono state attivate le procedure straordinarie per il pagamento in conto sospeso, che hanno comportato il ricorso alle anticipazioni da parte della Banca d'Italia, con la conseguente liquidazione al personale interessato delle competenze arretrate.

Al momento i problemi concernenti i pagamenti in questione per il 1996 sono stati risolti con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di assestamento del bilancio dello Stato del 1996 e sono *in itinere* le provviste finanziarie per i provveditorati agli studi a saldo dei fabbisogni segnalati per le varie tipologie di supplenze.

Si coglie l'occasione per segnalare che in prospettiva, con il trasferimento alle direzioni provinciali del tesoro della competenza ad ordinare il pagamento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, non dovrebbero più ripresentarsi disfunzioni circa la regolarità mensile della liquidazione delle retribuzioni, disfunzioni che hanno negativamente caratterizzato il corrente anno ed il precedente.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(5 novembre 1996)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Sulla carreggiata esterna della tangenziale est di Milano, tra il chilometro 7 ed il chilometro 8, è stato recentemente posto un cartello che stabilisce per la corsia di sinistra un limite minimo di velocità di 90 chilometri orari. Poichè tuttavia non è stata rimossa la precedente segnaletica che impone, nello stesso tratto, il limite massimo di velocità di 80 chilometri orari.

Si chiede di sapere quale dovrà essere il comportamento dei conducenti per evitare sanzioni per il mancato rispetto di cervellotiche e contrastanti disposizioni.

(4-00019)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministro con nota del 25 settembre 1996, comunicata in pari data all'onorevole interrogante, preso atto della mancata risposta dell'ANAS alle richieste del Ministero con lettera del 23 maggio 1996 e con sollecito del 3 settembre 1996, ha disposto accertamento diretto avente all'oggetto i fatti di cui al citato atto ispettivo.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia, incaricato dell'ispezione, con nota del 26 ottobre 1996, ha comunicato le risultanze dell'accertamento, qui di seguito riportate.

Non risulta, nella fattispecie evidenziata, che siano state emesse o comunicate ordinanze modificative della preesistente situazione (in cui è prevista una generale limitazione della velocità ad 80 chilometri orari) nè da parte dell'ANAS nè da parte della concessionaria Società autostrade Milano-Serravalle.

Risulterebbe che la posizione del cartello segnaletico oggetto dell'interrogazione sarebbe avvenuta autonomamente da parte di impresa

impegnata in lavori manutentori, trattandosi di un cartello segnaletico per la posizione del quale non occorre ordinanza.

Detto cartello è stato rimosso dalla concessionaria, così ripristinando la normalità.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(6 novembre 1996)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Per conoscere il motivo per cui si sia provveduto a dotare di illuminazione il tratto gratuito dell'autostrada, tuttora senza indicazione numerica, che collega l'aeroporto di Fiumicino con Roma, e non anche il tratto dell'autostrada A8 che collega l'aeroporto della Malpensa con Milano, a pagamento.

(4-00021)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministro con nota del 25 settembre 1996, comunicata in pari data all'onorevole interrogante, a seguito delle mancate risposte dell'ANAS alla lettera di richiesta di informazioni del Ministero in data 23 maggio 1996 e 3 settembre 1996, disponeva un accertamento diretto avente ad oggetto i fatti di cui alla suddetta interrogazione.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia, incaricato dell'accertamento, con nota del 18 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, fa presente che tutti i tratti autostradali in concessione del gruppo IRI, compreso quindi anche il tratto della A/8 Milano-Busto Arsizio, da cui parte la strada statale n. 336 per l'aeroporto della Malpensa, sono dotati di impianti di illuminazione in prossimità degli svincoli.

L'illuminazione è, altresì, presente lungo il tratto della strada statale n. 336 dall'innesto con la A/8 e fino all'entrata dell'aerostazione della Malpensa.

Quanto sopra in conformità alle norme tecniche CNR del 15 aprile 1983, n. 90, paragrafi 4-5, in forza dei quali è prevista l'illuminazione solo delle intersezioni delle strade che, nel caso delle autostrade, devono intendersi gli svincoli.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
DI PIETRO

(6 novembre 1996)

SPERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Il latitante Benedetto (Bettino) Craxi notoriamente dimora in luogo sito fuori del territorio italiano.

Poichè lo stesso ha pubblicamente dichiarato di non avere disponibilità finanziarie presso istituti bancari egualmente siti fuori del territorio italiano ed è quindi oggettivamente da presumersi che i suoi mezzi di sostentamento siano basati su flussi finanziari provenienti dall'Italia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia notizia se siano state svolte indagini al fine di accertare l'origine di tali flussi, anche allo scopo di individuare eventuali colpevoli del reato di favoreggiamento.

(4-00032)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla materia dell'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che le dichiarazioni dell'imputato Benedetto Craxi sulla inesistenza di personali disponibilità finanziarie presso aziende di credito operanti all'estero risultano contraddette dal quadro delle evidenze probatorie emerse in vari filoni di indagine trattati da quella procura.

Il medesimo procuratore della Repubblica ha aggiunto che non risultano, allo stato, acquisiti elementi circa l'esistenza di flussi finanziari provenienti dall'Italia a beneficio del predetto Craxi.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 novembre 1996)

TERRACINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la formulazione non chiara del comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995 ha consentito all'Ente poste di applicare ai periodici specializzati, scientifici, tecnico-professionali e culturali tariffe di spedizioni postali aumentate del 200-300 per cento secondo i casi, invece che del 20 per cento come disposto dalla legge finanziaria;

che questa interpretazione, inaccettabile nei costi e punitiva nello spirito, finisce per accomunare periodici di alto valore scientifico, informativo e tecnico alla stampa pornografica ed a quella postulatoria e commerciale;

che, con aumenti di tale portata, insostenibili per ogni azienda che opera in un'economia che si sviluppa a tassi non superiori al 2-3 per cento annuo, viene segnata la sicura fine dell'intero settore, con gravissime ricadute sui livelli occupazionali diretti ed indotti,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare per garantire l'esistenza di un'editoria periodica seria, qualificata ed utile, che non vuole essere confusa con la stampa pornografica e postulatoria e che altro non chiede che il vedersi accordati aumenti tariffari equi ed accettabili, secondo il vero spirito della legge n. 549 del 1995.

(4-02186)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che l'articolo 2, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonchè di quelli editi da enti pubblici.

Prevede altresì che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 per cento di quelle stabilite nella tabella A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 per cento dell'intero stampato (tabella B).

In applicazione della citata normativa l'Ente poste italiane, con delibera n. 14/1996, ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato.

Le pubblicazioni non rientranti nella prescrizione dei citati commi 26 e 27 non hanno subito un aumento di tariffa postale, bensì sono state escluse dai benefici per agevolazioni tariffarie di cui godevano nel precedente regime che teneva conto solo della periodicità delle pubblicazioni spedite in abbonamento postale.

La stessa esclusione dai benefici il legislatore ha previsto per le copie delle pubblicazioni i cui abbonamenti non sono stati stipulati a titolo oneroso (copie omaggio).

Si ritiene infine opportuno rammentare che uno degli obiettivi che si vuole raggiungere con l'avvenuta trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico è il risanamento di bilancio, per cui ogni forma di agevolazione per l'editoria non può causare aggravio al bilancio stesso, tant'è che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite

dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche.

Questo Ministero è, tuttavia, consapevole dell'esistenza del problema ed è disponibile a rivedere l'intera materia delle tariffe postali e delle stampe periodiche cercando di corrispondere alle giuste esigenze prospettate dal mondo dell'editoria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(11 novembre 1996)

UCCHIELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che nel carcere di Pesaro sta scontando una pesante condanna il cittadino statunitense Robert Venetucci, unico sopravvissuto del «caso Sindona»;

Atteso che detta persona ha 76 anni di età ed è vedovo, che l'unico parente pare essere una figlia dimorante negli USA e che ha già scontato tredici anni di carcere nel nostro paese,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, per ragioni umanitarie, prendere in esame ed accogliere la richiesta del signor Robert Venetucci per scontare in un carcere USA la pena inflittagli in Italia, al fine di poter usufruire del conforto della figlia colà residente.

(4-00129)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il cittadino statunitense Robert Venetucci, giunto in Italia in estradizione dagli USA, trovasi attualmente in stato di detenzione presso la casa circondariale di Pesaro in seguito a condanna definitiva alla pena dell'ergastolo deliberata con sentenza della corte d'assise di appello di Milano in data 5 marzo 1987, che ha parzialmente riformato la sentenza resa in data 18 marzo 1986 dalla prima corte d'assise di Milano, con riferimento ai reati di:

omicidio premeditato, in concorso con Michele Sindona ed altre persone, dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca privata italiana;

violenza privata aggravata e tentata estorsione aggravata nei confronti di Enrico Cuccia.

Il Venetucci ha presentato al Ministero di grazia e giustizia diverse domande di trasferimento negli USA ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Questo Ministero, con provvedimenti datati 16 maggio 1991, 22 giugno 1992 e 9 novembre 1994, si è determinato nel senso di negare il

trasferimento al Venetucci, non ritenendolo conforme alla buona amministrazione della giustizia in ragione della particolare gravità dei reati e della risonanza negativa che avrebbe avuto in Italia la rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della potestà di far eseguire la condanna.

In data 28 marzo 1995, il signor Robert Venetucci ha presentato una nuova istanza di trasferimento a questo Ministero, adducendo gravi condizioni di salute.

Richiesto al Dipartimento della giustizia presso l'ambasciata statunitense a Roma se gli Stati Uniti d'America intendessero prestare il consenso al trasferimento negli USA del Venetucci, detto Dipartimento rappresentava, con nota del 4 ottobre 1995, che gli Stati Uniti non intendevano presentare una loro richiesta per il trasferimento del Venetucci e che si riservavano di comunicare la loro posizione al riguardo in caso di analoga richiesta da parte italiana.

Successivamente, in data 2 aprile 1996, in relazione alla nuova istanza di trasferimento negli USA presentata da Robert Venetucci il 28 marzo 1995, questo Ministero decideva di confermare i precedenti provvedimenti di diniego di trasferimento, ritenendo che non fossero stati adottati motivi validi per modificare il precedente atteggiamento. Si è al riguardo considerato che il Venetucci può essere utilmente curato in Italia per le sue infermità, che gli Stati Uniti non hanno mostrato alcun interesse al trasferimento e che non è stato provato un particolare interessamento dei suoi familiari (i quali solo episodicamente sono venuti in Italia a visitarlo). Si è, inoltre, tenuto conto del fatto che è ancora viva nel nostro paese l'indignazione per il crudele omicidio dell'avvocato Ambrosoli, dettato da motivazioni assolutamente riprovevoli.

Si precisa che la conferma del diniego di trasferimento è stata comunicata al Venetucci con nota indirizzata al direttore della casa circondariale di Pesaro in data 3 aprile 1996 ed alle autorità statunitensi con nota indirizzata in pari data all'ambasciata USA a Roma.

In data 11 aprile 1996 l'interessato ha preso visione della suddetta comunicazione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 novembre 1996)

VALLETTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che un ex cantoniere dell'ANAS, Clemente Carlucci, avendo presentato ricorso per ottenere l'inquadramento alla categoria superiore, e malgrado vari solleciti, dopo 16 mesi non ha ancora ottenuto risposta;

che in particolare la situazione è la presente: il signor Carlucci, ex capo cantoniere dell'ANAS, nominato assistente di sezione di quarto livello, avendo saputo che il ricorso presentato dal collega Erasmo D'Ambrosio aveva ottenuto parere favorevole dal Consiglio di Stato,

presentava in data 5 luglio 1994 analoga richiesta al Ministero dei lavori pubblici, senza ottenere alcun cenno di riscontro;

che, trascorsi 16 mesi dal ricorso e nonostante i solleciti al Ministero dei lavori pubblici, non è pervenuta al Carlucci alcuna risposta scritta;

che il Carlucci, pur avendo la qualifica di capo cantoniere, non veniva inquadrato al quinto livello perchè comandato a svolgere mansioni impiegate per sopperire ad esigenze di servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare;

se non ritenga opportuno intervenire per una sollecita e giusta risoluzione del problema.

(4-00834)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministro con nota del 26 settembre 1996, comunicata in pari data all'onorevole interrogante, preso atto della mancata risposta dell'ANAS alla richiesta di informazioni del Ministero con nota del 5 luglio 1996, sollecitata con ulteriore nota del 4 settembre 1996, ha disposto un accertamento diretto sui fatti oggetto dell'atto ispettivo.

La dottoressa Gabriella Brancasi del Ministero dei lavori pubblici, incaricata dell'accertamento, con nota in data 22 ottobre 1996, ne ha comunicato le risultanze, in forza delle quali nessuna censura può essere emessa nei confronti dell'operato del settore terzo della Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'ANAS, per quanto attiene al mancato inquadramento nel livello superiore.

La nota citata è a disposizione dell'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(6 novembre 1996)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel 1993 è stato costituito un consorzio agenzia generale INA Assitalia di Roma che è subentrato in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali che facevano capo alla preesistente agenzia generale di Roma gestita direttamente dall'INA;

che in quell'occasione il Ministero dell'industria condizionava il parere favorevole alla condizione che il consorzio non modificasse la propria natura di ente di gestione, senza fine di lucro, e che provvedesse a sanare la precarietà del personale, circa 350 unità;

che il consorzio ha chiuso l'esercizio 1994 con un passivo di oltre 13 miliardi contro la gestione attiva del 1993, in netto contrasto con i risultati complessivi del gruppo,

si chiede di sapere:

se, nonostante la precarietà della situazione finanziaria relativa al personale, sia vero che nel corso del 1994 si è proceduto ad assumere 42 dipendenti compresi 8 dirigenti e se gli eventuali dirigenti dovessero essere previsti in organico esclusivamente nella funzione di direttore;

se sia vero che le consulenze permangano anche per il 1995 nonostante l'assunzione di collaboratori e se gli stessi fossero già collaboratori degli stessi studi di consulenza che avevano operato per le consulenze 1994;

a che cosa siano effettivamente dovute le perdite d'esercizio relative al 1994 e se si riferiscano o riguardino cessioni a favore di sub-agenzie;

se sia regolare ed in che modo sia stata rilasciata la garanzia data dall'INA-Assitalia agli amministratori, nel momento dell'assegnazione dei 100 miliardi di portafoglio;

se il vertice della «Nuova INA» utilizzi come in passato le agenzie generali per operazioni clientelari e di scarsa trasparenza ricordando le vecchie logiche che nasconderebbero interessi partitocratici e quindi se sia trasparente l'operato dell'attuale dirigenza.

(4-00380)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Il «Consorzio» di Roma, ufficialmente denominato «Consorzio agenzia generale INA-Assitalia di Roma in gestione diretta», è stato formalmente costituito in data 4 agosto 1993 e, dopo i tempi necessari per i conseguenti adempimenti tecnici e amministrativi, è divenuto operativo dal 16 dicembre 1993, subentrando alla gestione diretta da parte dell'INA dell'agenzia generale di Roma.

La costituzione di detto «Consorzio», in merito alla quale nessuna condizione risulta essere stata posta dal Ministero dell'industria, è scaturita anche e soprattutto da ragioni di opportunità (maggior autonomia, conduzione manageriale, eccetera), oltre che dall'esigenza, evidenziatasi particolarmente con la trasformazione dell'INA spa, di una soluzione delle problematiche di natura civilistica circa la figura giuridica dell'agenzia generale e dell'inquadramento, sempre dal punto di vista civilistico, dei rapporti tra INA e Assitalia nella gestione dell'agenzia.

La scelta consorziale, concretizzatasi dopo aver sottoposto la materia ad eminenti consulenti e adottata su determinazione dei consigli di amministrazione dell'INA e dell'Assitalia, è avvenuta, peraltro, dopo aver verificato l'impraticabilità dell'ipotesi di affidare l'agenzia di Roma in libera gestione ad una società appositamente costituita da INA e da Assitalia, a causa delle forti resistenze dei dipendenti amministrativi e degli agenti i quali, con una serie di azioni non soltanto di carattere sindacale, hanno pregiudicato per lungo tempo il corretto funzionamento dell'agenzia.

In tale situazione, il «Consorzio» ha consentito di risolvere le problematiche che la gestione diretta aveva posto riguardo alla registrazione dei fatti contabili e al rapporto tra INA e Assitalia. Anche i problemi con il personale amministrativo e con gli agenti sono stati definiti con specifici accordi perfezionati in data 26 luglio 1993 per gli amministrativi e in data 10 febbraio 1994 per gli agenti.

Per quanto riguarda le assunzioni, il «Consorzio», nel quadro del programma della sua riorganizzazione e ristrutturazione, ha proceduto all'assunzione di 42 elementi (fra i quali taluni dirigenti e funzionari) i quali hanno parzialmente compensato l'uscita di 53 dipendenti verificatasi fra il 1994 e il 1995.

L'istituto precisa che non corrisponde al vero che gli elementi assunti come dirigenti (in totale 4 fra il 1994 e il 1995) siano previsti in organico nella funzione di direttore.

In merito all'attività di consulenza, l'istituto fa presente che la stessa, seppure in forma ridotta, è proseguita nel 1995 tenuto conto dei complessi problemi di riorganizzazione amministrativa e contabile del «Consorzio». Fra i nuovi assunti figurano anche due elementi provenienti dagli studi di consulenza che hanno assistito il «Consorzio» nella prima fase di attività.

Per quanto concerne l'esercizio 1994, il saldo passivo del rendiconto economico, pari a lire 13,3 miliardi circa (contro un passivo per l'esercizio 1993 della gestione diretta di circa lire 5,5 miliardi) è attribuibile all'iscrizione in bilancio di un accantonamento straordinario di lire 12,3 miliardi, a fronte dei crediti verso la rete produttiva. Tali crediti, risalenti alla ex gestione diretta e derivanti da trascorsi rapporti (a volte anche remoti), con collaboratori di produzione non più in attività, evidenziavano scarsissime possibilità di recupero. Al detto importo di lire 12,3 miliardi va aggiunto un accantonamento per passività potenziali di lire un miliardo, che rappresentava complessivamente, in base alle verifiche in corso all'atto della redazione del bilancio, il valore stimato delle perdite conseguenti alla completa futura definizione del contenzioso in essere con la rete produttiva.

Circa poi la garanzia data dall'INA-Assitalia agli amministratori, l'INA spa precisa che nelle condizioni contrattuali stabilite con gli attuali amministratori è previsto che, in caso di scioglimento del Consorzio in questione, qualora vengano istituite una o più agenzie generali per la gestione degli affari delle compagnie, agli amministratori verrà accordata la preferenza per la concessione, in via congiunta, di una delle suddette agenzie. Alle stesse verrà assegnato un portafoglio, opportunamente bilanciato, di entità non inferiore a lire 100 miliardi per il quale, ovviamente, dovrà essere corrisposta la consueta rivalsa a termini del contratto nazionale agenti.

Tale clausola riveste soprattutto un contenuto di garanzia a tutela di questi ultimi che, per assumere l'incarico, hanno dovuto lasciare agenzie con portafogli di rilevante entità e con *trend* di sviluppo significativi.

Per quanto riguarda infine i criteri di utilizzazione delle agenzie generali da parte dell'INA, gli stessi si riferiscono unicamente a

requisiti di professionalità ed efficienza e sono finalizzati al conseguimento dei migliori risultati della produzione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(12 novembre 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella Conferenza dei servizi Stato-regioni Lombardia-Veneto, tenutasi in Roma il 27 giugno 1995, avente per oggetto la costruzione della tangenziale Desenzano-Sirmione-Peschiera-Castelnuovo, opera di riqualificazione ed ammodernamento della strada statale n. 11 Padana superiore, venivano recepite le richieste formulate dal comune di Peschiera del Garda (Verona), così che i lavori del secondo stralcio dovevano iniziare prima della fine del primo intervento (Rovizza-Peschiera);

che a tale fine la Conferenza segnalava alla regione Veneto ed all'ANAS di attivarsi per inserire i lavori del secondo stralcio Peschiera-rotatoria di Castelnuovo nelle priorità del prossimo programma al fine di portare celermente a termine la progettazione esecutiva e la successiva approvazione in linea tecnico-economica da parte dell'ANAS;

che la Conferenza dei servizi segnalava la necessità che gli enti competenti (ANAS, società Brescia-Padova ed Autobrennero, regioni Lombardia e Veneto) affrontassero e risolvessero il problema della percorrenza, da parte degli automezzi pesanti, in itinerari alternativi all'autostrada;

che in data 12 ottobre 1995 il Ministro di competenza rispondeva a due interrogazioni su analoghi problemi, la 4-02921 del 23 gennaio 1995 e la 4-04120 del 27 aprile 1995, dalle quali rispose si evinceva che per il primo stralcio Rovizza-Peschiera non appena possibile si sarebbe provveduto al finanziamento e all'appalto mentre per il secondo stralcio, Peschiera-rotatoria di Castelnuovo, era previsto uno stanziamento di 37 miliardi di cui 12 miliardi sono già disponibili, mentre gli altri 25 miliardi si sarebbero ottenuti modificando l'ordine prioritario stabilito, trasferendo le risorse previste su altri interventi; pertanto il Ministro evidenziava e confermava che tale stralcio avrebbe avuto corsia preferenziale;

che per il primo stralcio Rovizza-Peschiera la dotazione finanziaria di 24 miliardi era già stata inserita nella legge finanziaria 1994;

che in data 6 luglio 1995 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-05098, relativa ai percorsi alternativi per mezzi pesanti, ed evidenziava che l'unica soluzione possibile era la deviazione dei flussi dal casello di Desenzano (Brescia) a Peschiera (Verona) tramite autostrada; in data 11 luglio 1995 con protocollo n. 734/1995 la Comunità del Garda rece-

piva le richieste esposte nell'interrogazione ed invitava il Ministro ad accelerare un accordo in tal senso tra i comuni visto il mancato accordo dal 1990,

si chiede di sapere:

se siano stati individuati e quali siano i percorsi alternativi all'autostrada per mezzi pesanti da parte degli enti competenti e se i sindaci del bacino del basso Garda si siano attivati in merito;

perchè in base alle proposte dell'interrogazione 4-05357 presentata il 20 luglio 1995, il recepimento e l'invito della Comunità del Garda dell'11 luglio 1995, protocollo n. 734/1995, e facendo riferimento alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 30, che approvava tale soluzione, ma che di fatto non divenne mai esecutiva per mancata intesa tra i vari soggetti, ora che tale intesa sembrerebbe esserci, non si proceda;

se corrisponda a verità che, nonostante le risposte del Ministro, nel primo stralcio Rovizza-Peschiera non sono stati ancora completati alcuni espropri e quindi quali saranno i tempi previsti;

se non sia inderogabile e prioritario il completamento della tangenziale Desenzano-Peschiera con il definitivo completamento dello stralcio Rovizza-Peschiera visto che già nella legge finanziaria 1994 risultava iscritta e a disposizione la dotazione finanziaria di 24 miliardi per completare l'opera;

se risulti che siano in corso procedimenti giudiziari relativi ad eventuali omissioni di atti d'ufficio da parte degli organi responsabili o se risultino giustificate motivazioni per tali ritardi.

(4-00519)

(19 giugno 1996)

WILDE. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente. – Premesso:

che in data 23 settembre 1994 l'allora Ministro dei lavori pubblici rispondeva ad una interrogazione dello scrivente (4-00347 del 3 giugno 1994) ed evidenziava che il progetto esecutivo della variante Peschiera – primo stralcio – Rovizza-casello di Peschiera redatto dallo studio RPA di Verona era completo di tutti i pareri e quindi era stato inviato alla Direzione generale che avrebbe proceduto all'appalto delle opere; identica era la situazione per il secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo-variante alla strada statale n. 249;

che la dotazione finanziaria per attuare il primo stralcio era già disponibile nella legge finanziaria 1994, ma tutto è ancora fermo grazie anche a delle decisioni prese in merito, durante la Conferenza dei servizi Stato-regioni del 27 giugno 1995, dove si accettava di invertire la strategia operativa, per cui il primo stralcio non sarebbe iniziato se non dopo la completa approvazione dell'*iter* burocratico del secondo stralcio, ciò per essere sicuri di portare a completamento l'opera;

che in realtà inizialmente il percorso della tangenziale doveva essere Desenzano-Sirmione-Peschiera, ma poi per giusti e pressanti motivi, in corrispondenza del centro abitato di Cavalcaselle (Verona)

fino alla rotaia di Castelnuovo del Garda (Verona), si è ritenuto opportuno allungare il tragitto;

che nella riunione tenutasi a Brescia nel luglio 1996 alla presenza del Sottosegretario per i lavori pubblici Antonio Bargone il responsabile dell'ENAS della Lombardia ingegner Bartoli ha evidenziato che per quanto riguarda la parte lombarda la tangenziale è finita e si procederà all'apertura degli svincoli e per il resto si dovrà attendere la programmazione triennale della regione veneta;

che è da notare che in località Rovizza di Sirmione, parte lombarda, i lavori sono tutt'altro che finiti, a differenza di quanto affermato dall'ingegner Bartoli, per cui la popolazione residente reclama l'ultimazione dei lavori e desidera avere chiare e definitive risposte per il completamento del tratto fino a Peschiera;

che non è la prima volta che i caselli autostradali di Sommacampagna, Peschiera e Sirmione vengono chiusi, perchè sono completamente intasate strade statali, provinciali e comunali insistenti sul bacino del basso Garda, in cui sono presenti tra l'altro 1.100 alberghi e parchi acquatici, nonchè Gardaland, il più grande parco di divertimenti del Nord Italia, per cui il traffico veicolare si ferma completamente per ore;

che a seguito di puntuali segnalazioni il ministro Baratta nella risposta n. ISS 372 del 12 ottobre 1995 sottolineava che il completamento della tangenziale, secondo stralcio compreso, avrebbe alleggerito il traffico al casello di Peschiera del Garda, specialmente in direzione del parco di Gardaland, snellendo ovviamente tutto il traffico veicolare sulla strada statale n. 11, per cui confermava l'importanza e la necessità di concludere l'opera;

che, visto che i problemi rimangono tali e quali, quindi in parte irrisolti, è stata presentata dallo scrivente il 19 giugno 1996 l'interrogazione 4-00519, ancora priva di risposta;

visto l'interesse del Sottosegretario nei confronti dei problemi suindicati;

visto inoltre che, come si desume dall'intervento del Sottosegretario per i lavori pubblici Antonio Bargone, la strategia del Ministero è quella di completare giustamente i lavori già programmati ed iniziati, prima di iniziarne altri, e visto che la tangenziale nella prima fase era stata definita nel tracciato Desenzano-Sirmione-Peschiera, rimanendo fuori Castelnuovo, come si può notare dalle dotazioni finanziarie, già da tempo a disposizione,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di completare tale tratto o di dare risposte chiare in merito;

se non sia il caso di indire una riunione della Conferenza dei servizi Stato-regioni per fare il punto della situazione visto che sono interessate due regioni, Lombardia e Veneto, e verificare la possibilità di trovare percorsi alternativi per il traffico pesante, visto che a seguito della riunione del 27 giugno 1995 nulla è ancora stato fatto e deciso.

(4-01065)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si informa su quanto di seguito. Con note 3 luglio 1996, 24 luglio 1996 e 3 settembre 1996 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta. Preso atto del mancato riscontro e dell'obbligo dello stesso ente a fornire allo scrivente tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 25 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Il compartimento ANAS per la Lombardia con nota n. 39415 del 14 ottobre 1996, dichiarando che per il tratto di propria competenza della variante alla statale n. 11 i lavori si concluderanno entro la prossima primavera, precisa che verrà aperto al traffico solo quello compreso tra gli svincoli di La Perla e San Martino, in quanto detta variante finisce, per quanto di competenza del compartimento, in aperta campagna in località Rovizza.

Con nota n. 1424-142i del 15 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con note del 3 luglio 1996, 24 luglio 1996 e 3 settembre 1996.

Con tale nota l'ANAS segnala la mancanza di alternative per il traffico pesante sulle strade statali all'infuori dei percorsi autostradali. Tale alternativa potrebbe essere praticabile se il pedaggio fosse gratuito e gli oneri relativi fossero a carico degli enti locali, ipotesi verso la quale lo stesso ente non ha facoltà decisionale.

Circa la situazione dei progetti dei due stralci per il completamento della variante alla statale n. 11, lo stesso ente riferisce quanto segue:

primo stralcio Rovizza-Peschiera

La società ATI Ferrovial Elettrobeton ha richiesto l'affidamento dell'appalto, la direzione centrale dei lavori della DIANAS ha espresso in merito parere negativo in data 24 giugno 1996, trasmettendolo alla commissione interministeriale istituita per la risoluzione del contenzioso di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30. In attesa delle determinazioni della commissione sono state sospese le procedure relative alla gara d'appalto.

Secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo

I relativi lavori sono inseriti nella convenzione ANAS – regione Veneto del 23 aprile 1992, approvata e resa esecutiva con delibera ANAS del 7 ottobre 1996. Tuttavia alla relativa esecuzione non si darà corso in quanto il progetto è ritenuto dalla convenzione non prioritario rispetto ad altre opere. Di conseguenza il progetto stesso non è stato inserito nella proposta di piano triennale 1997-1999.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Questo Ministro, avendo ritenuto esaustive le informazioni di cui alla nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, ha disposto la sospensione del riportato accertamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

WILDE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che da anni la società autotrasporti SIA effettua nei mesi di luglio e agosto un servizio di trasporti da Bagolino (Brescia) al Gaver con partenza da Bagolino alle ore 9 ed alle 14 e dal Gaver alle ore 12 e 18;

che quest'anno i pullman non arrivano più nella Piana del Gaver, ma si fermano a due chilometri, ciò a seguito di un verbale del funzionario dell'ANAS che ha giudicato pericolante il ponte sito all'altezza dell'albergo Blumone, ponte che in base al parere del tecnico potrebbe tollerare una portata massima di due tonnellate, ma il divieto non viene rispettato da nessuno; infatti, camion di peso almeno doppio transitano indisturbati, senza che il ponte subisca danni;

che il mezzo di trasporto non riesce a completare un percorso proprio nella parte finale e per ben due chilometri a causa di un problema irrisolto, ma che crea danno certo al turismo locale e crea problemi ai cittadini residenti,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare onde risolvere questo problema, anche se piccolo, importante per coloro che sono ivi residenti ed anche per accelerare gli eventuali iter atti a definire il vero stato dei fatti.

(4-01308)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'ANAS riferisce che il ponte in legno sito al chilometro 22+050 della strada statale n. 669 «del Passo di Croce Domini» presenta effettivamente dei cedimenti nella struttura portante. È stato quindi necessario predisporre apposita perizia per il rifacimento dell'opera, perizia già peraltro finanziata ed in fase di appalto.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)
